

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. n. 231/01
Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Keypers S.r.l.
in data 21.02.2023**



INDICE SOMMARIO

DEFINIZIONI	10
CAPITOLO 1.....	15
DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO.....	15
1.1 <i>Introduzione</i>	<i>16</i>
1.2 <i>Natura della responsabilità.....</i>	<i>16</i>
1.3 <i>Fattispecie di reato</i>	<i>16</i>
1.4 <i>Apparato sanzionatorio</i>	<i>28</i>
1.5 <i>Delitti tentati</i>	<i>30</i>
1.6 <i>Vicende modificative della società</i>	<i>30</i>
1.7 <i>Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione.....</i>	<i>30</i>
1.8 <i>Reati commessi all'estero.....</i>	<i>31</i>
1.9 <i>Procedimento di accertamento dell'illecito</i>	<i>31</i>
1.10 <i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</i>	<i>32</i>
1.11 <i>Destinatari del Modello</i>	<i>33</i>
1.12 <i>Linee Guida di Confindustria</i>	<i>33</i>
1.12.1 <i>La responsabilità ex Decreto nei gruppi di impresa e adozione dei Modelli 231 e Codici Etici dalle società controllate.</i>	<i>34</i>
1.13 <i>Sindacato di idoneità</i>	<i>35</i>
CAPITOLO 2.....	36
ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DEL GRUPPO	
DBA	36
2.1 <i>Il Gruppo DBA</i>	<i>37</i>
2.4 <i>Gli assetti istituzionali: organi e soggetti</i>	<i>37</i>
2.6 <i>Procure e deleghe.....</i>	<i>38</i>
2.7 <i>Certificazioni e accreditamenti.....</i>	<i>38</i>
2.8 <i>Il contratto infragruppo</i>	<i>38</i>
CAPITOLO 3.....	40
ARTICOLAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	40
3 <i>Risk assessment e gap analysis</i>	<i>41</i>
3.1 <i>Premessa</i>	<i>41</i>
3.2 <i>Oggetto e scopo del Modello</i>	<i>41</i>
3.3 <i>La costruzione del Modello.....</i>	<i>44</i>
3.4 <i>Standard di controllo e Sistema di Controllo Interno</i>	<i>46</i>
CAPITOLO 4.....	48
ORGANISMO DI VIGILANZA	48
4.1 <i>Organismo di Vigilanza</i>	<i>49</i>
4.2 <i>Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza</i>	<i>56</i>
4.3 <i>Registro delle attività - Libro delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza - Raccolta e conservazione delle informazioni</i>	<i>62</i>
CAPITOLO 5.....	64
ELEMENTI DI STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE.....	64
5.1 <i>Funzione del sistema disciplinare</i>	<i>65</i>
5.2 <i>Misure nei confronti di lavoratori subordinati</i>	<i>66</i>
5.3 <i>Misure nei confronti del personale non dirigente</i>	<i>66</i>
5.4 <i>Misure nei confronti dei dirigenti</i>	<i>68</i>

5.5	Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	69
5.6	Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	69
5.7	Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società.....	70
CAPITOLO 6.....		71
PRINCIPI GENERALI DELLA FORMAZIONE E COMUNICAZIONE		71
6.1	Premessa	72
6.2	Dipendenti.....	72
6.3	Componenti degli organi sociali e soggetti con funzioni di rappresentanza della Società.....	73
6.4	Altri destinatari.....	73
6.5	Formazione sul Modello	73
CAPITOLO 7.....		75
CRITERI GENERALI L'ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO O ADEGUAMENTO DEL MODELLO		75
7.1	Premessa	76
7.2	Casi e criteri di definizione del Programma.....	76
PARTE SPECIALE 1.....		79
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		79
1.	Le fattispecie di Reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal Decreto.....	79
1.1	Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio).....	80
1.2	Peculato (art. 314 c.p.).....	80
1.3	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	80
1.4	Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.).....	80
1.5	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)	80
1.6	Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).....	80
1.7	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)	81
1.8	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).....	81
1.9	Frode informatica (art. 640-ter c.p.)	81
1.10	Concussione (art. 317 c.p.)	81
1.11	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	81
1.12	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.).....	81
1.13	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).....	81
1.14	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 -quater c.p.).....	82
1.15	Corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	82
1.16	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).....	82
1.17	Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)	82
1.18	Abuso d'ufficio	83
1.19	Traffico illecito di influenze	83
2.	Le attività sensibili	84
3.	Il sistema dei controlli	85
3.1	Protocolli di controllo generali	85
3.2	Protocolli di controllo specifici.....	86
4.	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	100
PARTE SPECIALE 2.....		102
REATI SOCIETARI E MARKET ABUSE.....		102
1.	I Reati richiamati dagli articoli 25-ter e 25-sexies del Decreto	102
1.1	Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio).....	102
<i>Per l'identificazione delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale, nonché dei singoli Reati rilevanti, si rinvia al report del risk assessment effettuato, allegato al presente Modello sub Allegato 1.</i>		
1.2	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	103
1.3	Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	104
1.4	False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	104

Per la fattispecie in esame valgono le stesse osservazioni di cui all'art. 2621 c.c., sopra, ma con riferimento alle società quotate. 104

1.5 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.).....	104
1.6 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	104
1.7 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).....	105
1.8 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	105
1.9 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	105
1.10 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).....	105
1.11 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.).....	106
1.12 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	106
1.13 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).....	106
1.14 Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.) - Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635-bis c.c.).....	107
1.15 Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.).....	108
1.16 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).....	108
1.17 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	108
1.18 Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).....	108
1.19 Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).....	109
2. Le attività sensibili	109
3. Il sistema dei controlli	110
3.1 Protocolli di controllo generali	110
3.2 Protocolli di controllo specifici.....	111
4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza	113
PARTE SPECIALE 3.....	115
DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	115
1. Le fattispecie di Reato aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamate dal Decreto	115
1.1 Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio).....	117
2. Le attività sensibili	117
3. Il sistema dei controlli	117
3.1 Protocolli di controllo generali	117
3.2 Protocolli di controllo specifici.....	118
4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	119
PARTE SPECIALE 4.....	121
REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	121
1. Le fattispecie di Reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro richiamate dal Decreto	121
1.1 Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio).....	121
1.2 Omicidio colposo (art. 589 c.p.).....	121
1.3 Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.).....	121
2. Le attività sensibili	122
3. Il sistema dei controlli	122
3.1 Protocolli di controllo generali	122
3.2 Protocolli di controllo specifici.....	122
4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	134
PARTE SPECIALE 5.....	136
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	136
1. Le fattispecie di Reato in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, richiamate dal Decreto	136
1.1 Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio).....	136
1.2 Ricettazione (art. 648 c.p.)	136
1.3 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	136
1.4 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	137
1.5 Autoriciclaggio (art. 648-ter1. c.p.)	138
2. Le attività sensibili	138
3. Il sistema dei controlli	138

3.1	Protocolli di controllo generali	138
3.2	Protocolli di controllo specifici.....	138
4.	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	139
PARTE SPECIALE 6.....		141
REATI TRANSNAZIONALI		141
1.	Le fattispecie di reati transnazionali richiamate dal Decreto	141
1.1	Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio).....	142
1.2	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	142
1.3	Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).....	143
1.4	Immigrazione clandestina (art. 12, 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. n. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)	144
1.5	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) .	144
1.6	Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).....	145
2.	Le attività sensibili	145
3.	Il sistema dei controlli	146
3.1	Protocolli di controllo generali	146
3.2	Protocolli di controllo specifici.....	146
4.	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	147
PARTE SPECIALE 7.....		149
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE		149
1.	Le fattispecie di reato in materia di tutela della personalità individuale richiamate dal Decreto	149
1.1	Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio).....	149
1.2	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).....	149
1.3	Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.).....	149
1.4	Pornografia minorile (art. 600-ter).....	149
1.5	Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.).....	150
1.6	Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.).....	150
1.7	Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)	150
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.		150
1.8	Tratta di persone (art. 601 c.p.).....	150
1.9	Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)	150
1.10	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)	150
1.11	Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)	151
2.	Le attività sensibili	151
3.	Il sistema dei controlli	152
3.1	Protocolli di controllo generali	152
3.2	Protocolli di controllo specifici.....	152
4.	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	152
PARTE SPECIALE 8.....		154
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI		154
1.	Le fattispecie di reato in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati richiamate dal Decreto	154
1.1	Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio).....	155
1.2	Documenti informatici (art. 491-bis c.p.).....	155
1.2	Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).....	157
1.3	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).....	158
1.4	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).....	159
1.5	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)	159
1.6	Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).....	160
1.7	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).....	160

1.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).....	160
1.9 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.)	161
1.10 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).....	161
1.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	161
2. Le attività sensibili	161
3. Il sistema dei controlli	162
3.1 Protocolli di controllo generali	162
3.2 Protocolli di controllo specifici.....	162
4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	166
PARTE SPECIALE 9.....	168
REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	168
1. Le fattispecie di Reato in materia di Reati di criminalità organizzata richiamate dal Decreto	168
1.1 Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio).....	168
1.2 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	168
1.3 Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).....	169
1.4 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).....	169
1.5 Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).....	170
1.6 Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).....	170
2. Le attività sensibili	170
3. Il sistema dei controlli	171
3.1 Protocolli di controllo generali	171
3.2 Protocolli di controllo specifici.....	172
4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	172
PARTE SPECIALE 10.....	174
REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	174
1. La fattispecie di Reato presupposto della responsabilità amministrativa della Società.....	174
1.1 Funzioni aziendali coinvolte (rinvio)	174
1.2 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.).....	174
2. Le attività sensibili	175
3. Il sistema dei controlli	175
3.1 Protocolli di controllo generali	175
3.2 Protocolli di controllo specifici.....	175
4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	175
PARTE SPECIALE 11.....	178
REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	178
1. Le fattispecie di Reato in materia di delitti contro l'industria e il commercio richiamate dal Decreto.....	178
1.1 Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio).....	178
Per l'identificazione delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale, nonché dei singoli Reati rilevanti, si rinvia al report del risk assessment effettuato, allegato al presente Modello sub Allegato 1.	178
1.2 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)	178
1.3 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)	179
1.4 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	180
1.5 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	181
1.6 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	182
1.7 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).....	183
1.8 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).....	183
1.9 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)	184
2. Le attività sensibili	184
3. Il sistema dei controlli	184

3.1	Protocolli di controllo generali	184
3.2	Protocolli di controllo specifici.....	184
4.	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	185
PARTE SPECIALE 12.....		187
REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE		187
1.	Le fattispecie di Reato in materia di violazione del diritto d'autore richiamate dal Decreto.....	187
1.1	Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio).....	187
	Per l'identificazione delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale, nonché dei singoli Reati rilevanti, si rinvia al report del risk assessment effettuato, allegato al presente Modello sub Allegato 1.	187
1.2	Art. 171, co. 1, lett. a-bis) e co. 3 della Legge 22 aprile 1941 n. 633	187
1.3	Art. 171-bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633	188
1.4	Art. 171-ter della Legge 22 aprile 1941 n. 633	189
1.5	Art. 171-septies della Legge 22 aprile 1941 n. 633.....	191
1.6	Art. 171-octies della Legge 22 aprile 1941 n. 633.....	192
2.	Le attività sensibili	193
3.	Il sistema dei controlli	193
3.1	Protocolli di controllo generali	193
3.2	Protocolli di controllo specifici.....	193
4.	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	194
PARTE SPECIALE 13.....		196
REATI IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE.....		196
1.	Le fattispecie di Reato in materia contraffazione richiamate dal Decreto	196
1.1	Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio).....	196
1.2	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)	196
1.3	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	197
2.	Le attività sensibili	198
3.	Il sistema dei controlli	198
3.1	Protocolli di controllo generali	198
3.2	Protocolli di controllo specifici.....	199
4.	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	199
PARTE SPECIALE 14.....		201
REATI AMBIENTALI		201
1.	Le fattispecie di Reato in materia di tutela dell'ambiente richiamate dal Decreto	201
1.1	Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio).....	202
1.2	Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	202
1.3	Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)	202
1.4	Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.).....	203
1.5	Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.)	203
1.6	Tutela delle specie animali o vegetali protette e habitat (artt. 727-bis e 733-bis c.p.).....	203
1.7	Reati in materia di gestione degli scarichi di acque reflue (art. 137 d.lgs. 152/06).....	204
1.8	Reati in materia di gestione dei rifiuti (artt. 256, 258, 259, 260, 260-bis D.Lgs. 152/06).....	204
1.9	Omessa bonifica dei siti contaminati (art. 257 D.Lgs. 152/06)	205
1.10	Reati in materia di emissioni in atmosfera (art. 279 D.Lgs. 152/06).....	205
1.11	Inquinamento provocato dalle navi (artt. 8 e 9 D.Lgs. 202/07)	205
1.12	Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico (art. 3 Legge n. 549/93)	206
1.13	Commercio delle specie animali e vegetali protette (artt. 1, 2, 3-bis e 6 Legge n. 150/92)	206
2.	Le attività sensibili	206
3.	Il sistema dei controlli	207
3.1	Protocolli di controllo generali	207
3.2	Protocolli di controllo specifici.....	207
4.	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	217
PARTE SPECIALE 15.....		219

REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE, NONCHÉ IMMIGRAZIONE CLANDESTINA	219
1. <i>Le fattispecie di Reato in materia di soggiorno illegale e immigrazione clandestina richiamate dal Decreto.....</i>	219
1.1 <i>Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio).....</i>	219
1.2 <i>Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)</i>	219
1.3 <i>Immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 286/1998 - T.U. Immigrazione)</i>	220
2. <i>Le attività sensibili</i>	220
3. <i>Il sistema dei controlli</i>	221
3.1 <i>Protocolli di controllo generali</i>	221
3.2 <i>Protocolli di controllo specifici.....</i>	221
4. <i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>	221
PARTE SPECIALE 16.....	222
REATI Tributari	222
1. <i>Le fattispecie di Reato in materia di reati tributari</i>	222
1.1 <i>Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio).....</i>	223
1.2 <i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;.....</i>	223
2. <i>Le attività sensibili</i>	225
3. <i>Il sistema dei controlli</i>	225
3.1 <i>Protocolli di controllo generali</i>	226
3.2 <i>Protocolli di controllo specifici.....</i>	226
4. <i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>	226
PARTE SPECIALE 17.....	227
Frode sportiva e contrabbando	227
1. <i>Le fattispecie di Reato in materia di frode sportiva.....</i>	227
1.1 <i>Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio).....</i>	227
1.2 <i>Il reato di Frode in competizioni sportive e l'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.....</i>	227
1.3 <i>Il reato di Contrabbando</i>	229
2. <i>Le attività sensibili</i>	229
3. <i>Il sistema dei controlli</i>	229
3.1 <i>Protocolli di controllo generali</i>	229
3.2 <i>Protocolli di controllo specifici.....</i>	230
4. <i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>	230
PARTE SPECIALE 18.....	231
Delitti contro il patrimonio culturale – riciclaggio di beni culturali-devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	231
1.1 <i>Delitti contro il patrimonio culturale</i>	231
2. <i>Le attività sensibili</i>	235
3. <i>Il sistema dei controlli</i>	235
3.1 <i>Protocolli di controllo generali</i>	236
3.2 <i>Protocolli di controllo specifici.....</i>	236
4. <i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>	236
Allegati	236
<i>Allegato 1: "Report risk assessment".....</i>	236
<i>Allegato 2: "organizzazione societaria".....</i>	236

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
DELLA SOCIETÀ AI SENSI DEL DECRETO**

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

Si fornisce qui di seguito la definizione dei principali termini utilizzati nel presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di **Keypers S.r.l.**

- AD:** si intende l'Amministratore Delegato della Società.
- Capogruppo** ha il significato di cui al paragrafo 2.1 del presente Modello;
- Controllo Interno:** **(o Internal Auditor)** si intende la funzione e/o le persone incaricate di svolgere le attività di controllo interno attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti necessari o utili a verificare le attività svolte dalla Società, a garanzia del raggiungimento degli obiettivi, sia quantitativi che qualitativi, attraverso metodologie corrette e trasparenti. Tale funzione si rapporta con l'Organismo di Vigilanza e relaziona direttamente il Consiglio di Amministrazione. Esso non ha poteri decisionali legati allo svolgimento dell'attività della Società, né facoltà di destinare risorse economiche e finanziarie della Società stessa. È una funzione indipendente alla quale tutte le strutture aziendali si possono rivolgere per la risoluzione dei problemi legati alla *compliance* e al rispetto delle regole interne delle società del Gruppo DBA.
- Collegio Sindacale:** si intende il collegio sindacale della Società.
- Consiglio di Amministrazione:** **(o CdA)** si intende il consiglio di amministrazione della Società.
- Decreto:** si intende il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (in Gazz. Uff., 19 giugno, n. 140) - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

- Gruppo DBA:** ha il significato di cui al paragrafo 2.1 del presente Modello;
- Incaricato di Pubblico Servizio:** ai sensi dell'art. 358 c.p., sono incaricati pubblico servizio coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per tale *“un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*. È, pertanto, un incaricato di pubblico servizio colui il quale svolge un servizio pubblico, che si caratterizza per l'assenza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa, propri della pubblica funzione. Esempi di incaricato di pubblico servizio sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.
- Key Officer:** **(o Responsabile Interno)** si intende soggetto interno alla Società che opera nelle aree di rischio previste delle singole parti speciali.
- Linee guida di Confindustria** ha il significato di cui al paragrafo 1.12.
- Modello:** si intende il presente modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, ai sensi del Decreto.
- Organismo di Vigilanza/OdV:** si intende l'organismo della Società che, nell'ambito dell'applicazione del Modello, ha il compito di vigilare **(i)** sull'osservanza delle prescrizioni del Modello (in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto); **(ii)** sull'efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale e all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati; **(iii)** sulla irrogazione delle sanzioni disciplinari interne, nel caso in cui vi sia stata violazione, da parte dei soggetti interessati, delle regole fissate nel Modello stesso; **(iv)** sulla pianificazione e lo svolgimento di un'adeguata attività di formazione, nonché **(v)** sull'opportunità di aggiornamento del Modello, ogniqualevolta si ravvisino esigenze di modifica dello stesso, in relazione

all'introduzione di nuovi Reati nel Decreto e/o alle mutate condizioni ambientali e/o a nuovi orientamenti della *best practice*.

Parte Generale: si intendono i capitoli da 1 a 7 del presente Modello.

Parte Speciale: si intende ciascuna parte speciale del presente Modello, la quale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i Soggetti Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività sensibili, la commissione dei Reati e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali. In particolare, ciascuna Parte Speciale del Modello ha lo scopo di: **(i)** indicare le procedure che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello, nonché i relativi controlli adottati dalla Società; **(ii)** fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica; **(iii)** identificare le aree a rischio nonché le funzioni aziendali coinvolte.

Procedure: si intende l'insieme di regole e protocolli formalizzati per l'esecuzione di determinate operazioni e processi aziendali. Tali regole sono elencate per ciascuna area di rischio/reato individuata nel Modello ai sensi del Decreto e costituiscono parte integrante dello stesso.

Processi Sensibili: **(o attività sensibili)** ha il significato di cui al paragrafo 3.3.1.

Progetto: si intende l'insieme delle attività che hanno portato alla redazione e adozione del presente Modello.

Programma: ha il significato di cui al paragrafo 7.1.

Pubblica Amministrazione/P.A.: si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, etc.) ma anche le persone giuridiche di diritto privato che esercitano funzioni pubbliche, la

Pubblica Amministrazione di Stati esteri, nonché tutti quei soggetti che possano essere qualificati come tali in base alla vigente legislazione (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, etc.).

Pubblico Ufficiale: ai sensi dell'art. 357 c.p., sono pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa¹, giudiziaria² o amministrativa. Agli stessi effetti, è pubblica la funzione amministrativa disciplinata dal diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi o certificativi³.

Reati: si intendono i reati presupposto ai sensi del Decreto.

Sistema di Controllo Interno: ha il significato di cui al paragrafo 3.5.

Soci: si intendono i soci della Società.

Società: Keypers S.r.l. con sede legale in Via Natale Battaglia n. 10, Milano.

¹ Il potere legislativo trova la sua connotazione nell'attività diretta alla produzione di provvedimenti aventi valore di legge (es. leggi e atti del Governo aventi forza di legge, ecc.). È definito Pubblico Ufficiale, in quanto svolge la "pubblica funzione legislativa", chiunque, a livello nazionale o comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici a cui normalmente può ricondursi l'esercizio di tali tipologie di poteri sono a mero titolo esemplificativo il Parlamento, il Governo, le Regioni, le Province e le Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

² Il potere giudiziario consiste nell'applicazione del diritto oggettivo interpretandone le norme e rendendole operanti nel caso concreto. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti i soggetti che partecipano sia alla vera e propria attività giurisdizionale in senso proprio, sia a quella amministrativa collegata alla stessa, quali a titolo esemplificativo magistrati, pubblici ministeri, membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie.

³ I poteri riconducibili alla "pubblica funzione amministrativa" sono:

- (i) potere deliberativo della P.A.: è quello relativo alla "formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione", e cioè qualsiasi attività che concorra a definire il potere stesso. Rientra in tale definizione, ad esempio, il potere di una commissione di appalto di aggiudicare una gara ad un partecipante;
- (ii) potere autoritativo della P.A.: si identifica in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare concessioni ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come "pubblici ufficiali" tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- (iii) potere certificativo della P.A.: si concretizza nell'attività di ricognizione, da parte di un pubblico agente, avente per oggetto la rappresentazione come certa di una determinata situazione.

- Soggetti Apicali:** si intendono tutti i soggetti che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.
- Soggetti Destinatari:** ha il significato di cui al paragrafo 1.11.
- Testo Unico SSL:** Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (in Suppl. ordinario n. 108 alla Gazz. Uff., 30 aprile, n. 101).- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Tracciabilità:** si intende l'aspetto procedurale che prevede la dimostrazione, attraverso precise tracce documentali, dello svolgimento di un certo evento aziendale o di un processo decisionale.

CAPITOLO 1
DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 Introduzione

Il Decreto, in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, che si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato. Secondo tale disciplina le società possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente possono essere sanzionate patrimonialmente, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio della società stessa da: (a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa; (b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a).

La responsabilità della società viene esclusa se ha adottato ed efficacemente implementato, prima della commissione di reati, un adeguato modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i Reati; modello i cui principi possono essere rinvenuti, anche, nelle Linee Guida di Confindustria.

1.2 Natura della responsabilità

La Relazione illustrativa del Decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia.”*.

Il Decreto ha, infatti, introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una forma di responsabilità delle società di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell'art. 27 della Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”. La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il Reato: la società, infatti, non va esente da responsabilità anche qualora l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile o qualora il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia (cfr. art. 8 del Decreto). In ogni caso, la responsabilità dell'Ente si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

1.3 Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato rilevanti al fine di configurare la responsabilità amministrativa delle società sono soltanto quelle espressamente elencate dal Decreto e possono essere comprese nelle seguenti categorie:

- a)** delitti contro la pubblica amministrazione (quali concussione, corruzione e malversazione ai danni dello Stato, induzione indebita a dare o promettere utilità, truffa ai danni dello Stato, frode informatica ai danni dello Stato, frode nelle pubbliche forniture, ecc.), indicati agli artt. 24 e 25 del Decreto);

- b)** delitti informatici e trattamento illecito di dati (quali accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), indicati all'art. 24-*bis* del Decreto;
- c)** delitti di criminalità organizzata (quale l'associazione per delinquere), indicati all'art. 24-*ter* del Decreto;
- d)** delitti contro la fede pubblica (quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo), indicati all'art. 25-*bis* del Decreto;
- e)** delitti contro l'industria e il commercio (quali turbata libertà dell'industria o del commercio, frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci), indicati all'art. 25-*bis1* del Decreto);
- f)** reati societari (quali false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'assemblea, corruzione tra privati, istigazione alla corruzione fra privati), indicati all'art. 25-*ter* del Decreto;
- g)** delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), indicati all'art. 25-*quater* del Decreto;
- h)** delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, indicato all'art. 25-*quater1* del Decreto;
- i)** delitti contro la personalità individuale (quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro), indicati all'art. 25-*quinquies* del Decreto.
- j)** reati in materia di abusi di mercato (quali l'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato), indicati dall'art. 25-*sexies* del Decreto;
- k)** delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, indicati all'art. 25-*septies* del Decreto.
- l)** reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, indicati all'art. 25-*octies* del Decreto;
- m)** delitti in materia di violazione del diritto d'autore (quali la riproduzione, trascrizione, diffusione, vendita di un'opera altrui o rivelazione del contenuto prima che sia reso pubblico) indicati all'art. 25-*novies* del Decreto;
- n)** delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, indicato all'art. 25-*decies* del Decreto;

- o)** reati ambientali (quali inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente) indicati all'art. 25-undicies del Decreto;
- p)** reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, indicato all'art. 25-duodecies del Decreto;
- q)** reati di razzismo e xenofobia, indicati all'art. 25-terdecies del Decreto;
- r)** reati transnazionali, indicati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001".
- s)** Frode sportiva (art. 25 quaterdecies);
- t)** Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies);
- u)** Contrabbando (art. 25 sexiesdecies);
- v)** Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25 septiesdecies);
- w)** Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25duodevicies);

Si riporta il catalogo aggiornato al 22 marzo 2023 dei reati contestabili ex D.Lgs. n. 231:

CATALOGO REATI PRESUPPOSTO

Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020
	<ul style="list-style-type: none">Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640ter c.p.)Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]	
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019

	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) ☐ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) ☐ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021] ☐ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021] ☐ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021] ☐ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021] ☐ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) ☐ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) ☐ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) ☐ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) ☐ Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) ☐ Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105) 	
<p>Art. 24-ter</p>	<p>Delitti di criminalità organizzata</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) ☐ Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ☐ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014] 	<p>aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) ☐ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016] ☐ Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91) ☐ Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) 	

<p>Art. 25</p>	<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</p>	<p>modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ☐ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019] ☐ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ☐ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) ☐ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ☐ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015] ☐ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) ☐ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) ☐ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ☐ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019] ☐ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 3/2019] ☐ Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020] ☐ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020] ☐ Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020] 	
<p>Art. 25-bis</p>	<p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p>	<p>aggiunto dal D.Lgs. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. n. 125/2016</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) ☐ Alterazione di monete (art. 454 c.p.) ☐ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) ☐ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) ☐ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) ☐ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) 	

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) <input type="checkbox"/> Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) <input type="checkbox"/> Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) <input type="checkbox"/> Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 	
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	aggiunto dalla L. n. 99/2009
	<p>Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) ▪ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)</p>	
Art. 25-ter	Reati societari	aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] <input type="checkbox"/> Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) <input type="checkbox"/> False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] <input type="checkbox"/> Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) <input type="checkbox"/> Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) <input type="checkbox"/> Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) <input type="checkbox"/> Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) <input type="checkbox"/> Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) <input type="checkbox"/> Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 262/2005] <input type="checkbox"/> Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) <input type="checkbox"/> Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) <input type="checkbox"/> Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019] <input type="checkbox"/> Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019] ▪ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) <input type="checkbox"/> Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) <input type="checkbox"/> Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.) <input type="checkbox"/> False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023] 	

Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	aggiunto dalla L. n. 7/2003
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) <input type="checkbox"/> Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.) <input type="checkbox"/> Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018] <input type="checkbox"/> Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) 	
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270quater c.p.) <input type="checkbox"/> Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270quater.1) [inserito dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015] <input type="checkbox"/> Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.) <input type="checkbox"/> Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.) <input type="checkbox"/> Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.) <input type="checkbox"/> Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.) <input type="checkbox"/> Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) <input type="checkbox"/> Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.) <input type="checkbox"/> Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.) <input type="checkbox"/> Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.) <input type="checkbox"/> Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018] <input type="checkbox"/> Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.) <input type="checkbox"/> Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) <input type="checkbox"/> Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) <input type="checkbox"/> Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) <input type="checkbox"/> Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) <ul style="list-style-type: none"> Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1) <input type="checkbox"/> Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2) <input type="checkbox"/> Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3) <input type="checkbox"/> Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5) <input type="checkbox"/> Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2) 	
Art. 25quarter.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	aggiunto dalla L. n. 7/2006
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) 	
Art. 25quinquies	Delitti contro la personalità individuale	aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) <input type="checkbox"/> Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) <input type="checkbox"/> Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) <input type="checkbox"/> Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021] <input type="checkbox"/> Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38] <input type="checkbox"/> Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) <input type="checkbox"/> Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018] <input type="checkbox"/> Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) <input type="checkbox"/> Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) <input type="checkbox"/> Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021] 	
Art. 25-sexies	Reati di abuso di mercato	aggiunto dalla L. n. 62/2005
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021] <input type="checkbox"/> Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] 	
	Altre fattispecie in materia di abusi di mercato	modificato dal D.Lgs. 107/2018)
Art. 187quinquies TUF	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014) <input type="checkbox"/> Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014) 	
Art. 25-septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Omicidio colposo (art. 589 c.p.) <input type="checkbox"/> Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) 	
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021
	<p>Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</p>	
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021

	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)<input type="checkbox"/> Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)<input type="checkbox"/> Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)	
Art. 25-octies.1, comma 2	Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021
	Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.	
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	aggiunto dalla L. n. 99/2009
	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)<input type="checkbox"/> Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3)<input type="checkbox"/> Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1)<input type="checkbox"/> Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2)<input type="checkbox"/> Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno	

	<p>destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941)</p> <ul style="list-style-type: none">☐ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n.633/1941)☐ Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941)	
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	aggiunto dalla L. n. 116/2009
	<ul style="list-style-type: none">▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	
Art. 25undecies	Reati ambientali	aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) <input type="checkbox"/> Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) <input type="checkbox"/> Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) <input type="checkbox"/> Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) <input type="checkbox"/> Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) <input type="checkbox"/> Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) <input type="checkbox"/> Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) <input type="checkbox"/> Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6) <input type="checkbox"/> Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art. 137) <input type="checkbox"/> Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n.152/2006, art. 256) <input type="checkbox"/> Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257) <input type="checkbox"/> Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259) <input type="checkbox"/> Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258) <input type="checkbox"/> Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018] <input type="checkbox"/> False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis) <input type="checkbox"/> Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279) 	
--	--	--

	<p>Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8) Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 9) Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)</p>	
Art. 25duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017
	<p>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)</p>	
Art. 25terdecies	Razzismo e xenofobia	aggiunto dalla L. n. 167/2017, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018] 	
Art. 25- quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	aggiunto dalla L. n. 39/2019

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989) <input type="checkbox"/> Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989) 	
Art. 25quinquiesdecies	Reati Tributari	aggiunto dalla L. n. 157/2019, modificato dal D.Lgs. n. 75/2020
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) <input type="checkbox"/> Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) ▪ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) <input type="checkbox"/> Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) <input type="checkbox"/> sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) <input type="checkbox"/> Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020] <input type="checkbox"/> Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020] <input type="checkbox"/> Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020] 	
Art. 25sexiesdecies	Contrabbando	aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973) <input type="checkbox"/> Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973) <input type="checkbox"/> Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973) <input type="checkbox"/> Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973) <input type="checkbox"/> Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973) <input type="checkbox"/> Contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973) <input type="checkbox"/> Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973) ▪ Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973) <input type="checkbox"/> Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973) <input type="checkbox"/> Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973) 	
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973) <input type="checkbox"/> Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973) <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973) <input type="checkbox"/> Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973) <input type="checkbox"/> Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973) 	
Art. 25septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.) <input type="checkbox"/> Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.) <input type="checkbox"/> Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.) <input type="checkbox"/> Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.) <input type="checkbox"/> Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.) <input type="checkbox"/> Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.) <input type="checkbox"/> Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.) <input type="checkbox"/> Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) <input type="checkbox"/> Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.) 	
Art. 25duodevices	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) <input type="checkbox"/> Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518terdecies c.p.) 	
Art. 12, L. n. 9/2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) <input type="checkbox"/> Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) <input type="checkbox"/> Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) <input type="checkbox"/> Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) <input type="checkbox"/> Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) <input type="checkbox"/> Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) <input type="checkbox"/> Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) ▪ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) <input type="checkbox"/> Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) 	
L. n. 146/2006	Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]	
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) <input type="checkbox"/> Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) <input type="checkbox"/> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) <input type="checkbox"/> Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) <input type="checkbox"/> Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) <input type="checkbox"/> Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) 	

1.4 Apparato sanzionatorio

Le sanzioni previste dal Decreto a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei Reati sono:

- a) sanzione pecuniaria fino a mille quote (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- b) sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- c) confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- d) pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale. L'importo della sanzione pecuniaria per ciascuna quota varia fra un minimo di euro 258,22 ed un massimo di euro 1.549,37. Il giudice determina:

- a) il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- b) l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste quali, *inter alia*, **(i)** i reati contro la pubblica amministrazione (di cui agli artt. 24 e 25 Decreto), **(ii)** delitti informatici e trattamento illecito di dati (di cui all'art. 24-*bis* del Decreto); **(iii)** reati societari (di cui all'art. 25-*ter* del decreto), **(iv)** i delitti contro la personalità individuale (di cui all'art. 25-*quinqies* Decreto), **(v)** i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (di cui all'art. 25-*septies* Decreto); **(vi)** reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (di cui all'art. 25-*octies* del Decreto) purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del Reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto.

1.5 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui la società impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra società e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di una ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p..

1.6 Vicende modificative della società

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità patrimoniale della società anche in relazione alle vicende modificative della società stessa (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

Gli artt. da 28 a 33 del Decreto regolano l'incidenza sulla responsabilità della società delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- a) da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa delle società;
- b) dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa del Decreto afferma *"Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal Codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti della società originaria, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato"*.

1.7 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Come anticipato, ai sensi del Decreto la società è responsabile per i reati commessi **nel suo interesse o a suo vantaggio**:

- a) da *"persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da*

persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società stessa” (c.d. soggetti in posizione apicale o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a));

- b)** da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b)).

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del Decreto), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La categoria di cui al punto a) sopra ricomprende gli amministratori, i direttori e i responsabili delle funzioni aziendali.

“Soggetto all'altrui direzione” (cfr. punto b) sopra) può invece essere chiunque si trovi ad operare internamente alla società in una posizione anche non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro dipendente, purché sottoposto alla direzione o alla Vigilanza altrui (es. consulenti esterni).

La sola esistenza di uno dei rapporti innanzi descritti in capo all'autore del reato non è sufficiente di per sé a far sorgere la responsabilità in capo alla persona giuridica. Occorre anche che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della medesima. Pertanto, la società risponde del reato qualora il suo autore lo abbia commesso con l'intenzione di perseguire un interesse esclusivo e/o concorrente della società stessa, ovvero qualora il reato si riveli comunque vantaggioso per quest'ultima.

1.8 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del Decreto, la società può essere chiamata a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso Decreto - commessi all'estero. La Relazione illustrativa del Decreto sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificaione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del Decreto) su cui si fonda la responsabilità della società per reati commessi all'estero sono indicati negli artt. 7-10 del Codice penale.

1.9 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene altresì accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del Decreto prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi della società appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti della società dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità della società (art. 38 del Decreto). Tale regola trova un

contemperamento nel dettato del comma 2 del citato art. 38 del Decreto, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

1.10 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Aspetto fondamentale del Decreto è la espressa previsione della creazione di un modello per la società. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del Decreto):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. "organismo di vigilanza");
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

La Relazione Illustrativa del Decreto sottolinea che: *"si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un individuo in posizione apicale, il requisito "soggettivo" di responsabilità della società [ossia la c.d. "colpa organizzativa" della società] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica della società; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti."*

Nel caso, invece, di un reato commesso dai sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde (art. 7, comma 1 del Decreto) se la commissione del reato è stata agevolata ("*resa possibile*") dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto delinea il contenuto del modello di organizzazione, gestione e controllo prevedendo che lo stesso, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei Reati, deve:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi Reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai Reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;

- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza, deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il comma 4 dell'art. 7 del Decreto definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione del modello sopra citato:

- a) la verifica periodica e, laddove necessario, la modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione della società e nella sua attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.11 Destinatarî del Modello

Sono Soggetti Destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi e dell'oggetto sociale della Società (ivi inclusi i Soci, gli Amministratori, l'AD, i sindaci, i direttori, i responsabili delle funzioni, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e gli *stakeholders* in generale).

I Soggetti Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima correttezza e diligenza tutte le disposizioni e i protocolli in esso contenuti, il Decreto, nonché tutte le procedure di attuazione dello stesso.

1.12 Linee Guida di Confindustria

L'art. 6, comma 3, del Decreto prevede che *"i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati."*

Confindustria ha definito le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, **"Linee guida di Confindustria"**) approvate in data 7 marzo 2002, segnalando, tra l'altro, le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio e la struttura dei modelli di organizzazione, gestione e controllo delle società.

Nel giugno del 2004, il Ministero della Giustizia ha approvato le Linee Guida di Confindustria, elaborate nel 2002 ed aggiornate nella versione del 24 maggio 2004; in data 2 aprile 2008, il Ministero ha approvato ulteriori aggiornamenti, a cui Confindustria ha provveduto al fine di conformare le Linee Guida ai numerosi interventi legislativi che hanno modificato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti.

In data 21 luglio 2014, il Ministero della Giustizia ha approvato ulteriori aggiornamenti alle Linee Guida aggiornate da Confindustria nel marzo 2014. La nuova versione adegua il precedente testo delle Linee Guida di Confindustria alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute.

In particolare, le principali modifiche e integrazioni della parte generale delle Linee Guida di Confindustria riguardano: **(i)** il nuovo capitolo sui lineamenti della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei reati presupposto; **(ii)** il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori; **(iii)** l'organismo di vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione; **(iv)** il fenomeno dei gruppi di imprese.

La parte speciale è stata arricchita dall'approfondimento dei reati presupposto attraverso appositi *case study*, con l'obiettivo non soltanto di trattare i nuovi Reati, ma anche di introdurre un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità.

Le Linee guida di Confindustria suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione e redazione del modello di organizzazione, gestione e controllo delle società:

- a) identificazione delle aree di rischio (ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi perseguiti dal Decreto);
- b) progettazione di un sistema di controllo preventivo (c.d. "protocolli" per la programmazione della formazione e attuazione delle decisioni della società);
- c) adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico e un sistema disciplinare;
- d) individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza.

1.12.1 La responsabilità ex Decreto nei gruppi di impresa e adozione dei Modelli 231 e Codici Etici dalle società controllate.

Le Linee Guida di Confindustria hanno avuto modo di soffermarsi anche sulla non configurabilità della responsabilità ex Decreto nell'ambito dei gruppi di imprese.

Nel nostro ordinamento, pur mancando una disciplina generale del gruppo, esistono alcuni indici normativi, quali il controllo e il collegamento (art. 2359 c.c.) e la direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.) di società, che confermano la rilevanza del fenomeno delle imprese organizzate in forma di gruppo. Tuttavia, l'ordinamento giuridico considera unitariamente il gruppo solo nella prospettiva economica. Nella prospettiva del diritto, esso risulta privo di autonoma capacità giuridica e costituisce un raggruppamento di enti dotati di singole e distinte soggettività giuridiche.

Non essendo a sua volta un ente, il gruppo non può considerarsi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati dell'art. 1 del Decreto. Lo schermo della distinta personalità giuridica delle società che lo compongono rimane un dato insuperabile.

Pertanto, non si può in alcun modo affermare una responsabilità diretta del gruppo ai sensi del Decreto. Al contrario, gli enti che compongono il gruppo possono rispondere in dipendenza dei reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa. È dunque più corretto interrogarsi sulla responsabilità da reato nel gruppo. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., VI Sez. pen., sent. n. 2658 del 2014), non è possibile desumere la responsabilità delle società controllate dalla mera esistenza del rapporto di controllo o di collegamento all'interno di un gruppo di società. Il giudice deve esplicitamente individuare e motivare la sussistenza dei criteri di imputazione della responsabilità da Reato anche in capo alle controllate: la controllante o altre società del gruppo possono rispondere ai sensi del Decreto, ma è necessario che il soggetto che agisce per conto delle stesse concorra con il soggetto che commette il Reato; insomma non è sufficiente, un generico riferimento al gruppo per affermare la responsabilità di una società ai sensi del Decreto. Maggiore è il grado di integrazione tecnico-economica e il grado di unitarietà della direzione esercitata dalla capogruppo, maggiore è il rischio che la responsabilità amministrativa ex Decreto venga estesa alle società del gruppo.

Su indicazione della Direzione, è stato richiesto alle società controllate l'adozione del Codice Etico, del Modello 231 e degli altri sistemi di compliance aziendale, in linea con quelle adottate dalla Capogruppo.

1.13 Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene (oltre all'apertura di un processo *ad hoc* nel quale l'ente viene parificato alla persona fisica imputata; v. *infra*) mediante:

la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società; e

il sindacato di idoneità sul modello di organizzazione, gestione e controllo adottato.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello di organizzazione, gestione e controllo a prevenire i Reati, indipendentemente dalla possibile revisione dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, è condotto secondo il criterio della c.d. "*prognosi postuma*".

Il giudizio di idoneità, in altre parole, è formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

CAPITOLO 2

ELEMENTI DEL MODELLO DI *GOVERNANCE* E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DEL GRUPPO DBA

2.1 Il Gruppo DBA

La Società è parte di un gruppo di società, al vertice del quale è posta DBA Group S.p.A. (di seguito, "**Capogruppo**"), con competenze complementari nelle seguenti materie:

- a) consulenza, anche di tipo strategico, per la verifica, il controllo, la gestione e per lo sviluppo di progetti, prodotti e attività ascrivibili a settori specifici dell'infrastruttura tecnologica quali datacenter e infrastrutture di continuità fisica, elettrica, raffreddamento, sicurezza operativa, controllo, nonché di infrastrutture di information communication technology (ICT), telecomunicazioni, reti in fibra ottica e radio per connessioni telematiche;
- b) la prestazione di servizi commerciali, consulenza, progettazione e lo studio di marketing, per conto proprio e/o di terzi, sia direttamente, sia con l'ausilio di terzi nei settori connesse con l'oggetto sociale;
- c) l'ottenimento delle licenze, concessioni, permessi ed altre autorizzazioni necessarie ed utili per realizzare, acquistare, possedere, gestire e mantenere infrastrutture in generale;
- d) la costruzione, il commercio, l'installazione, la gestione, la manutenzione e l'adeguamento di infrastrutture di qualsiasi specie inerenti all'oggetto sociale, ecc..

Nell'Allegato 2 viene riportata l'organizzazione societaria e funzionale aggiornata ed in vigore della Società.

2.4 Gli assetti istituzionali: organi e soggetti

Assemblea dei Soci

L'assemblea delle Società rappresenta l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i Soci anche non intervenuti o dissenzienti.

Consiglio di Amministrazione

Secondo quanto stabilito dall'atto costitutivo, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione.

Al Consiglio d'Amministrazione spettano, in via esclusiva, i più ampi poteri circa la gestione della Società senza distinzione e/o limitazione per atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge e ferme restando le competenze esclusive dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio d'Amministrazione esercita i propri poteri e svolge le proprie attività in base alle norme di legge ed a quanto stabilito nello statuto della Società.

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, al Vicepresidente (nei limiti individuate nell'atto di nomina), ai consiglieri delegati (nei limiti dei loro poteri di gestione).

Revisore e/o Collegio Sindacale

Il Revisore e/ il Collegio Sindacale, ove nominato, controlla che l'operato degli amministratori sia svolto in conformità alle leggi applicabili, allo Statuto e con il rispetto dei principi di corretta amministrazione. Il Collegio Sindacale vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il controllo contabile del bilancio della Società e del bilancio consolidato del Gruppo DBA è affidato ad una società di revisione iscritta presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2.6 Procure e deleghe

In seguito alla più recente revisione dell'organizzazione societaria, la società ha conferito specifiche deleghe ai Consiglieri Delegati per l'esecuzione di determinate attività, tra cui - a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) stipula di contratti con clienti per l'importo massimo stabilito nella delibera di nomina;
- 2) gestione dei rapporti commerciali;
- 3) gestione dei dipendenti e dei collaboratori;
- 4) acquisto di beni e servizi;
- 5) gestione dei pagamenti entro determinati importi;
- 6) gestione dei rapporti con le banche.

2.7 Certificazioni e accreditamenti

Non presenti.

2.8 Il contratto infragruppo

La Società ha sottoscritto con le altre società facenti parte del Gruppo DBA un "Accordo Quadro per la prestazione di servizi infragruppo" al fine di disciplinare i reciproci diritti ed obbligazioni relativi all'affidamento alla capogruppo della prestazione dei seguenti servizi:

- direzione generale;
- assistenza per le certificazioni ed *internal auditing*;
- assistenza per la Prevenzione e Protezione aziendale;
- assistenza e consulenza afferente all'Area Relazioni Esterne e Comunicazioni;

- assistenza e consulenza per il controllo di gestione, Amministrazione Finanza e Controllo e *General Spending*;
- assistenza e consulenza afferente all'area *Marketing Strategico*;
- Direzione Commerciale;
- assistenza e consulenza afferente all'area delle Risorse Umane.

CAPITOLO 3

ARTICOLAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3 Risk assessment e gap analysis

3.1 Premessa

L'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del Decreto e la sua efficace e costante attuazione, rappresenta un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione dei Reati, ed è inoltre un atto di responsabilità sociale della Società (così come di tutte le società appartenenti al Gruppo DBA) da cui scaturiscono benefici per tutti i portatori di interessi, quali Soci, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti della Società.

Il Gruppo DBA, infatti, intende promuovere e consolidare al proprio interno una cultura di trasparenza, integrità e controllo nell'esercizio delle attività aziendali, nella convinzione che l'assoluto rispetto di questi valori rappresenti una premessa indispensabile ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali di eccellenza.

Anche alla luce di quanto sopra, la Società ha inteso avviare un progetto estensivo focalizzato a adottare il Modello, in conformità e coerenza con le policy e i controlli già radicati nel Gruppo DBA.

Il lavoro svolto dal *team* di professionisti esterni e dal personale interno alla Società, pertanto, consistito **(i)** nell'analisi delle *policy* e del sistema dei controlli già esistenti nell'ambito del Gruppo DBA, **(ii)** nella revisione e integrazione delle Procedure interne per renderle più incisive, più chiare ed organizzate, **(iii)** nella nomina dell'Organismo di Vigilanza e nella adozione di un sistema sanzionatorio efficace e stringente e **(iv)** nell'elaborazione, stesura e adozione del presente Modello.

3.2 Oggetto e scopo del Modello

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il modello di organizzazione, gestione e controllo come un elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di ulteriore sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, in Italia e all'estero, affinché tengano, nell'espletamento delle proprie attività, una condotta in linea con le previsioni del Decreto, e tale da prevenire il rischio di commissione dei Reati.

La Società, nell'intento di assicurare, a tutela della propria posizione e immagine, condizioni di correttezza, integrità e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno, come già anticipato, (i) attuare un programma di analisi dei propri strumenti organizzativi di gestione e controllo, (ii) verificare la corrispondenza delle Procedure aziendali già esistenti alle finalità previste dal Decreto e (iii) procedere all'attuazione del Modello ai sensi di quanto previsto dalla legge.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che il Modello stesso - che riassume ed integra l'insieme di regole e Procedure interne già presenti e che saranno successivamente introdotte - possa costituire un valido e più efficace strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nella Società, affinché si attengano, nell'espletamento delle proprie attività, a comportamenti corretti, trasparenti e lineari, tali da prevenire il rischio commissione Reati.

Al termine dell'attività di mappatura delle aree/attività a rischio Reato sono stati individuati i criteri generali che hanno poi ispirato l'elaborazione del presente Modello.

Tali criteri principalmente consistono:

- a) nella previsione di sistemi di controllo interni alla Società che consentano una costante azione di monitoraggio sulle potenziali aree di attività a rischio e un tempestivo intervento per prevenire o impedire l'eventuale prosecuzione della commissione Reati;
- b) nell'individuazione di specifiche Procedure interne che siano parte integrante del Modello e che individuino i soggetti titolari delle funzioni, delle competenze e delle rispettive responsabilità;
- c) nella previsione di adeguata separazione delle funzioni, al fine di impedire che i Soggetti Destinatari del Modello possano gestire in maniera autonoma un intero processo, nonché nella definizione e nell'attribuzione di poteri autorizzativi in linea con le responsabilità assegnate;
- d) nella previsione di obblighi informativi nei confronti del Controllo Interno e dell'Organismo di Vigilanza, nonché di appositi canali informativi interni;
- e) nella adozione di un sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di violazione delle Procedure di cui al presente Modello nonché delle disposizioni del Decreto;
- f) nella previsione di programmi di formazione interna, obbligatorie per tutti i livelli aziendali, e di informazione e diffusione ai terzi sui contenuti del Decreto, sulle regole comportamentali e sulle procedure adottate dal Gruppo DBA.

In questo ambito, si richiamano di seguito i principali presidi della Società, ai quali il Modello fa riferimento:

- a) statuto della Società;
- b) Codice Etico del Gruppo DBA;
- c) sistema di deleghe di poteri e di procure;
- d) sistema disciplinare;
- e) Procedure per il regolare svolgimento delle attività aziendali;
- f) sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro e l'ambiente;
- g) documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e le relative misure di prevenzione e protezione (DUVRI).

Si consideri, peraltro, che il sistema di regole interne attualmente esistenti e adottate, nonché quelle in corso di perfezionamento, per la prevenzione della commissione di Reati, riepilogate nella parte speciale del presente Modello alla quale si rimanda, sono strumento necessario per il buon funzionamento del Modello stesso, e ne costituiscono, pertanto, una parte fondamentale.

Particolare rilevanza assume la normativa interna disciplinante le attività a rischio commissione Reati, con particolare riferimento agli aspetti attinenti alla:

- a) definizione di deleghe (poteri) e facoltà (limiti di spesa);
- b) tracciabilità delle operazioni;
- c) separazione delle funzioni;
- d) previsioni di controlli a diversi livelli.

Il Modello si propone, mediante l'individuazione delle attività "*sensibili*" a rischio di Reato e la definizione delle relative Procedure operative, di perseguire le seguenti finalità:

- a) determinare, in tutti coloro che operano nelle aree in cui si effettuano attività "*sensibili*", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società;
- b) ribadire che tali forme di comportamento illecito sono condannate sia dalla Società che dal Gruppo DBA in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico/sociali cui la Società intende attenersi nel perseguimento del proprio oggetto sociale;
- c) consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio attivato dall'Organismo di Vigilanza sulle aree a rischio di commissione Reati, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare il compimento dei Reati stessi.

In tale ottica, il Modello presuppone:

- a) un'attività di sensibilizzazione e di formazione dei Soggetti Destinatari del Modello ai fini della diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali in vigore nella Società;
- b) il costante aggiornamento della mappatura delle attività "*sensibili*" e delle unità organizzative a maggior rischio di commissione delle fattispecie di reato in parola;
- c) l'istituzione di apposito organismo di vigilanza e l'attribuzione allo stesso di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, nonché la messa a disposizione dell'organismo stesso di risorse aziendali adeguate e proporzionate ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente attendibili;
- d) la tracciabilità delle operazioni "*sensibili*";
- e) il rispetto del principio della separazione delle funzioni;

- f) la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- g) il costante aggiornamento del Modello, a seguito delle modifiche legislative di volta in volta intervenute.

3.3 **La costruzione del Modello**

Il Progetto è articolato nelle quattro fasi sinteticamente riassunte come segue:

- a) **Fase 1 - Inizio Progetto:** (i) raccolta delle informazioni preliminari e analisi della documentazione necessaria alla comprensione della struttura dei processi e delle attività della Società, (ii) riunioni con il *management* della Società al fine di illustrare il Progetto;
- b) **Fase 2 - Aree di rischio:** (i) identificazione e analisi in dettaglio delle aree a rischio commissione Reato, (ii) interviste ai *Key Officers*, (iii) identificazione e/o implementazione dei controlli a presidio al fine di mitigare la commissione Reati (*as-is analysis*).
- c) **Fase 3 - Gap Analysis e Action Plan:** (i) identificazione dei *gap* con riferimento ai requisiti richiesti dal Decreto, (ii) definizione di uno specifico piano di azione a rimedio dei *gap*.
- d) **Fase 4 - Modello:** predisposizione della bozza del Modello sulla base di quanto analizzato e/o effettuato nelle Fasi 1, 2 e 3.

Di seguito vengono esposte le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del Progetto.

3.3.1 **Individuazione dei processi e delle Aree di rischio (Fasi 1 e 2).**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra i requisiti del modello di organizzazione, gestione e controllo delle società, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "*sensibili*" (di seguito, "**Attività Sensibili**" e "**Processi Sensibili**").

Scopo delle Fasi 1 e 2 è, come anticipato, l'individuazione degli ambiti aziendali oggetto dell'intervento e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili.

Propedeutico all'individuazione delle attività sensibili è stata l'analisi della struttura societaria e organizzativa della Società, e del Gruppo DBA, svolta al fine di meglio comprendere gli ambiti aziendali oggetto di analisi.

L'analisi dell'organizzazione, del modello operativo e delle procure/deleghe conferite dalla Società, hanno consentito una prima individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Tali informazioni essenziali sono state raccolte sia attraverso l'analisi della documentazione sociale che attraverso colloqui con i *Key Officers*, i quali sono stati in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi aziendali e sulle attività delle singole funzioni.

3.3.2 Rilevazione della situazione "As- Is" e Valutazione del modello di controllo in essere, Gap Analysis ed Action Plan (Fase 3)

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono stati considerati i seguenti principi di riferimento:

- a) esistenza di Procedure/linee guida formalizzate;
- b) tracciabilità delle attività tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- c) segregazione dei compiti;
- d) esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Partendo da una analisi del sistema di controllo interno della Società si è reso possibile mettere in evidenza i processi e le aree di miglioramento e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti il Modello e le relative azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

3.3.3 Redazione del Modello (Fase 4)

Scopo della Fase 4 è stato quello di definire, predisporre e redigere il Modello, nonché implementare specifiche Procedure in linea con il Decreto e la responsabilità amministrativa delle società, e ciò per ciascuna area sensibile individuata.

La realizzazione della Fase 4 è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

La Società ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di *governance* ed in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme di principi, regole e disposizioni che:

- a) incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- b) regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto.

Il Modello costituisce un sistema organico di regole e di attività di controllo volto a:

- a) assicurare condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione delle attività aziendali a tutela della reputazione e dell'immagine della Società, dei Soci e dei propri dipendenti;
- b) prevenire la commissione di Reati che potrebbero essere posti in essere sia da parte di Soggetti Apicali sia da parte dei loro sottoposti;
- c) consentire l'applicabilità della scriminante di responsabilità in caso di commissione di uno dei Reati nell'interesse o vantaggio della Società.

Il presente documento è costituito da una "Parte Generale", che contiene i principi cardine del Modello e da singole "Parti Speciali", specifiche per singola categoria di Reato contemplata nel Decreto applicabile alla Società in ragione delle attività aziendali e dei processi sensibili rilevati.


Il Modello rappresenta un "atto di emanazione dell'organo dirigente", ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto e, in quanto tale, le eventuali successive modifiche strutturali sono demandate all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.

3.4 Standard di controllo e Sistema di Controllo Interno

Il sistema di Controllo Interno è l'insieme degli "strumenti" volti a fornire ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, affidabilità delle informazioni finanziarie, rispetto delle leggi e dei regolamenti e salvaguardia dei beni aziendali (Codice di autodisciplina della Borsa allineato con la definizione del *Coso Report*).

Le componenti del Sistema di Controllo Interno sulla base del *Coso Report, Internal Control - Integrated Framework* sono:

(Fonte: Treadway Commission)



Ambiente di controllo:

Riflette gli atteggiamenti e le azioni del “*Top Management*” con riferimento al controllo interno all’organizzazione. L’ambiente di controllo include i seguenti elementi:

- a) integrità e valori etici;
- b) filosofia e stile gestionale del *management*;
- c) struttura organizzativa;
- d) attribuzione di autorità e responsabilità;
- e) politiche e pratiche del personale;
- f) competenze del personale.

Valutazione dei rischi (*Risk Assessment*):

Definizione di processi di identificazione e gestione dei rischi più rilevanti che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Attività di controllo:

Definizione di normative aziendali che assicurino una gestione strutturata dei rischi e dei processi aziendali e che consentano il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Informazione e comunicazione:

Definizione di un sistema informativo (sistema informatico, flusso di *reporting*, sistema di indicatori per processo/attività) che permetta sia ai vertici della Società che al personale operativo di effettuare i compiti a loro assegnati.

Monitoraggio:

È il processo che verifica nel tempo la qualità ed i risultati dei Controlli Interni. Il processo deve essere monitorato e le modifiche devono essere apportate laddove necessario.

Le citate componenti del Sistema di Controllo Interno sono prese a riferimento per l’elaborazione degli *standard* di controllo di riferimento del Modello.

CAPITOLO 4
ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Organismo di Vigilanza

4.1.1 Membri

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, il soggetto al quale la Società deve affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere *“un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo”*.

Tale Organismo azione agisce nel rispetto dei seguenti principi:

- a) controllo sull'effettività del Modello;
- b) vigilanza sull'adeguatezza del Modello;
- c) continuità di azione.

Di conseguenza, esso:

- a) è dotato di poteri di acquisizione e di richiesta di informazioni da e verso ogni livello e ambito operativo della Società;
- b) ha accesso a risorse finanziarie dedicate all'espletamento delle sue funzioni;
- c) segnala eventuali violazioni del Modello e verifica l'applicazione di procedimenti disciplinari ed eventuali sanzioni a carico di soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nello stesso;
- d) è indipendente da responsabilità di gestione societaria ed autonomo rispetto ai vertici aziendali.

La Società è libera di adottare un organismo di vigilanza a composizione collegiale o monocratica.

Al fine di coadiuvare la definizione e lo svolgimento delle attività di competenza e di consentire la massima adesione ai requisiti e ai compiti di legge, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di risorse specialistiche esistenti all'interno della Società (tra cui, in particolare, la funzione di *Internal Audit*) e di risorse esterne ad essa.

L'OdV possiede quindi, nel suo complesso, competenze professionali adeguate allo svolgimento dei compiti che gli sono propri.

4.1.2 Nomina, durata e sostituzione dei membri

L'Organismo di Vigilanza della Società è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione. In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione dà atto della valutazione della sussistenza dei sottoelencati requisiti dei suoi membri:

- a) professionalità, intesa come *“possesso di adeguate competenze specialistiche”*. I componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza sono scelti preferibilmente tra professionisti con esperienza maturata in ambito ispettivo, consulenziale e/o penalistico (avvocati, commercialisti, revisori, giuslavoristi, ecc.);

- b) onorabilità, intesa come assenza di cause di ineleggibilità, previste per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo⁴;
- c) autonomia e indipendenza, intese come (i) possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo; (ii) assenza di vincoli di coniugio, parentela, o affinità entro il quarto grado, con gli Amministratori e/o i componenti del Collegio Sindacale e/o i dipendenti della Società; (iii) assenza di legami con la Società derivanti da interessi economici rilevanti o di altra natura che possano generare conflitti o condizionare i doveri di controllo da esercitare ai sensi del Decreto; (iv) possibilità di relazionarsi direttamente con il vertice societario e gli organi di controllo; (v) assenza di compiti operativi; tali requisiti di autonomia e indipendenza devono essere valutati con riferimento all'OdV nel suo complesso⁵ (tuttavia, si segnala che parte della dottrina ritiene preferibile che il requisito dell'indipendenza sia posseduto da ciascun membro dell'organismo di vigilanza⁶).
- d) continuità di azione, da realizzarsi anche attraverso il supporto di risorse specialistiche esistenti all'interno della Società (tra cui, in particolare, la funzione di *Internal Audit*) e di risorse esterne ad essa. L'OdV è organismo dedito esclusivamente all'espletamento delle funzioni assegnategli e non possono, pertanto, venir ad esso attribuite ulteriori funzioni ed è dotato di risorse e *budget* adeguati.

⁴ A tale riguardo, si precisa che costituiscono cause di ineleggibilità:

- (i) l'essere indagato ovvero l'aver riportato una condanna, anche non a titolo definitivo, per uno dei reati;
- (ii) le circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile e, più precisamente, l'essere "interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.";
- (iii) l'aver subito l'adozione di misure di prevenzione da parte dell'Autorità Giudiziaria, salvo il successivo ottenimento della completa riabilitazione;
- (iv) la sentenza di condanna, passata in giudicato, per i reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria e contro la P.A., la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica.

⁵ "L'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 nella dottrina e nella giurisprudenza", E. BERTOLLI, in *rivista231*, 2009, nella parte in cui si ritiene che "i requisiti di autonomia e indipendenza [...] andranno valutati con riferimento all'ODV nella sua globalità in caso di composizione mista dell'ODV"; "Le società finanziarie. Obblighi, vigilanza e sanzioni per gli intermediari", C. RUGGIERO, Milano, 2010, nella parte in cui si ritiene che "L'indipendenza deve essere caratteristica dell'organismo nel suo complesso, non necessariamente di ogni suo componente"; "L'organismo di vigilanza 231 nelle società di capitali", A. DE NICOLA, Torino, 2015, nella parte in cui si ritiene che "Un'ulteriore precisazione in tema di indipendenza si ritiene opportuna: questa deve essere caratteristica dell'organismo nel suo complesso, non necessariamente di ogni suo componente"; "Organismo di vigilanza e sistema di controlli", P. MONTALENTI, in *Giur. Comm.* 2009, nella parte in cui si ritiene che "L'indipendenza, a mio parere, deve essere caratteristica dell'organismo nel suo complesso, non necessariamente di ogni suo componente".

⁶ "I requisiti di autonomia e indipendenza dell'organismo di vigilanza", N. PISANI, 2009, in *rivista231*, nella parte in cui si ritiene che "...è senz'altro preferibile che i requisiti di indipendenza ed autonomia siano posseduti da ciascun membro dell'ODV"; "I modelli di organizzazione, gestione e controllo nel D.Lgs. 231/2001", S. PERINI, Frosinone, 2015, nella parte in cui si ritiene che "L'indipendenza va riferita alle persone che compongono l'ODV"; "Riflessioni in tema di composizione dell'Organismo di Vigilanza", C. MANCINI, 2017, in *rivista231*, nella parte in cui si ritiene che "i componenti dell'ODV devono avere adeguati requisiti di indipendenza e di professionalità".

L'Organismo di Vigilanza eletto, al momento dell'accettazione dell'incarico, rilascia formale dichiarazione di sussistenza, in capo alla propria persona, dei sopra indicati requisiti di professionalità, onorabilità, autonomia e indipendenza.

La composizione, le modifiche e integrazioni dell'Organismo di Vigilanza sono approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il CdA garantisce autonomia e indipendenza all'Organismo di Vigilanza attraverso:

- a) il rispetto dei criteri di nomina sopra enunciati;
- b) l'attribuzione dei poteri che di seguito verranno elencati;
- c) l'attribuzione di un compenso ai suoi membri;
- d) l'approvazione annuale del *budget* di spesa da attribuire all'OdV per lo svolgimento dei propri compiti;
- e) la dotazione di strumenti idonei per poter svolgere l'attività, anche avvalendosi, se del caso, di ausili specializzati esterni.

L'OdV durerà in carica tre anni, in linea con la durata degli altri organi sociali (come richiesto anche dalla più autorevole dottrina⁷). Non è ammessa tacita *prorogatio*.

Costituirà motivo di sostituzione o integrazione della composizione dell'Organismo di Vigilanza:

- a) l'attribuzione di compiti, ruoli e/o responsabilità all'interno della struttura organizzativa aziendale non compatibili con i requisiti di "*autonomia e indipendenza*" e/o "*continuità di azione*" propri dell'Organismo di Vigilanza;
- b) la rinuncia del membro dell'Organismo di Vigilanza alla funzione aziendale e/o alla carica ricoperta da inviarsi al Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione scritta e motivata, almeno un mese prima della data in cui la rinuncia avrà effetto;
- c) la morte o la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza automatica dalla carica dell'Organismo di Vigilanza:

- (i) relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico, persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano - anche di fatto - la gestione e il controllo della Società, sindaci della Società e la società di revisione nonché gli altri soggetti indicati dalla legge;

⁷ "*L'organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 nella dottrina e nella giurisprudenza*", *op cit.*

- (ii) conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con società controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
- (iii) titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su società controllate;
- (iv) funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- (v) rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;
- (vi) provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "*patteggiamento*"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto;
- (vii) condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "*patteggiamento*" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- (viii) fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza di un rapporto continuativo di consulenza o di una prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale tra i componenti e la Società o le società che la controllano o le società da questa controllate o sottoposte a comune controllo, tali da compromettere l'indipendenza dei componenti stessi.

I requisiti di eleggibilità e/o le ipotesi di decadenza sono estese anche ai soggetti di cui l'OdV si avvale nell'espletamento del proprio incarico, così che l'OdV, nell'espletamento dei propri compiti, non potrà avvalersi di soggetti che versino nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza sopra menzionate.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza è ammessa solo in presenza di giusta causa. A titolo esemplificativo, costituisce giusta causa di revoca dell'OdV:

- a) il coinvolgimento in un'indagine giudiziaria avente ad oggetto uno dei Reati;
- b) l'accertato mancato rispetto delle previsioni del Modello e/o delle Procedure aziendali;
- c) l'inadempimento agli obblighi afferenti all'incarico dei membri dell'OdV quali, a titolo esemplificativo, la mancata presentazione, senza giustificato motivo, al Consiglio di Amministrazione delle relazioni dell'OdV;
- d) il mancato monitoraggio dell'implementazione del piano di formazione o del piano di controllo interno;
- e) la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio dell'incarico;
- f) l'assenza non giustificata a più di tre riunioni consecutive dell'OdV;

g) la rivelazione di informazioni riservate all'esterno della Società, senza che sussista un giustificato motivo;

h) la mancata collaborazione con gli altri membri dell'OdV o l'ostacolo all'attività dell'OdV stesso.

La delibera di revoca dell'Organismo di Vigilanza da parte del Consiglio di Amministrazione della Società deve essere espressamente approvata dal Collegio Sindacale e deve contenere adeguata motivazione delle ragioni della revoca.

4.1.3 Compenso e capacità di spesa

Il compenso dell'Organismo di Vigilanza è fissato dal CdA al momento della nomina.

L'Organismo è dotato di autonoma capacità di spesa, commisurata ai compiti da svolgere, sulla base del *budget* assegnatogli dal CdA con cadenza annuale su proposta dell'OdV stesso e del quale l'OdV potrà richiedere l'aggiornamento in qualunque momento con richiesta motivata al CdA; tale capacità potrà essere esercitata per le esigenze derivate dall'espletamento dei compiti assegnati ed ogniqualvolta l'OdV decida di avvalersi di servizi o di professionisti esterni al fine di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento, nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto.

4.1.4 Regole di funzionamento e convocazione

L'Organismo di Vigilanza riferisce al CdA e, una volta costituito, provvede a dotarsi di proprie regole di organizzazione e funzionamento che integrano il presente Modello.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno verranno disciplinati, tra l'altro, i seguenti profili:

- a) la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- b) la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- c) l'attività connessa alla vigilanza e al monitoraggio circa l'informazione e la formazione dei Soggetti Destinatari del Modello;
- d) la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- e) il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (ad es., convocazione e decisioni dell'Organismo, verbalizzazione delle riunioni, ecc.) nonché compiti e attribuzioni del Segretario.

L'Organismo si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale; se necessario, può programmare verifiche più frequenti.

L'Organismo potrà essere convocato in qualsiasi momento dal CdA, dalla funzione di *Internal Audit*, nonché dal Collegio Sindacale per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Viene redatto il verbale di ciascuna seduta; deve essere curata la custodia e l'aggiornamento dei libri e l'archivio dell'OdV.

Per un miglior coordinamento delle attività di vigilanza e per un più efficace scambio di informazioni, alle riunioni dell'Organismo, alle quali può essere presente la funzione di *Internal Audit*, possono essere invitati anche gli Esponenti Aziendali e i membri del Collegio Sindacale, nonché il Responsabile della Sicurezza.

4.1.5 Funzioni e poteri

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione svolgerà un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV posto che al CdA compete la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

All'Organismo di Vigilanza è attribuito il compito di vigilare con autonomi poteri di controllo e iniziativa:

- a)** sull'attività di diffusione del Modello all'interno della Società e di informazione nei confronti dei soggetti esterni (fornitori, consulenti, collaboratori).

A tal fine, l'OdV:

a.1) promuove idonee iniziative per la diffusione, l'informazione e la comprensione del Modello;

a.2) predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;

a.3) riscontra con l'opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello.

- b)** sull'attività di formazione sui contenuti del Decreto e del Modello nei confronti di tutto il personale della Società.

A tal fine, l'OdV:

b.1) definisce, insieme al *management* della Società, **(i)** i programmi di formazione per il personale dipendente e **(ii)** il contenuto delle comunicazioni periodiche agli organi sociali, al personale dipendente e ai collaboratori esterni, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto;

b.2) verifica la completa attuazione dei piani di formazione sul Decreto e sul Modello.

- c)** sull'osservanza e sul funzionamento delle prescrizioni del Modello da parte di Soggetti Destinatari.

A tal fine, l'OdV:

c.1) attiva le Procedure di controllo e verificare che le stesse siano adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto;

- c.2)** dispone periodicamente verifiche su determinate operazioni, processi o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività "sensibili";
 - c.3)** si coordina con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività "sensibili". A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere tenuto costantemente informato dagli Organi Sociali e dai responsabili delle unità operative in merito agli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la società al rischio di commissione dei Reati;
 - c.4)** effettua verifiche relative al grado di conoscenza acquisito dal personale dipendente rispetto alle ipotesi di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 e al Modello adottato, anche tramite interviste a campione;
 - c.5)** attiva indagini interne, anche con l'eventuale collaborazione delle strutture aziendali, per la raccolta, l'elaborazione e la conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello e per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello stesso;
 - c.6)** segnala alla direzione aziendale e/o all'Organo Sociale competente nonché al responsabile dell'Ufficio Personale l'eventuale violazione accertata, affinché vengano applicate le sanzioni previste dallo specifico sistema disciplinare.
- d)** sulla reale efficacia ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale, ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati, nonché sull'opportunità di aggiornamento del Modello e delle relative procedure, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, l'OdV:

- d.1)** svolge ricognizioni dell'attività aziendale ai fini di un aggiornamento periodico della mappatura delle attività a rischio Reato e dei relativi Processi Sensibili;
- d.2)** esprime periodicamente, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, una valutazione sull'adeguatezza del Modello, rispetto alle prescrizioni del Decreto, nonché sull'operatività dello stesso (presentando apposita relazione al CdA);
- d.3)** verifica periodicamente l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;
- d.4)** collabora con le altre unità organizzative interessate, proponendo agli organi competenti (CdA) eventuali correzioni e adeguamenti;
- d.5)** cura l'aggiornamento del Modello, proponendo al CdA o alle direzioni aziendali eventualmente competenti, se del caso, le modifiche necessarie per il suo aggiornamento, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o

di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale, specialmente in relazione al progresso scientifico e tecnologico e/o di riscontrate significative violazioni del Modello.

e) sulla gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV:

A tal fine, l'OdV:

e.1) verifica il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di *reporting* inerenti al rispetto del Modello;

e.2) esamina e valuta tutte le informazioni e/o segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello;

e.3) informa gli organi competenti in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;

e.3) segnala agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili verificando che venga comminata una sanzione adeguata rispetto al caso concreto;

e.4) in caso di controlli da parte della PA, o delle forze dell'ordine, fornisce il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Resta fermo, altresì, che:

(i) l'Organismo di Vigilanza deve verificare l'effettiva attivazione di procedimenti sanzionatori ogniqualvolta vengano accertati casi di violazione del Modello, delle Procedure o del codice etico della Società;

(ii) nell'espletamento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza ha - inoltre - i seguenti poteri e doveri:

- assume informazioni da qualsiasi struttura e/o persona della Società;
- accede a tutti i documenti aziendali, gli archivi ed i documenti della Società, anche avvalendosi della funzione di *Internal Audit*, per effettuare accertamenti e verifiche presso qualunque unità organizzativa, anche al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario in merito ai Processi Sensibili meglio elencati nelle Parti Speciali del Modello. Accertamenti in tal senso possono essere disposti anche con la collaborazione del Collegio Sindacale.

4.2 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

4.2.1 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente in merito all'attuazione del Modello, alle risultanze delle proprie attività di verifica e controllo, nonché al verificarsi di eventuali aspetti critici e alla necessità di interventi correttivi. Sono previste distinte linee di *reporting*:

L'Organismo di Vigilanza:

- (i) si coordina su base continuativa con il Consiglio di Amministrazione;
- (ii) riporta periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sulla attività compiuta e sull'esito della stessa. Inoltre, l'OdV comunica immediatamente il verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, modifiche legislative al Decreto, ecc.) nonché le segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza;
- (iii) presenta una relazione scritta annuale al Consiglio di Amministrazione che deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni:
 - a) la sintesi delle attività svolte nel periodo e un piano delle attività previste per il periodo successivo;
 - b) la gestione finanziaria del *budget* assegnato;
 - c) eventuali problematiche o criticità che siano scaturite nel corso dell'attività di vigilanza, anche relative alle Procedure operative di attuazione del Modello;
 - d) il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni, ivi incluso quanto direttamente riscontrato, in ordine a presunte violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative Procedure di attuazione nonché alla violazione delle previsioni del Codice Etico e/o del Decreto, nonché l'esito delle conseguenti verifiche effettuate;
 - e) qualora non oggetto di precedenti ed apposite segnalazioni:
 - le azioni correttive da apportare al fine di assicurare l'efficacia e/o l'effettività del Modello, ivi incluse quelle necessarie a rimediare alle carenze organizzative o procedurali accertate ed idonee ad esporre la Società al pericolo che siano commessi Reati, inclusa una descrizione delle eventuali nuove attività sensibili individuate;
 - sempre nel rispetto dei termini e delle modalità indicati nel Sistema Sanzionatorio adottato dalla Società ai sensi del Decreto, l'indicazione dei comportamenti accertati e risultati non in linea con il Modello, con contestuale coordinamento con la direzione aziendale e/o con l'organo sociale competente nonché con il responsabile dell'ufficio del personale affinché venga proposta la sanzione più opportuna nei confronti del responsabile della violazione ovvero della funzione e/o del processo e/o dell'area interessati;
 - f) informativa in merito all'eventuale commissione di Reati ed eventuali nuove attività nell'ambito delle quali può essere commesso uno dei Reati;
 - g) i provvedimenti disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento alle violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative Procedure di attuazione nonché alle violazioni delle previsioni del Codice Etico;

- h) la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo e/o significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa che richiedono un aggiornamento del Modello;
- i) la segnalazione dell'eventuale situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di un membro dell'OdV;
- j) le eventuali proposte di aggiornamento del Modello.

Oltre a tali flussi informativi, l'Organismo di Vigilanza ha il dovere di segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione fatti, circostanze o carenze organizzative riscontrate nell'attività di vigilanza che evidenzino la necessità o l'opportunità di modificare o integrare il Modello.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza, affinché li informi in merito alle attività di competenza e potrà a sua volta presentare richiesta di audizione agli organi sociali ogni qualvolta lo ritenga opportuno, per riferire in merito al Modello o a tematiche connesse con lo stesso.

Gli incontri con gli organi sociali cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

4.2.2 Informativa verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello e/o del Decreto e/o del Codice Etico e/o di qualsiasi procedura aziendale e che, più in generale, sono rilevanti ai fini della migliore efficacia ed effettività del Modello.

Tutti i Soggetti Destinatari del Modello comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare, i *Key Officers* devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza: (i) alle scadenze preventivamente concordate, i c. d. "*flussi informativi*", ossia l'elenco delle operazioni/transazioni che ricadono nelle attività "sensibili" previste dal Modello della Società; (ii) eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili. Inoltre, qualora riscontrino ambiti di miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione degli *standard* di controllo definiti nel presente Modello, provvedono a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza tali circostanze.

Le informative e segnalazioni verso l'OdV possono riguardare tutte le violazioni del Modello, anche solo presunte, e fatti, ordinari e straordinari, rilevanti ai fini dell'attuazione e dell'efficacia dello stesso.

In particolare:

a) *quanto agli obblighi di informativa che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello o la commissione di Reati*, devono essere trasmesse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, all'Organismo di Vigilanza le informative concernenti:

- la pendenza di un procedimento penale a carico dei dipendenti e le segnalazioni o le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario per uno dei Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali e/o unità operative nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere notizie relative all'effettiva attuazione del Modello, nonché fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme di cui al Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti, e le eventuali sanzioni irrogate, in relazione a fattispecie previste dal Decreto, ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi degli appalti pubblici, corredati della documentazione e corrispondenza relativa alle modalità di conclusione del contratto e al successivo svolgimento del rapporto contrattuale;
- la documentazione relativa ai contratti di consulenza conferiti dal Consiglio di Amministrazione a consulenti esterni;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, o PA in generale, in merito allo svolgimento d'indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- eventuali segnalazioni concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- ogni informazione relativa a eventuali contestazioni, verbali di accertamenti, prescrizioni emanate dagli organi di vigilanza di cui all'art. 13 del Decreto nei confronti della Società o dei Soggetti Destinatari del Modello.

b) *quanto agli obblighi di informativa relativi all'attività della Società, che possono incidere sull'espletamento da parte dell'Organismo di Vigilanza dei compiti ad esso assegnati*, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, almeno e senza che ciò costituisca limitazione, le informative concernenti:

- i rapporti, preparati nell'ambito della loro attività, dai responsabili interni nominati dalla Società;
- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi, nonché delle Procedure aziendali vigenti;
- gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;

- il bilancio annuale, corredato della nota integrativa;
 - le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale e dei soggetti incaricati del controllo contabile della Società, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta.
- c) *quanto alle segnalazioni di violazioni del Modello*, devono essere segnalate in forma scritta all'Organismo di Vigilanza tutte le violazioni o sospette violazioni delle regole previste dal Modello. A tale ultimo proposito, si segnala che - a seguito delle recenti modifiche all'art. 6 del Decreto, operate dalla L. 30 novembre 2017 n. 179 in materia del c.d. "*whistleblowing*"⁸ - le società devono adottare, e i rispettivi modelli di organizzazione gestione e controllo prevedere -
- uno o più canali che consentano ai Soggetti Destinatari del Modello, di presentare, a tutela dell'integrità della società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello della Società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione⁹;
 - almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
 - il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

⁸ Il "*whistleblower*" (letteralmente, "*soffiatore nel fischiello*") è il lavoratore che, durante l'attività lavorativa all'interno di un'azienda, rileva una possibile anomalia, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la stessa reputazione dell'impresa/ente pubblico/fondazione; per questo decide di segnalare. Il "*whistleblowing*" è uno strumento legale per informare tempestivamente eventuali tipologie di rischio: pericoli sul luogo di lavoro, frodi all'interno, ai danni o ad opera dell'organizzazione, danni ambientali, false comunicazioni sociali, negligenze mediche, illecite operazioni finanziarie, minacce alla salute, casi di corruzione o concussione e molti altri ancora.

⁹ L'art. 6 del Decreto, nella nuova formulazione, prevede altresì che **(i)** l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'*Ispettorato nazionale del lavoro*, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale, e che **(ii)** il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice Civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Ciascuna segnalazione dovrà essere sufficientemente circostanziata e dovrà evidenziare tutte le informazioni necessarie e sufficienti ad identificare i termini della violazione, al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di attivarsi tempestivamente e in modo efficace nelle attività di indagine.

Le segnalazioni possono pervenire all'Organismo di Vigilanza sia in forma cartacea, sia in forma elettronica (in pieno adempimento al citato nuovo articolo 6 del Decreto in materia di *whistleblowing*¹⁰); a tal proposito, è stata creata una casella di posta elettronica dedicata (odv.dbaprogetti@dbagroup.it), visibile esclusivamente ai membri dell'OdV, che deve essere divulgata a tutti i Soggetti Destinatari del Modello.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a) l'Organismo di Vigilanza svolge tempestivamente le opportune indagini e valuta, discrezionalmente e sotto la sua responsabilità, le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi;
- b) le determinazioni in ordine all'esito dell'accertamento devono essere motivate per iscritto;
- c) nel caso in cui la segnalazione abbia ad oggetto l'operato dell'OdV, la stessa dovrà essere inviata al Presidente del Collegio Sindacale e al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza tempestivamente valuta, discrezionalmente e sotto la sua responsabilità, le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi¹¹;

L'obbligo di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza ritenga non fondata la segnalazione, la stessa verrà archiviata e delle ragioni dell'archiviazione verrà data adeguata motivazione. Nel caso di segnalazioni false, improprie o caluniose, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare le direzioni aziendali competenti per gli opportuni provvedimenti.

¹⁰ "Mediante la regolamentazione delle modalità di adempimento all'obbligo di informazione non si intende incentivare il fenomeno del riporto dei c.d. rumors interni (whistleblowing), ma piuttosto realizzare quel sistema di reporting di fatti e/o comportamenti reali che non segue la linea gerarchica e che consente al personale di riferire casi di violazione di norme da parte di altri all'interno dell'ente, senza timore di ritorsioni. In questo senso l'Organismo viene ad assumere anche le caratteristiche dell'Ethic Officer, senza - però - attribuirgli poteri disciplinari che sarà opportuno allocare in un apposito comitato o, infine, nei casi più delicati al Consiglio di amministrazione". Confindustria, *Linee Guida*, cit., pag. 47.

¹¹ "Va chiarito che, le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole all'Organismo non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità e responsabilità di stabilire in quali casi attivarsi." Cfr. Confindustria, *Linee Guida*, pag. 45.

Per l'irrogazione delle relative sanzioni, l'Organismo di Vigilanza si coordinerà con la direzione aziendale e/o con l'Organo Sociale competente nonché con il responsabile dell'ufficio del personale affinché vengano individuati i provvedimenti da adottare.

L'Organismo di Vigilanza, nel corso dell'attività di indagine che segua alla segnalazione, agirà in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione e il rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fatta salva la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.

I membri dell'Organismo di Vigilanza non potranno riferire in alcun caso al di fuori della Società, salvo gli obblighi di legge, quanto appreso nell'esercizio delle proprie funzioni.

4.3 Registro delle attività - Libro delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza - Raccolta e conservazione delle informazioni

L'Organismo di Vigilanza costituisce un *dossier* contenente la documentazione delle attività svolte con particolare riferimento alle:

- a) attività di formazione intraprese dalla Società e relativi risultati, suddivisi per categoria e livello gerarchico;
- b) attività di verifica svolte, con indicazione della durata e motivazione della verifica, dell'attività sensibile e delle unità organizzative interessate, della sintesi della verifica, delle principali evidenze e degli eventuali suggerimenti;
- c) segnalazioni ricevute, suddivise per attività sensibile, con indicazione del numero di segnalazioni che hanno avuto seguito e delle strutture coinvolte;
- d) attività periodiche di aggiornamento del Modello, indicando i principali interventi eseguiti.

L'OdV, inoltre, tiene un libro delle proprie adunanze, ove, per ogni convocazione, dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- numero progressivo e anno di riferimento;
- data riunione;
- ordine del giorno;
- verbale della riunione, con evidenza delle principali decisioni assunte.

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsto nel presente Modello (e nei suoi eventuali successivi aggiornamenti) è custodito per un periodo di dieci anni nell'apposito *database* (informatico o cartaceo)

gestito dall'OdV, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

Viene consentito l'accesso al *database* ai membri del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Qualora le indagini riguardino membri dei suddetti organismi, l'accesso al suddetto *database* deve essere autorizzato dal Consiglio d'Amministrazione.

CAPITOLO 5

ELEMENTI DI STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto stabiliscono (con riferimento ai Soggetti Apicali, ai *Key Officers* e ai soggetti sottoposti alla direzione dei Soggetti Apicali) la necessaria predisposizione di *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*.

La definizione di sanzioni, commisurate alla violazione e dotate di deterrenza, applicabili in caso di violazione delle misure contenute nel Modello ha lo scopo di contribuire: (i) all'efficacia del Modello stesso, e (ii) all'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

La Società ha optato per graduazione delle sanzioni applicabili, con riferimento al differente grado di pericolosità e/o gravità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei Reati.

In particolare, la tipologia e l'entità della sanzione variano in funzione dei seguenti fattori:

- a) elemento soggettivo della condotta, a seconda che quest'ultima sia stata contraddistinta da dolo, colpa, negligenza o imperizia;
- b) rilevanza oggettiva degli obblighi violati;
- c) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica ricoperto dall'autore del comportamento, oggetto di sanzione;
- d) eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione delle regole previste dal Modello;
- e) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- f) eventuale reiterazione delle condotte sanzionabili.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 7 del Decreto, le sanzioni previste nei successivi paragrafi verranno applicate, a seconda della gravità, nei confronti dei Soggetti Destinatari del Modello che abbiano posto in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- a) mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello, dalle Procedure o dal Codice Etico;
- b) mancata diffusione ai dipendenti delle Procedure interne;
- c) mancato rispetto delle norme previste nell'ambito della normativa sulla sicurezza sul lavoro;
- d) mancata ed ingiustificata partecipazione agli incontri di formazione organizzati dalla Società sul funzionamento del Modello e, in generale, sul Decreto;
- e) mancato rispetto delle modalità di documentazione, di conservazione e controllo degli atti previsti dalle Procedure;

- f) omessa vigilanza dei superiori gerarchici sui propri sottoposti in merito all'applicazione del Modello;
- g) violazioni e/o elusioni del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza e l'*Internal Audit*.

Il presente Modello è parte integrante della normativa aziendale. Eventuali violazioni sostanziali delle singole regole di comportamento contenute nel Modello e delle correlate Procedure aziendali, costituiscono **(a)** inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, **(b)** illecito disciplinare, nonché **(c)** fatto pregiudizievole al riconoscimento di eventuali parti variabili della retribuzione e/o *bonus* e/o incentivi e saranno regolate come di seguito specificato.

L'applicazione del sistema sanzionatorio è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento penale eventualmente avviato presso l'Autorità giudiziaria competente.

5.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti della Società costituisce sempre illecito disciplinare.

La Società chiede ai propri dipendenti di segnalare le eventuali violazioni e la stessa valuta in senso positivo il contributo prestato, anche qualora il soggetto che ha effettuato la segnalazione abbia contribuito a tale violazione.

Per l'accertamento delle infrazioni concernenti il Modello, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle relative sanzioni, restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *management* della Società.

Quanto alla tipologia di sanzioni irrogabili, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le disposizioni di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970 (c.d. "**Statuto dei lavoratori**"), caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

5.3 Misure nei confronti del personale non dirigente

I comportamenti posti in essere dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello e nel Codice Etico assurgono a inosservanza di una obbligazione primaria del rapporto stesso e, conseguentemente, costituiscono illeciti disciplinari.

Per quanto riguarda i dipendenti non dirigenti occorre rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dal citato articolo dello Statuto dei lavoratori e dal CCNL degli Studi Professionali, sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

Con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse saranno adottate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed aziendali applicabili al rapporto di lavoro. In particolare, per il personale dipendente non dirigente, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- 1) richiamo verbale;
- 2) ammonizione scritta;
- 3) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
- 4) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a massimo 3 giorni;
- 5) licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso (o licenziamento per giustificato motivo soggettivo);
- 6) licenziamento senza preavviso (o licenziamento per giusta causa).

I comportamenti passibili dell'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione del Decreto sono i seguenti:

- a) Il dipendente che ometta di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle Procedure interne o violi le prescrizioni previste dal Modello e dai documenti da esso richiamati in materia di informazioni all'Organismo di Vigilanza o di controlli da svolgere o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività sensibili ai sensi e per gli effetti del Modello incorra in una lieve violazione per la prima volta delle disposizioni del Modello, e sempre che da detta violazione non scaturiscano conseguenze pregiudizievoli per la Società, è punito con la sanzione disciplinare del rimprovero verbale o scritto a seconda della gravità della violazione commessa.
- b) Il dipendente che, più volte, ometta di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle Procedure interne o violi le prescrizioni previste dal Modello e dai documenti da esso richiamati in materia di informazioni all'Organismo di Vigilanza o di controlli da svolgere o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività sensibili ai sensi e per gli effetti del Modello, adotti più volte un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, è punito con la sanzione disciplinare della multa.
- c) Il dipendente che ometta di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle Procedure interne o violi le prescrizioni previste dal Modello e dai documenti da esso richiamati in materia di informazioni all'Organismo di Vigilanza o di controlli da svolgere o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività sensibili ai sensi e per gli effetti del Modello, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, compiendo atti contrari all'interesse della Società, esponendo la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali, è punito con la sanzione disciplinare della sospensione fino a 1 giorno.

- d) Il dipendente che, nel violare le Procedure interne previste dal Modello, adottando, nell'espletamento di attività sensibili ai sensi e per gli effetti del Modello, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il dipendente che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno nelle mancanze di cui ai punti a), b) e c), è punito con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione 3 giorni.
- e) Il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività sensibili ai sensi e per gli effetti del Modello, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato, è punito con la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso (licenziamento per giustificato motivo soggettivo).
- f) Il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività sensibili ai sensi e per gli effetti del Modello, un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto, nonché il dipendente che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno delle mancanze di cui al punto d), è punito con la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso (licenziamento per giusta causa).

5.4 Misure nei confronti dei dirigenti

I dirigenti della Società, nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l'obbligo sia di rispettare sia di far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello.

In caso di segnalazione di violazione, commessa da dirigenti, delle Procedure previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento delle attività sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, l'Organismo di Vigilanza deve attivare tutte le Procedure volte ad accertare la fondatezza della segnalazione.

Nei confronti dei dirigenti l'accertamento della violazione può dar luogo all'applicazione delle misure e dei provvedimenti ritenuti più idonei nel rispetto delle disposizioni di legge, di contratto e aziendali che regolano la materia, in relazione alla gravità della violazione e dell'eventuale reiterazione, nonché in considerazione del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto tra la Società e il dirigente stesso.

Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Società e il dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento.

Sono da considerarsi sanzionabili, a titolo esemplificativo, per violazione delle disposizioni contenute del Modello i comportamenti illeciti posti in essere dal dirigente, il quale:

- a) ometta di vigilare sul personale da lui stesso gerarchicamente dipendente, affinché venga assicurato il rispetto delle disposizioni del Modello per lo svolgimento delle attività nelle aree sensibili e per le attività strumentali a processi operativi a rischio di Reato;
- b) non provveda a segnalare mancate osservanze e/o anomalie inerenti all'adempimento degli obblighi di cui al Modello, qualora ne abbia notizia, tali da rendere inefficace il Modello con conseguente potenziale pericolo per la Società di irrogazione di sanzioni di cui al Decreto;
- c) non provveda a segnalare all'Organismo di Vigilanza criticità inerenti allo svolgimento delle attività nelle aree sensibili, riscontrate in occasione del monitoraggio da parte delle autorità preposte;
- d) incorra egli stesso in una o più gravi violazioni alle disposizioni del Modello, tali da comportare la commissione dei reati contemplati nel Modello, esponendo così la Società all'applicazione di sanzioni ex Decreto.

5.5 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

Nel caso di compimento di Reato, anche solo ipotizzato dall'Autorità Giudiziaria, o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o relative Procedure operative da parte degli Amministratori o dei Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative e provvedimenti, anche ai sensi della vigente normativa societaria, ivi compresa, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

In casi di gravi violazioni da parte di un Amministratore, non giustificate e/o non ratificate dal Consiglio di Amministrazione, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dello stesso.

Se del caso, la Società agirà per il risarcimento del danno.

In caso di inerzia degli organi competenti, sarà compito dell'Organismo di Vigilanza richiedere l'intervento dell'assemblea dei Soci.

5.6 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In ipotesi di negligenza e/o imperizia dell'Organismo di Vigilanza nel vigilare sulla corretta applicazione del Modello e sul suo rispetto e nel non aver saputo individuare casi di violazione allo stesso, definendo le necessarie azioni correttive, il Consiglio di Amministrazione assumerà gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria.

5.7 Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società

La violazione da parte di *partner* commerciali, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società per lo svolgimento di attività ritenute sensibili delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei Reati da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti/accordi/lettere d'incarico.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte della Società pena la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatta salva la facoltà di richiesta del risarcimento qualora le suddette violazioni possano arrecare danni concreti alla Società.

A tal fine, il Modello e/o la comunicazione dell'avvenuta adozione e delle previste sanzioni disciplinari dovrà essere consegnato a tutti i *partner* commerciali, i consulenti, i collaboratori esterni o gli altri soggetti aventi rapporti contrattuali con le Società, con apposita accompagnatoria firmata per ricevuta e presa d'atto.

In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la facoltà della Società di risolvere il contratto. Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

CAPITOLO 6

PRINCIPI GENERALI DELLA FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 Premessa

È data ampia divulgazione, all'interno ed all'esterno della Società, dei contenuti nel Modello. Secondo le Linee Guida di Confindustria, la comunicazione e la formazione del personale su quanto previsto dal Decreto e dal Modello adottato nelle sue diverse componenti (mappatura delle aree/attività a rischio di reato, normativa e/o Procedure che regolamentano le attività sensibili, Organismo di Vigilanza, flussi informativi e segnalazioni da parte e all'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, Codice Etico, ecc.) sono importanti requisiti dell'attuazione del Modello, come specificamente prescritto dal Decreto. La Società si impegna, pertanto, a facilitarne e promuoverne la conoscenza e la comprensione da parte dei *Key Officers*, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e dei ruoli all'interno della Società e a rispettare e ad applicare il Modello nonché a partecipare in modo proattivo nel mantenerne i Soggetti Destinatari informati.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di *"promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello"* e di *"promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del [Decreto], sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali"*.

6.2 Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a: **(i)** acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello; **(ii)** conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; **(iii)** contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso, nonché violazioni del Modello (anche ai sensi della disciplina in materia di *whistleblowing*).

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società promuove la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello e delle Procedure.

Ai dipendenti e ai nuovi assunti viene consegnata copia del Modello e copia del Codice Etico o viene garantita la possibilità di consultarli per esempio direttamente sull'*Intranet* aziendale in un'area dedicata. In ogni caso, per i dipendenti che non hanno accesso alla rete *Intranet*, tale documentazione viene messa a loro disposizione con mezzi alternativi quali ad esempio l'allegazione al cedolino paga o con l'affissione nelle bacheche aziendali.

Idonei strumenti di comunicazione sono adottati per aggiornare i destinatari del presente paragrafo circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

6.3 Componenti degli organi sociali e soggetti con funzioni di rappresentanza della Società

Ai componenti degli organi sociali, ai *Key Officers* e ai soggetti con funzioni di rappresentanza (procuratori) della Società è resa disponibile copia cartacea della versione integrale del Modello e del Codice Etico al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei principi in essi contenuti.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornarli circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

6.4 Altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (ad esempio: consulenti, procuratori d'affari e altri collaboratori autonomi) con particolare riferimento a quelli che operano nell'ambito di attività ritenute sensibili ai sensi del presente Modello.

A tal fine la Società determina:

- a) le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società, ai quali è opportuno applicare, in ragione della natura dell'attività svolta, le previsioni del Modello;
- b) le modalità di comunicazione del Modello e del Codice Etico ai soggetti esterni interessati e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in essi contenute in modo da assicurarne l'effettiva conoscenza.

6.5 Formazione sul Modello

Al fine di garantire l'effettiva conoscenza del Modello, una volta che è stato diffuso e consegnato, e sensibilizzare il personale sul rispetto della normativa e sull'osservanza dei principi e delle Procedure in esso contenute, devono essere previste specifiche attività formative definite all'interno di apposito e organico piano formativo. Tale piano formativo dovrà essere articolato attraverso specifiche attività (ad esempio, corsi, seminari, ecc...) a cui è posto l'obbligo di partecipazione. Tali iniziative dovranno essere differenziate, in relazione ai contenuti e alle modalità di diffusione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

La partecipazione alle attività di formazione previste dal suddetto piano formativo rappresenta una condizione essenziale non solo a garanzia dell'effettiva attuazione del Modello, ma anche ai fini della corretta osservanza dello stesso, anche in relazione a quanto previsto dal sistema sanzionatorio (di cui al capitolo 5 del presente Modello).

La formazione è obbligatoria per tutti i livelli aziendali. Deve essere rilevata attestazione di frequenza dei corsi.

È compito dell'Organismo di Vigilanza pianificare adeguatamente, con la funzione aziendale preposta, l'attività di formazione dei dipendenti e del *management* della Società sui contenuti del Codice Etico, del Modello e delle relative Procedure operative, sulle modalità di attuazione ad esse relative, sul livello di rischio di ogni singola area aziendale e sul sistema sanzionatorio previsto in caso di mancata osservanza dei suddetti documenti di *governance* aziendali.

La formazione ed i relativi contenuti devono essere articolati secondo moduli distinti per Soggetti Destinatari in relazione al livello e ruolo organizzativo:

- a) per **responsabilità** (dirigenti, responsabili di struttura organizzativa, risorse con deleghe specifiche, altri dipendenti), anche da erogare secondo una logica "a cascata", al fine di garantire adeguato e pervasivo processo di trasmissione della conoscenza;
- b) per **ruolo professionale** in relazione alle attività svolte, con particolare riguardo ai ruoli che svolgono attività specifiche o "sensibili" ai sensi del Decreto (componenti dell'Organismo di Vigilanza e collaboratori, ruoli di controllo interno, controllo dei rischi operativi, ecc.);
- c) **neoassunti e nuovi incarichi**: particolare attenzione deve essere dedicata sia ai nuovi assunti (deve essere previsto modulo formativo in materia da includere nel set formativo iniziale obbligatorio), sia al personale destinato a ricoprire nuovi incarichi/ruoli, in particolare se relativi a ruoli/attività specifiche o "sensibili".

La formazione deve prevedere i seguenti contenuti:

- una **parte comune** per tutti i Soggetti Destinatari, avente ad oggetto la normativa di riferimento, il Modello e il suo funzionamento;
- una **parte speciale**, con riferimento a specifici e ben determinati ambiti operativi. Essa deve essere finalizzata a diffondere la conoscenza dei Reati, le fattispecie configurabili e i presidi specifici delle aree di competenza dei singoli operatori.

I contenuti formativi devono essere opportunamente aggiornati in relazione alle evoluzioni della normativa e del Modello; nel caso di aggiornamento significativo della normativa di riferimento, la formazione deve prevedere le necessarie integrazioni.

È compito dell'Organismo di Vigilanza verificare la completa attuazione del piano di formazione, raccogliere le evidenze relative all'effettiva partecipazione ai corsi e conservarle negli appositi archivi, nonché monitorare il livello di recepimento del Modello effettuando controlli periodici sul grado di conoscenza da parte dei dipendenti del Decreto, del Modello e delle Procedure aziendali.

CAPITOLO 7

CRITERI GENERALI L'ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO O ADEGUAMENTO DEL MODELLO

7.1 Premessa

In ragione della complessità della struttura organizzativa, di cui si è tenuto conto nel Modello, l'aggiornamento o l'adeguamento del Modello si articolano nella predisposizione di un Programma di recepimento delle innovazioni.

Il Programma è predisposto in tutte le occasioni in cui sia necessario procedere a interventi di aggiornamento e adeguamento del Modello (cfr. art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto). Esso individua le attività necessarie per realizzare l'efficace recepimento dei contenuti del Modello con definizione di responsabilità, tempi e modalità di esecuzione.

7.2 Casi e criteri di definizione del Programma

Si rende necessario procedere ai sopra citati interventi e, quindi, alla predisposizione del Programma in occasione:

- a)** dell'introduzione di novità legislative nel Decreto (gli interventi, in tale ipotesi, sono definiti "prime attuazioni");
- b)** di casi significativi di violazione del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo che mostrino sensibili mancanze o qualora vi siano importanti cambiamenti all'interno della struttura organizzativa o dei settori di *business* all'interno dei quali la Società, o il Gruppo DBA in generale, svolgono la propria attività (gli interventi, in tali ipotesi, sono definiti "adeguamento");
- c)** della necessità di provvedere alla revisione periodica del Modello per assicurare la continuità del mantenimento in efficacia, anche in relazione all'evoluzione della Società (gli interventi, in tale ipotesi, sono definiti "aggiornamento"); l'aggiornamento deve essere effettuato in forma ciclica e continuativa in modo che il ciclo sia completato ogni tre - cinque anni, a seconda degli sviluppi normativi e delle modifiche.

Tali processi hanno il compito di garantire l'efficacia del Modello a fronte di modifiche normative o della Società ed eventualmente rimediare a qualsiasi mancanza del Modello stesso.

In particolare:

1. l'Organismo di Vigilanza deve comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni informazione della quale sia a conoscenza che possa determinare l'opportunità di procedere a interventi di prima attuazione, aggiornamento o adeguamento del Modello;
2. l'Organismo di Vigilanza deve predisporre e realizzare il Programma con il contributo delle funzioni aziendali competenti;
3. i risultati del Programma, e il progressivo stato avanzamento lavori, sono sottoposti al Consiglio di Amministrazione che dispone l'attuazione delle azioni di aggiornamento o di adeguamento.

L'Organismo di Vigilanza provvede a monitorare l'attuazione delle azioni disposte e informa il Consiglio di Amministrazione dell'esito delle attività.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO

PARTE SPECIALE 1

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PARTE SPECIALE 1

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. *Le fattispecie di Reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal Decreto*

Di seguito riportiamo una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto, i quali rappresentano una potenziale area di rischio per la Società.

Art. 24 del Decreto - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico		
<i>Reati richiamati</i>		
	316-bis c.p.	Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea
	316-ter c.p.	Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione europea
	356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture
	640 c.2, n.1 c.p.	Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea
	640-bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
	640-ter c.p.	Frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico
Art. 25 del Decreto - Concussione e corruzione		
<i>Reati richiamati</i>		
	314 c.p.	Peculato
	316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui
	317 c.p.	Concussione
	318 c.p.	Corruzione per un atto d'ufficio
	319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
	319-bis c.p.	Circostanze aggravanti
	319-ter c.p.	Corruzione in atti giudiziari
	319-quater c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità
	320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
	321 c.p.	Pene per il corruttore
	322 c.p.	Istigazione alla corruzione
	322-bis c.p.	Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
	323 c.p.	Abuso di ufficio
	346 bis c.p.	Traffico di influenze illecite

1.1 Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio)

Per l'identificazione delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale, nonché dei singoli Reati rilevanti, si rinvia al report del *risk assessment* effettuato, allegato al presente Modello *sub* Allegato 1.

1.2 Peculato (art. 314 c.p.)

Il Reato si configura quanto il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro [c.p. 458] o di altra cosa mobile altrui [c.c. 812, 814], se ne appropria.

1.3 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il Reato si configura quando il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità.

1.4 Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Il Reato si configura nel caso in cui, taluno, estraneo alla Pubblica Amministrazione, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi o sovvenzioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non utilizzi dette somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Tenuto conto che il momento della commissione del Reato coincide con il mancato utilizzo o la destinazione ad altri impieghi delle erogazioni, il Reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengono destinati alle finalità per cui sono stati erogati.

1.5 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Il Reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

1.6 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il Reato sanziona la frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura, o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali.

1.7 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il delitto si sostanzia nell'induzione in taluno di una falsa percezione della realtà tramite una condotta fraudolenta al fine di ottenere un ingiusto profitto. Il soggetto passivo di questo Reato è lo Stato o altro ente pubblico.

1.8 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa menzionata al precedente punto sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità Europee.

1.9 Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del d.lgs. 231/01 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

1.10 Concussione (art. 317 c.p.)

Il Reato di concussione sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità.

1.11 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il Reato di corruzione per l'esercizio della funzione sanziona il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa.

1.12 Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

Il Reato sanziona il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, o ne accetta la promessa.

1.13 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti sopra indicati sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

1.14 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 -quater c.p.)

Il Reato di induzione indebita a dare, o promettere, utilità sanziona il pubblico ufficiale, o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità.

1.15 Corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le condotte sanzionate dagli artt. 319 e 319 c.p. si applicano anche nei confronti degli incaricati di un pubblico servizio.

1.16 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il Reato di istigazione alla corruzione sanziona chiunque offra, o prometta, denaro od altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319 c.p., ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma dell'art. 322 c.p. si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma dell'art. 322 c.p. si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altre utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 c.p..

1.17 Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

L'art. 322-bis c.c. stabilisce che:

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altre utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Tale Reato si configura quando una delle condotte descritte in precedenza è compiuta nei confronti di membri della Corte penale internazionale (come introdotto dalla L. n. 237/2012 con decorrenza dal 23 gennaio 2013) o degli organi delle Comunità Europee o di Stati esteri. A riguardo è opportuno sottolineare che la corruzione rileva anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri che, secondo la legge italiana, siano riconducibili a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

1.18 Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, questo reato sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

1.19 Traffico illecito di influenze

È stato inserito all'interno dei reati sanzionati dall'art. 25 del D.Lgs. n. 231/01 anche il traffico di influenze illecite, disciplinato nell' art. 346-bis c.p., come modificato dalla legge n. 3 del 9.01.2019; viene sanzionato il soggetto che, sfruttando le relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come

prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. È sanzionato anche il soggetto che indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

2. Le attività sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. A) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei Reati.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di Reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del Decreto. Qui di seguito sono elencate le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

- *"Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi (quali autorizzazioni, licenze e permessi) necessari per l'esercizio delle attività tipiche aziendali",*
- *"Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione",*
- *"Gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici",*
- *"Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere e gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Autorità Doganali etc.)",*
- *"Gestione degli adempimenti relativi al pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, con particolare riferimento alle verifiche ispettive e ai rapporti con le autorità competenti (enti previdenziali, assicurativi etc.) e della cura degli adempimenti connessi all'amministrazione e gestione del personale",*
- *"Gestione dei contenziosi giudiziari / stragiudiziali",*
- *"Gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale con riferimento alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata";*
- *"Attività di sviluppo commerciale (partecipazione a gare/appalti/concorsi emessi da stazioni appaltanti pubbliche/private), relazioni esterne" e*
- *"Selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti".*

Sono altresì state individuate le seguenti aree da considerare “*strumentali*” a quelle sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall’esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario ed operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

- a) “*Selezione, assunzione e politiche di incentivazione del personale*”,
- b) “*Gestione dei flussi finanziari*”,
- c) “*Gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni (es. eventi sociali) e delle iniziative umanitarie e di solidarietà (es. donazioni o altre liberalità)*”,
- d) “*Approvvigionamento di beni e servizi*”,
- e) “*M&A, operazione sul capitale e destinazione dell'utile*”,
- f) “*Strategic Business Unit T&L (Transport&Logistic)*”,
- g) “*Strategic Business Unit A&B (Architectural Buildings)*”,
- h) “*Strategic Business Unit OIL&GAS*”
- i) “*Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali*”,
- j) “*Sicurezza sul lavoro*”,
- k) “*Ambient*” e,
- l) “*Privacy*”.

3. Il sistema dei controlli

Il sistema per la prevenzione dei Reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

3.1 Protocolli di controllo generali

I protocolli generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Regolamentazione:** esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante (quali procedure, policy, Linee Guida e regolamenti interni, nonché disposizioni organizzative e ordini di servizio). Esistenza di *standard* di controllo definiti nel Modello.
- **Procure e deleghe:** i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere: (i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle

soglie di approvazione delle spese; (ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Sono definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese. L'atto attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge (es. delega in materia di salute e sicurezza dei lavoratori).

- **Tracciabilità:** per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa e, in ogni caso, sono disciplinati con dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

- **Segregazione dei compiti:** il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

Inoltre, occorre altresì che: **(i)** a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati; **(ii)** i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione; **(iii)** i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Tale segregazione è garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso macro-processo aziendale, di più soggetti al fine di garantire indipendenza e obiettività dei processi. La separazione delle funzioni è attuata anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che abilitano certe operazioni solo a persone identificate ed autorizzate. La segregazione viene valutata considerando l'attività sensibile nel contesto dello specifico processo di appartenenza e tenuto conto della complessità della medesima attività.

3.2 *Protocolli di controllo specifici*

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate in precedenza, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, nell'adottare le Procedure specifiche con riferimento alle singole fattispecie di attività sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti protocolli di controllo di riferimento; al fine di attuare adeguate misure di controllo e di prevenzione, la Società ha approvato l'adozione delle seguenti Procedure interne:

Riferimenti	Procedure specifiche inserite nei sistemi di gestione integrata del Gruppo DBA
PS_MO_01_P	Procedura per la formazione del bilancio e gestione dei rapporti con sindaci, revisori e soci
PS_MO_02_P	Gestione anticipi, rimborso spese, carte di credito e rendicontazione del rimborso spese
PS_MO_03_P	Procedura per l'assunzione del personale
PS_MO_04_P	Procedura per la gestione dei contratti e del contenzioso
PS_MO_05_P	Procedura per la gestione della cassa e dei rapporti con le banche
PS_MO_06_P	Procedura per la gestione degli acquisti di beni e servizi e relativi pagamenti
PS_MO_07_P	Procedura per la pianificazione economica
PS_MO_08_P	Procedura per la chiusura economica mensile / trimestrale
PS_MO_09_P	Procedura per la gestione della privacy
PS_MO_10_P	Gestione per ATI, JV, società controllate estere
PS_MO_11_P	Segnalazione di illeciti/irregolarità (whistleblowing)
PS_MO_12_P	Gare e tender
PS_MO_13_P	Prevenzione Reati tributari
PS_MO_14_P	Sicurezza sul lavoro ex art. 30 D. Lgs. n. 81/08
PS_MO_15_P	Ambiente
PS_MO_16_P	Gestione rapporti con PA, enti ispettivi e di controllo
PS_MO_17_P	Flussi informativi con Odv
Procedure specifiche adottate da DBA Group SpA a seguito della quotazione- interamente richiamate.	
	Gestione per ATI, JV, società controllate estere
	Procedura Obblighi di comunicazione al Nomad
	Procedura di Internal Dealing
	Procedura Parti Correlate
	Procedura gestione, trattamento, comunicazione informazioni privilegiate

3.2.1 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi (quali autorizzazioni, licenze e permessi) necessari per l'esercizio delle attività tipiche aziendali

I protocolli specifici prevedono che:

- siano tenute specifiche condotte nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici. In particolare:
 - a) il processo sia svolto secondo modalità finalizzate ad assicurare la veridicità, la correttezza e la trasparenza dei dati, dichiarazioni, informazioni e chiarimenti forniti nell'ambito dell'attività sensibile all'organismo pubblico;

- b) agli incontri rilevanti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici con i rappresentanti dell'Ente preposto presenzino almeno due rappresentanti della Società;
 - c) per nessun motivo, neppure se sia a vantaggio o nell'interesse della Società, il personale dovrà elargire somme di denaro o prometterne la corresponsione per l'ottenimento di un favore altrimenti illecito o illegittimo, o comunque porre in essere comportamenti che possano configurare uno dei Reati di corruzione previsti dal Decreto;
- vengano identificate le persone autorizzate a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - vengano identificate le responsabilità, le attività e i controlli correlati alla gestione del processo di richiesta di autorizzazioni e permessi nei confronti della Pubblica Amministrazione ed alla gestione dei rapporti con i pubblici ufficiali nel corso di ispezioni/accertamenti;
 - siano predisposte informative periodiche sull'attività sensibile, sui rischi e sulla conformità ai protocolli di controllo specifici previsti dal Modello, dirette all'Organismo di Vigilanza;
 - venga effettuata una sistematica e preventiva revisione della documentazione predisposta, anche da eventuali consulenti, per la richiesta e il rinnovo di autorizzazioni;
 - venga effettuato un costante monitoraggio delle scadenze e dei rinnovi di permessi ed autorizzazioni tramite la definizione di appositi scadenziari;
 - siano redatti appositi verbali da inviare all'Organismo di Vigilanza mediante i quali segnalare qualsiasi criticità riscontrata durante le attività relative all'ottenimento di autorizzazioni, licenze e permessi necessari per l'esercizio delle attività aziendali;
 - le richieste di autorizzazioni, licenze e permessi, gli scambi di dati, informazioni, chiarimenti e documenti in genere siano formalizzati in forma scritta, adeguatamente autorizzati da parte della Società, nonché archiviati presso la competente Funzione, responsabile di garantirne la tracciabilità;
 - venga effettuata una sistematica archiviazione della documentazione relativa alla richiesta di autorizzazioni.

3.2.2 Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione

I protocolli specifici prevedono che:

- vengano identificate le persone autorizzate a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- venga effettuata una formale definizione delle responsabilità e delle modalità di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione relativamente a visite ispettive di ogni tipo;
- esistano direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici che disciplinino lo svolgimento dell'attività sensibile, con la

definizione di ruoli, responsabilità ed attività di controllo finalizzate ad assicurare la correttezza, la trasparenza e la tracciabilità dei principali rapporti con la Pubblica Amministrazione.

- per nessun motivo, neppure se sia a vantaggio o nell'interesse della Società, il personale dovrà elargire somme di denaro o prometterne la corresponsione per l'ottenimento di un favore altrimenti illecito o illegittimo, o comunque porre in essere comportamenti che possano configurare uno dei reati di corruzione previsti dal Decreto;
- agli incontri rilevanti con gli esponenti della PA presenzino almeno due rappresentanti della Società;
- siano predisposte informative periodiche sull'attività sensibile, sui rischi e sulla conformità ai protocolli di controllo specifici previsti dal Modello 231, dirette all'Organismo di Vigilanza;
- vengano trasmessi i verbali all'Organismo di Vigilanza con indicazione di qualsiasi criticità riscontrata durante la gestione delle ispezioni effettuate da funzionari pubblici;
- gli scambi di dati, informazioni, chiarimenti e documenti in genere siano formalizzati in forma scritta, adeguatamente autorizzati da parte della Società ed archiviati presso la Funzione Competente (es. Amministrazione e Finanza), responsabile di garantirne la tracciabilità;
- sia garantito che nei rapporti con il/gli *outsourcer/s* e con chiunque intrattenga relazioni di affari con la Società siano incluse in ciascun contratto/accordo specifiche clausole che prevedano:
 - a) l'obbligo di accettazione di quanto previsto dal Codice Etico e del Modello;
 - b) facoltà unilaterale della Società di risolvere il contratto in questione nel caso di violazione dei suddetti obblighi.

3.2.3 Gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici

I protocolli specifici prevedono che:

- siano tenute specifiche condotte nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici. In particolare:
 - a) il processo sia svolto secondo modalità finalizzate ad assicurare la veridicità, la correttezza e la trasparenza dei dati, dichiarazioni, informazioni e chiarimenti forniti nell'ambito dell'attività sensibile all'organismo pubblico;
 - b) agli incontri rilevanti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici con i rappresentanti dell'Ente preposto presenzino almeno due rappresentanti della Società;
 - c) per nessun motivo, neppure se sia a vantaggio o nell'interesse della Società, il personale dovrà elargire somme di denaro o prometterne la corresponsione per l'ottenimento di un favore

altrimenti illecito o illegittimo, o comunque porre in essere comportamenti che possano configurare uno dei Reati di corruzione previsti dal Decreto;

- le richieste di erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici, gli scambi di dati, informazioni, chiarimenti e rendiconti siano formalizzati in forma scritta, siano adeguatamente autorizzati da parte della Società ed archiviati presso la Funzione Amministrazione e Finanza, responsabile di garantirne la tracciabilità;
- siano predisposte informative periodiche sull'attività sensibile, sui rischi e sulla conformità ai protocolli di controllo specifici previsti dal Modello, dirette all'Organismo di Vigilanza;
- nel caso in cui si ricorra a *outsourcer*/consulenti/soggetti terzi siano incluse in ciascun contratto/accordo specifiche clausole che prevedano:
 - a) l'obbligo di accettazione di quanto previsto dal Codice Etico e del;
 - b) facoltà unilaterale della Società di risolvere il contratto in questione nel caso di violazione dei suddetti obblighi.

3.2.4 Gestione degli adempimenti relativi al pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, con particolare riferimento alle verifiche ispettive e ai rapporti con le autorità competenti (enti previdenziali, assicurativi etc.) e della cura degli adempimenti connessi all'amministrazione e gestione del personale

I protocolli specifici prevedono che:

- vengano identificate le persone autorizzate a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- gli scambi di dati, informazioni, chiarimenti e documenti in genere siano (i) effettuati in modo da garantire veridicità, correttezza e trasparenza, (ii) formalizzati in forma scritta, (iii) adeguatamente autorizzati da parte Società ed (iv) archiviati presso la Funzione Risorse Umane, responsabile di garantirne la tracciabilità;
- per nessun motivo, neppure se sia a vantaggio o nell'interesse della Società, il personale dovrà elargire somme di denaro o prometterne la corresponsione per l'ottenimento di un favore altrimenti illecito o illegittimo, o comunque porre in essere comportamenti che possano configurare uno dei Reati di corruzione previsti dal Decreto;
- agli incontri rilevanti con i rappresentanti dell'Ente preposto presenzino almeno due rappresentanti della Società;
- siano predisposte informative periodiche relativamente all'attività sensibile, sui rischi e sulla conformità ai protocolli di controllo specifici previsti dal Modello, dirette all'Organismo di Vigilanza;
- sia garantito che nei rapporti con il/gli *outsourcer*/s e con chiunque intrattenga relazioni di affari con il Gruppo DBA siano incluse in ciascun contratto/accordo specifiche clausole che prevedano:

- a) l'obbligo di accettazione di quanto previsto dal Codice Etico e del Modello;
- b) facoltà unilaterale della Società di risolvere il contratto in questione nel caso di violazione dei suddetti obblighi.

3.2.5 Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere e gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Autorità Doganali etc.)

I protocolli specifici (PS_MO_13_Prevenzione reati fiscali) prevedono che:

- le dichiarazioni, le decisioni condivise, gli scambi di dati, informazioni, chiarimenti e documenti in genere siano (i) effettuati in modo da garantire veridicità, correttezza e trasparenza, (ii) formalizzati in forma scritta, (iii) adeguatamente autorizzati da parte della Società e (iv) archiviati presso la funzione competente, responsabile di garantirne la tracciabilità;
- siano predisposte informative periodiche relativamente all'attività sensibile, sui rischi e sulla conformità ai protocolli di controllo specifici previsti dal Modello 231, dirette all'Organismo di Vigilanza;
- sia garantito che nei rapporti con il/gli outsourcer/s e con chiunque intrattenga relazioni di affari con il Gruppo DBA siano incluse in ciascun contratto/accordo specifiche clausole che prevedano:
 - a) l'obbligo di accettazione di quanto previsto dal Codice Etico e del Modello;
 - b) facoltà unilaterale della Società di risolvere il contratto in questione nel caso di violazione dei suddetti obblighi.

3.2.6 Gestione contenziosi giudiziari / stragiudiziali

I protocolli specifici prevedono che:

- i rapporti con l'Autorità Giudiziaria siano gestiti in modo tale da assicurarne la veridicità, la correttezza, la trasparenza e la tracciabilità, anche quando gestiti per il tramite di un legale esterno;
- le dichiarazioni, le decisioni condivise, gli scambi di dati, informazioni, chiarimenti e documenti in genere oggetto di deposizione in corso di giudizio siano adeguatamente autorizzati da parte della Società prima dell'invio ed archiviati presso la Funzione Competente (Amministrazione e Finanza), responsabile di garantirne la tracciabilità;
- siano inviate specifiche informative periodiche al Consiglio d'Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza inerenti allo stato della causa e delle controversie, alle possibilità e condizioni di accordi stragiudiziali o giudiziari;
- qualora nella gestione del processo siano coinvolti consulenti legali esterni, il conferimento dell'incarico al consulente esterno dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto per la specifica attività sensibile (*Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali*).

3.2.7 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale con riferimento alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata

I protocolli specifici prevedono che:

- siano tenute specifiche condotte nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici. In particolare:
 - a) il processo sia svolto secondo modalità finalizzate ad assicurare la correttezza e la trasparenza dei rapporti con gli esponenti della PA, nonché sia garantita la tracciabilità delle comunicazioni, delle decisioni e degli esiti dell'attività in oggetto;
 - b) per nessun motivo, neppure se sia a vantaggio o nell'interesse della Società, il personale dovrà elargire somme di denaro o prometterne la corresponsione per l'ottenimento di un favore altrimenti illecito o illegittimo, o comunque porre in essere comportamenti che possano configurare uno dei Reati di corruzione previsti dal Decreto;
 - c) agli incontri rilevanti con i rappresentanti dell'Ente preposto presenzino almeno due rappresentanti della Società;
- gli scambi di dati, informazioni, chiarimenti e documenti in genere siano (i) effettuati in modo da garantire veridicità, correttezza e trasparenza, (ii) formalizzati in forma scritta, (iii) adeguatamente autorizzati da parte Società ed (iv) archiviati presso la Funzione competente (ad es. RU, Amministrazione e Finanza), responsabile di garantirne la tracciabilità;
- sia garantito che nei rapporti con il/gli outsourcer/s e con chiunque intrattenga relazioni di affari con il Gruppo DBA siano incluse in ciascun contratto/accordo specifiche clausole che prevedano:
 - a) l'obbligo di accettazione di quanto previsto dal Codice Etico e del Modello;
 - b) facoltà unilaterale della Società di risolvere il contratto in questione nel caso di violazione dei suddetti obblighi.
- siano predisposte apposite forme di rendiconto periodico sull'attività sensibile, sui rischi e sulla conformità ai protocolli dirette all'Organismo di Vigilanza.

3.2.8 Selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti

I protocolli specifici (PS_MO_06_Acquisti) prevedono che:

- siano chiaramente identificabili le motivazioni di ordine tecnico/economico e/o strategico sottostanti alla selezione del *partner* commerciale/finanziario;
- i fornitori siano selezionati attraverso la valutazione preventiva delle caratteristiche degli stessi per la verifica del possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività;
- sia vietato intrattenere relazioni, negoziare e/o stipulare contratti o atti con controparti implicate in attività di terrorismo (verifica attraverso la consultazione delle c.d. "Liste di Riferimento" nazionali e

internazionali consultabili al seguente sito web: <http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste>) o in altre attività illecite (verifica attraverso la valutazione di alcuni indicatori quali il settore di attività, la sede, sussistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità, etc.);

- i rapporti con i *partner* selezionati siano improntati al rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità;
- sia data comunicazione all'Organismo di Vigilanza di rapporti, negoziazioni e/o stipulazioni di contratti o atti con controparti legate da rapporti diretti o indiretti con la Pubblica Amministrazione;
- gli accordi con i partner commerciali/finanziari riportino le clausole di adesione ai principi del Codice Etico, o a principi di contenuto analogo laddove l'iniziativa sia a partecipazione maggioritaria del partner, e facoltà di esclusione in danno del partner dal contratto a fronte della condanna per gli illeciti di cui al Decreto ovvero per atti in contrasto al citato Codice Etico traenti motivo dal contratto in oggetto;
- tutta la documentazione rilevante per la selezione del partner e la gestione dei relativi rapporti sia adeguatamente archiviata a cura della Funzione Competente.
- Vengano monitorate le prestazioni ricevute tramite verifica dell'allineamento tra il servizio ricevuto e quanto concordato.

3.2.9 Protocolli specifici relativi alle attività strumentali

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori protocolli individuati per i processi di supporto.

3.2.9.a Selezione, assunzione e politiche di incentivazione del personale

I protocolli specifici prevedono che:

- le attività inerenti la selezione e l'assunzione del personale vengano condotte con l'obiettivo di assicurare che il processo di assunzione (i) sia motivato da effettive necessità aziendali, (ii) sia condotto in maniera trasparente e documentabile e (iii) sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi (ad esempio, esperienza, addestramento, abilità, capacità di "*problem solving*", altri criteri specifici in funzione del ruolo);
- sia vietato assumere candidati inclusi nelle c.d. "Liste di Riferimento" (consultabili al seguente sito web: <http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste>) e senza prevedere un controllo del Certificato Generale del Casellario Giudiziario;
- siano comunicate e motivate all'Organismo di Vigilanza, da parte del Responsabile Risorse Umane, le assunzioni di soggetti indicati nelle c.d. "Liste di Riferimento" o legati da rapporti diretti o indiretti con la Pubblica Amministrazione;
- sia accertata, tramite schede informative da compilarsi a cura del candidato (autocertificazioni), l'esistenza di eventuali rapporti diretti o indiretti tra il candidato stesso e la Pubblica Amministrazione;

- i dipendenti vengano assunti esclusivamente tramite l'utilizzo dei *template* dei contratti di assunzione della Società i quali sono periodicamente aggiornati e rivisti con il supporto di legali;
- ciascun nuovo assunto riceva una copia delle procedure dedicate, del Modello e del Codice Etico della Società;
- sia sottoscritta una dichiarazione di accettazione ed impegno al rispetto dei principi previsti nel presente Modello da parte dei dipendenti e dei neoassunti/stagisti;
- le politiche di valutazione, di sviluppo e retributive siano strettamente improntate a criteri di merito e di competenza, mediante l'applicazione di criteri non discriminatori e oggettivamente documentabili;
- sia garantita la corrispondenza tra il percorso di carriera seguito ed i risultati raggiunti;
- l'applicazione del sistema premiante sia esclusa, oltre che ai lavoratori soggetti ad un procedimento disciplinare grave, anche laddove risulti che il raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati sia stato determinato, o comunque agevolato, dall'inosservanza delle norme contenute nel presente Modello o nel Codice Etico;
- sia data evidenza che il rispetto delle Procedure interne, del Modello Organizzativo e del Codice Etico sia parte del criterio di valutazione previsto per ciascun dipendente;
- tutta la documentazione rilevante del processo di definizione dei premi, attribuzione degli obiettivi, valutazione delle performance del personale sia adeguatamente archiviata a cura della Funzione Risorse Umane;
- siano predisposte informative periodiche sull'attività sensibile, sui rischi e sulla conformità ai protocolli di controllo specifici previsti dal Modello, dirette all'Organismo di Vigilanza.

3.2.9.b Gestione dei flussi finanziari

I protocolli specifici (PS_MO_01_ Formazione del bilancio e PS_MO_05_ Gestione cassa e banche) prevedono che:

- il processo di gestione dei pagamenti sia strutturato con l'obiettivo di garantire che (i) le uscite finanziarie siano opportunamente giustificate e documentate, nonché vengano effettuate nel rispetto delle responsabilità previste dal sistema di delega interno e (ii) le autorizzazioni al pagamento siano debitamente formalizzate;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse finanziarie abbiano una causale espressa, siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- l'utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie sia limitato a casi eccezionali e sporadici e debba avvenire entro i limiti consentiti dalla legge;

- sia vietato accettare e/o eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non registrati in anagrafica, nonché utilizzare conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- sia vietato effettuare/ricevere pagamenti su conti correnti cifrati;
- sia vietato utilizzare Istituti di credito privi di insediamenti fisici (Istituti Finanziari virtuali);
- sia obbligatorio utilizzare esclusivamente operatori finanziari abilitati per l'esecuzione di qualunque operazione di incasso, di pagamento, di trasferimento fondi, di impiego o di qualsiasi altro utilizzo di disponibilità finanziarie;
- sia verificata, a cura della Funzione Amministrazione e Finanza, l'eventuale localizzazione dei conti correnti delle controparti in paesi appartenenti alle cosiddette "Black List" o "Grey List" stilate da organismi nazionali o internazionali;
- sia vietato disporre/accettare pagamenti da soggetti intestatari di conti correnti aperti in paesi appartenenti alle cosiddette "Black List" o "Grey List", a meno che non si tratti del paese ove essi hanno la residenza ovvero sia dove è stata effettuata la prestazione;
- sia vietato disporre/accettare pagamenti da controparti presenti nelle c.d. "Liste di Riferimento" nazionali e internazionali (consultabili al seguente sito web: <http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste>);
- sia responsabilità della Funzione Amministrazione e Finanza curare l'archiviazione della documentazione rilevante a supporto delle operazioni di incasso e pagamento;
- siano predisposte informative periodiche sull'attività sensibile, sui rischi e sulla conformità ai protocolli di controllo specifici previsti dal Modello, dirette all'Organismo di Vigilanza;
- sia data comunicazione all'Organismo di Vigilanza, a cura del Responsabile Amministrativo, di disposizione / accettazione di pagamenti da soggetti intestatari di conti correnti aperti in paesi appartenenti alle cosiddette Black List.

3.2.9.c Gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni (eventi sociali) e delle iniziative umanitarie e di solidarietà (es. donazioni o altre liberalità)

I protocolli specifici prevedono che:

- venga definito da parte del Consiglio di Amministrazione un *budget* annuale da destinare a omaggi e spese per iniziative umanitarie;
- siano definite delle soglie di modico importo da rispettare nella scelta del bene oggetto di omaggio;
- sia predisposta da parte della Direzione una lista indicante (i) gli omaggi da distribuire ovvero le sponsorizzazioni e le iniziative umanitarie da finanziare, (ii) i destinatari e (iii) il valore indicativo;

- nel caso in cui l'omaggio sia costituito da un viaggio organizzato per dipendenti e/o *partner* della società:
 - a) esista l'autorizzazione formalizzata preventiva da parte della Direzione allo svolgimento dell'attività in oggetto, con evidenza e motivazione del beneficiario, della ricorrenza del caso eccezionale, nonché modalità operative, limiti, vincoli e responsabilità;
 - b) se si ricorre a *tour operator*, la selezione e la gestione dei rapporti con gli stessi siano svolti in accordo con quanto disposto con riferimento all'attività sensibile *Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali*;
 - c) siano predisposti e archiviati verbali/*report*, dettagliati con l'indicazione delle operazioni di negoziazione dei prezzi e di definizione delle finalità del viaggio, la formalizzazione delle principali fasi di trattativa con il *tour operator* e del *budget* di spesa per le trasferte approvato;
- l'erogazione delle sponsorizzazioni sia sempre anticipata dalla sottoscrizione di un apposito contratto nel quale siano ben delineate le finalità della sponsorizzazione stessa;
- per nessun motivo, neppure se sia a vantaggio o nell'interesse della Società, il personale dovrà elargire somme di denaro o prometterne la corresponsione per l'ottenimento di un favore altrimenti illecito o illegittimo, o comunque porre in essere comportamenti che possano configurare uno dei Reati di corruzione previsti dal Decreto;
- sia vietato omaggiare, sponsorizzare o partecipare a iniziative umanitarie alle quali partecipano soggetti inclusi nelle c.d. "Liste di Riferimento";
- sia sottoposta all'Organismo di Vigilanza, da parte della Società, la lista riepilogante omaggi concessi/iniziativa umanitarie finanziate alle quali partecipano soggetti legati da rapporti diretti o indiretti con la Pubblica Amministrazione;
- tutta la documentazione rilevante del processo di gestione degli omaggi/iniziativa umanitarie sia adeguatamente archiviata a cura della Funzione Amministrazione e Finanza;
- siano predisposte informative periodiche sull'attività sensibile, sui rischi e sulla conformità ai protocolli di controllo specifici previsti dal Modello, dirette all'Organismo di Vigilanza.

3.2.9.d Approvvigionamento di beni e servizi

I protocolli specifici prevedono che:

- il processo sia avviato sulla base di reali esigenze aziendali;
- i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di approvvigionamento (selezione, negoziazione ed emissione degli ordini/stipula del contratto) siano assegnati nel rispetto del principio di segregazione dei compiti e coerentemente con il sistema di deleghe e procure in essere;

- sia vietato selezionare il fornitore di beni/servizi (sia tra quelli già qualificati sia tra quelli non inclusi nell'apposito Albo), senza la richiesta di offerte comparative, salvo motivazione documentata da parte della Funzione Richiedente e autorizzazione scritta da parte delle Direzione;
- la selezione del fornitore in presenza di offerte comparative sia fatta con modalità che consentano di ricostruire a posteriori il criterio che ha portato alla selezione di una tra le offerte ricevute nel caso in cui il criterio non sia esclusivamente di natura economica;
- sia vietato ricorrere a fornitori occasionali, salvo per le forniture di modico importo ovvero, in caso di forniture di importi rilevanti, previa la predisposizione di una richiesta scritta motivata da parte della Funzione Richiedente e il rilascio di specifica autorizzazione scritta da parte delle Direzione;
- sia fatta richiesta ai fornitori di beni e servizi del Certificato Generale del Casellario Giudiziario o di specifica autocertificazione da parte della controparte, ad eccezione di forniture e approvvigionamenti di valore inferiore a euro 5.000 (tale valore è da considerarsi relativo al complessivo ammontare dell'acquisto/contratto da effettuare e non per il singolo ordine o la singola transazione);
- sia verificata l'eventuale implicazione di fornitori di beni e servizi in attività di terrorismo attraverso il riscontro delle c.d. "Liste di Riferimento" (consultabili al seguente sito web www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste) o in altre attività illecite attraverso la valutazione di alcuni indicatori (quali il settore di attività, la sede, sussistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità, etc.);
- sia vietato intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare contratti con soggetti inclusi nelle c.d. "Liste di Riferimento", salvo presentazione di richiesta scritta motivata e ottenimento di relativa autorizzazione scritta da parte del Presidente del CdA, nonché trasmissione di tempestiva informativa all'Organismo di Vigilanza;
- il contratto o ordine/conferma d'ordine d'acquisto/General Terms and Conditions deve contenere quanto segue:
 - a) la descrizione del bene/servizio reso;
 - b) il prezzo applicabile e il preventivo/compenso pattuito;
 - c) le modalità di fatturazione e di pagamento del bene/servizio;
 - d) specifiche clausole che prevedano:
 - l'obbligo di accettazione dei principi del Codice Etico e del Modello;
 - l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, nei rapporti del fornitore con la Pubblica Amministrazione, prevedendo inoltre, l'obbligo di immediata comunicazione alla Direzione,

- al Responsabile Amministrazione e Finanza, al Responsabile GS, e all'OdV, nell'eventuale sopravvenienza di detti conflitti;
- la facoltà unilaterale della Società di risolvere il contratto in questione nel caso di violazione dei suddetti obblighi;
- sia vietato corrispondere compensi al fornitore (i) in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o (ii) non conformi all'incarico conferito o (iii) non in linea con le normali condizioni di mercato o (iv) non rispettando le specifiche normative in vigore, se applicabili;
 - tutta la documentazione attestante il processo di selezione del fornitore, emissione dell'ordine e gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi venga adeguatamente archiviata a cura della Funzione *General Spending*;
 - sia data comunicazione all'Organismo di Vigilanza, da parte del Responsabile *General Spending*, di rapporti, negoziazioni e / o stipulazioni di contratti o atti con soggetti indicati nelle cosiddette "Black List" o legati da rapporti diretti o indiretti con la Pubblica Amministrazione;
 - sia creato un apposito Albo dei fornitori alimentato nel rispetto dei criteri di oggettività e trasparenza e periodicamente rivisto e aggiornato.

3.2.9.e Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali

I protocolli specifici prevedono che:

- la selezione del consulente in presenza di offerte comparative sia fatta con modalità che consentano di ricostruire a posteriori il criterio che ha portato alla selezione di una tra le offerte ricevute nel caso in cui il criterio non sia esclusivamente di natura economica;
- sia vietato selezionare il consulente senza la richiesta di offerte comparative, salvo motivazione documentata da parte della Funzione Richiedente e autorizzazione scritta da parte delle Direzione;
- sia vietato ricorrere a consulenti occasionali, salvo motivazione documentata da parte della Funzione Richiedente e autorizzazione scritta da parte delle Direzione;
- il conferimento dell'incarico a *outsourcer*/consulenti/soggetti terzi selezionati sia formalizzato mediante il rilascio di una Lettera di Incarico nella quale devono essere espressamente indicati:
 - l'oggetto dell'incarico;
 - il livello tariffario applicabile e/o il preventivo/compenso già pattuito;
 - l'impegno da parte di *outsourcer*/consulenti/soggetti terzi a fornire periodici aggiornamenti al Responsabile della Funzione Richiedente in merito all'andamento e alle risultanze dell'attività svolta;
 - le modalità di fatturazione e di pagamento del compenso;
 - specifiche clausole che prevedano quanto segue:

- a) l'obbligo di accettazione di quanto previsto dal Codice Etico e del Modello;
 - b) l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ovvero, in caso contrario, l'obbligo di immediata comunicazione dei conflitti esistenti alla Direzione o al Responsabile Amministrazione e Finanza e all'OdV, anche se intervenuti nel corso dello svolgimento dell'incarico assegnato dalla Società;
 - c) l'obbligo dell'*outsourcer* (ad esempio, commercialisti, consulenti del lavoro) di garantire la tracciabilità tramite un apposito sistema di archiviazione;
 - d) la facoltà unilaterale della Società di revocare i mandati/incarichi assegnati nel caso di violazione dei suddetti obblighi;
- venga redatto dal professionista esterno un documento scritto/relazione attinente all'attività svolta e la parcella presentata, laddove i risultati o le evidenze dell'attività svolta dal consulente non siano formalizzati in uno specifico e dettagliato rapporto;
 - sia effettuata una valutazione di congruità della parcella con riferimento alle prestazioni ricevute dalla Società, in modo tale da non corrispondere compensi o commissioni a consulenti e collaboratori (i) in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o (ii) non conformi all'incarico conferito e alle normali condizioni mercato o (iii) non rispettando le specifiche normative in vigore, se applicabili;
 - sia verificata l'eventuale implicazione di *outsourcer*/consulenti/soggetti terzi (i) in attività criminose con finalità di terrorismo mediante riscontro delle c.d. "Liste di Riferimento" ovvero (ii) in attività illecite mediante la valutazione combinata di alcune caratteristiche peculiari (quali il settore di attività, la sede, sussistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità, etc.);
 - sia vietato intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare contratti con soggetti inclusi nelle c.d. "Liste di Riferimento", salvo il rilascio di autorizzazione scritta da parte del Presidente del CdA e la tempestiva informativa all'Organismo di Vigilanza;
 - sia previsto per *outsourcer*/consulenti/soggetti terzi il divieto di ricorrere al mandato all'incasso o domiciliazioni bancarie in altri Paesi considerati a rischio o differenti rispetto a quelli dove svolgono le proprie attività;
 - siano predisposte forme di rendiconto periodico sull'attività sensibile, sui rischi e sulla conformità ai protocolli di controllo specifici previsti dal Modello, dirette all'Organismo di Vigilanza;
 - tutta la documentazione rilevante del processo di selezione, stipula del contratto e gestione dei rapporti con *outsourcer*/consulenti/soggetti terzi sia adeguatamente archiviata a cura della Funzione Acquisti;

- sia inviata comunicazione all'Organismo di Vigilanza, da parte del Responsabile Acquisti, di rapporti, negoziazioni e/o stipula di contratti/atti/accordi con soggetti indicati nelle cosiddette "Black List" ovvero legati da rapporti diretti o indiretti con la Pubblica Amministrazione.

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei *Key Officers* inerenti alle fattispecie di attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nella Presente Parte Speciale e, in particolare, alle Procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli che ritenga opportuni.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente alle attività sensibili.

Per quanto concerne le attività dell'OdV e i relativi flussi informativi da e verso l'Organismo stesso si rimanda in ogni caso alla Parte Generale del Modello.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO

PARTE SPECIALE 2

REATI SOCIETARI

PARTE SPECIALE 2

REATI SOCIETARI E MARKET ABUSE

1. *I Reati richiamati dagli articoli 25-ter e 25-sexies del Decreto*

Di seguito riportiamo una breve descrizione dei Reati richiamati dagli articoli 25-ter e 25-sexies del Decreto, i quali rappresentano una potenziale area di rischio per la Società.

<i>Elencazione dei Reati societari ex art. 25-ter del Decreto</i>	
art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali
art. 2621-bis c.c.	False comunicazioni sociali per fatti di lieve entità
art. 2622 c.c.	False comunicazioni sociali delle società quotate
art. 2623 c.c.	Falso in prospetto
art. 2624 c.c.	Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione
art. 2625 c.c.	Impedito controllo
art. 2626 c.c.	Indebita restituzione di conferimenti
art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o delle società controllate
art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori
art. 2629-bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto di interessi
art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale
art. 2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
art. 2635 c.c.	Corruzione fra privati
art. 2635-bis c.c.	Istigazione alla corruzione fra privati
art. 2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea
art. 2637 c.c.	Aggiotaggio
art. 2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
<i>Elencazione dei Reati societari ex art. 25-sexies del Decreto</i>	
art. 184, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58	Abuso di informazioni privilegiate
art. 185, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58	Manipolazione del mercato

1.1 *Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio)*

Per l'identificazione delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale, nonché dei singoli Reati rilevanti, si rinvia al report del risk assessment effettuato, allegato al presente Modello sub Allegato 1.

1.2 **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Il nuovo articolo 2621 c.c., così come modificato dall'articolo 9 della legge n. 69 del 27 maggio 2015, prevede che le false comunicazioni sociali, precedentemente sanzionate come contravvenzione, tornino ad essere un delitto, punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Nessuna modifica è stata prevista dal legislatore con riferimento ai soggetti in capo ai quali la responsabilità è ascritta (i.e. amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori).

La condotta illecita disciplinata dall'art. 2621 consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere consapevolmente - ed in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore - fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge con riferimento alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene.

I fatti materiali non rispondenti al vero devono essere idonei a trarre in inganno i destinatari sulla situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene. Oggetto materiale del reato sono i bilanci, le relazioni o altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico e previste dalla legge.

Oltre al passaggio da contravvenzione a delitto, i principali elementi di novità del nuovo Reato di cui articolo 2621 c.c. sono i seguenti¹²:

eliminazione delle soglie di non punibilità (previste dal terzo e quarto comma della precedente formulazione dell'articolo 2621 c.c.);

eliminazione della "intenzionalità" di ingannare i soci o il pubblico;

previsione della necessaria "consapevolezza" dei fatti materiali non rispondenti al vero;

eliminazione del riferimento alla omissione di "informazioni", sostituito dalla omissione di "fatti materiali rilevanti";

previsione dell'ulteriore elemento oggettivo della "concreta" idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore.

¹² A tale proposito, si segnala la sentenza della Cassazione, Sezioni Unite Penali (31.3.-27.5.2016), ha espresso il seguente principio di diritto: "Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, **l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo apertamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni**".

1.3 Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Tale fattispecie punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni (a differenza della pena della reclusione da uno a cinque anni della fattispecie base) qualora i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

1.4 False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Per la fattispecie in esame valgono le stesse osservazioni di cui all'art. 2621 c.c., sopra, ma con riferimento alle società quotate.

1.5 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

La fattispecie si concretizza allorché i responsabili della revisione al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni stesse, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.

Si precisa che:

- a) soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società revisionata possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato;
- b) deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- c) la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- d) la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- e) la sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

1.6 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il Reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai Soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- a) soggetti attivi sono gli Amministratori;
- b) si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai Soci.

1.7 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai Soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono solo gli Amministratori che pongano in essere comportamenti finalizzati alla restituzione dei conferimenti ai Soci direttamente (ad esempio restituzione di un conferimento senza riceverne il corrispondente importo) o tramite un'operazione simulata (ad esempio distribuzione di profitti fittizi drenati dal capitale o in compensazione di un credito della Società con uno o più crediti falsi dei Soci).

1.8 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

- a) soggetti attivi sono gli Amministratori;
- b) configura una modalità di estinzione del Reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

1.9 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo Reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- a) soggetti attivi sono gli Amministratori;
- b) configura una modalità di estinzione del Reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

1.10 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- a) soggetti attivi sono gli Amministratori;
- b) configura una modalità di estinzione del Reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

1.11 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

Tale articolo concerne un Reato omissivo proprio, che può essere commesso da parte degli Amministratori o dai componenti del consiglio di gestione di società quotate in mercati regolamentati italiani o dell'Unione Europea o con titoli diffusi tra il pubblico o sottoposte a vigilanza ai sensi delle norme espressamente menzionate dall'art. 2629-bis c.c., e che si concreta nella mancata comunicazione dell'esistenza di un interesse dell'Amministratore in una determinata operazione della Società, e/o nella mancata astensione dell'amministratore delegato dalla delibera relativa all'operazione sociale, qualora dall'omessa comunicazione/astensione derivi un danno a terzi.

1.12 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il Reato in commento è un Reato proprio, che può essere commesso esclusivamente da Amministratori e Soci conferenti, in sede di costituzione o di aumento del capitale della Società, mediante modalità di condotta che vengono enucleate in modo tassativo dalla norma dell'art. 2632 c.c., come segue:

- a) attribuzione di azioni o quote per una somma inferiore al loro valore nominale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote, anche attuata non contestualmente ma sulla base di un previo accordo, anche tacito;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione della stessa da società di persone a società di capitali, o di società di capitali in altra società dello stesso tipo.

Il bene tutelato dalla norma è pertanto l'integrità del capitale sociale dai fenomeni di "annacquamento" specificamente elencati, commessi con dolo generico.

1.13 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il Reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i Soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- a) soggetti attivi sono i liquidatori;
- b) costituisce una modalità di estinzione del Reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

1.14 Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.) - Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635-bis c.c.)

Il Reato sanziona la condotta degli Amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altre utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla Società.

La condotta sanzionata riguarda fattispecie realizzabili dai Soggetti Apicali; la Società sanziona qualsiasi comportamento che possa dare origine alla condotta sanzionata, a prescindere dal ruolo che possa rivestire all'interno della Società l'autore della condotta.

A seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 38 del 2017 (con la nuova formulazione dell'art. 2635 C.c.), gli autori del Reato, oltre i Soggetti Apicali, possono essere anche coloro che nella Società esercitano funzioni direttive diverse da quelle di amministrazione e controllo formalmente conferite.

Si dà così rilievo all'amministratore di fatto o a chi svolge funzioni comunque manageriali, ma si lasciano fuori dal novero degli autori del Reato coloro i quali non svolgono nemmeno di fatto funzioni direttive. Viene inoltre specificato che il vantaggio (denaro o altre utilità), da conseguire in cambio della violazione degli obblighi di ufficio o di fedeltà, deve essere "non dovuto". Tra le condotte incriminate, oltre a quelle del ricevere utilità o dell'accettarne la promessa, si inserisce anche la sollecitazione da parte del soggetto tenuto alla fedeltà. Viene anche soppresso il riferimento al "nocumento alla società". Il Reato è quindi ora punibile a prescindere dalla prova che si sia verificato un evento dannoso per la Società a seguito del comportamento illecito. La fattispecie si perfeziona con la mera sollecitazione, ricezione o accettazione della promessa di denaro o altre utilità; quindi anche prima di quando si verifica l'atto o l'omissione che viola gli obblighi. In parallelo, diventa più ampio l'ambito di applicazione della corruzione passiva. Il soggetto estraneo alla Società è punito anche se si limita a fare un'offerta di denaro o altre utilità. Anche per questa condotta si specifica che il vantaggio da offrire, dare o promettere deve essere indebito. Infine viene prevista la figura dell'intermediario. Il soggetto estraneo alla Società può essere punito anche quando per offrire, promettere o dare denaro o altre utilità all'interno della Società si avvale di una persona interposta. Quest'ultima sarà a sua volta punibile per lo stesso Reato, anche perché, secondo le regole generali del Codice penale, è punibile per concorso nel Reato chi offre un contributo consapevole alla realizzazione dell'illecito.

1.15 Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)

La norma in commento è volta a reprimere la condotta di chiunque - con atti simulati o fraudolenti e con il fine (dolo) specifico di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, di natura patrimoniale o meno - distorce le dinamiche assembleari mediante creazione di maggioranze fittizie. Si tratta pertanto di un Reato volto a tutelare il bene giuridico del corretto funzionamento dell'assemblea, mediante assicurazione della trasparenza e della regolarità del processo formativo della volontà assembleare. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 25-ter del Decreto, i soggetti agenti potranno essere identificati esclusivamente negli amministratori, direttori generali e liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza.

La nozione di atti simulati non viene intesa in senso civilistico mediante riferimento all'istituto della simulazione, ma viene inquadrata in una tipologia di comportamenti più ampia, che include qualsiasi operazione che artificialmente permetta di turbare il regolare processo di formazione delle maggioranze assembleari, rendendo possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto. La nozione di atti fraudolenti include le condotte che si estrinsecano in dichiarazioni mendaci, maliziose o anche solo reticenti, idonee ad indurre in errore circa la convenienza della delibera per il Socio.

1.16 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

1.17 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

1.18 Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La norma punisce chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al

capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La norma punisce, altresì, chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al paragrafo precedente.

1.19 Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La norma punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

2. Le attività sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei Reati.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di Reato richiamate dall'art. 25-ter del Decreto.

Tali attività sensibili sono le seguenti:

- *"Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico",*
- *"Gestione rapporti con Soci, società di revisione, Collegio Sindacale",*
- *"Operazioni sul capitale, sui titoli azionari e sugli strumenti finanziari collegati e destinazione dell'utile",*
- *"M&A, operazioni sul capitale e destinazione dell'utile",*
- *"Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere e gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Autorità Doganali etc.)",*
- *"Attività di sviluppo commerciale (partecipazione a gare/appalti/concorsi emessi da stazioni appaltanti pubbliche/private), relazioni esterne",*
- *"Strategic Business Unite T&L (Transpost&Logistic)",*

- “Strategic Business Unit A&B (Architectural&Buildings)”,
- “Strategic Business Unit OIL&GAS”,
- “Gestione dei flussi finanziari”,
- “Comunicazione nei confronti di terzi e verso le Autorità di Vigilanza, svolgimento e verbalizzazione assemblee”, e
- “Rapporti con clienti e fornitori”;

3. Il sistema dei controlli

Il sistema per la prevenzione dei Reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

3.1 Protocolli di controllo generali

I protocolli di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale 1 – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Inoltre, con specifico riferimento ai Reati di cui si tratta, costituiscono ulteriori principi generali di comportamento anche:

- 1.** tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. In particolare, è fatto divieto di rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e/o omettere dati e informazioni relative a questa;
- 2.** osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. In particolare è fatto divieto di: **(a)** restituire conferimenti al Socio o liberarlo dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale; **(b)** ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; **(c)** acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all’integrità del capitale sociale; **(d)** effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando

ad essi un danno; **(e)** procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;

3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare, ponendo in essere comportamenti che impediscano materialmente lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del Socio o della società di revisione;
4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non fraponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

3.2 *Protocolli di controllo specifici*

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate in precedenza oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

Con riferimento all'attività sensibile "Gestione dei flussi finanziari", i protocolli specifici sono stati declinati nella Parte Speciale 1 "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" nel paragrafo nr. 3.2.9.b.

Oltre a questi sono state fatte sottoscrivere specifiche lettere di impegno al rispetto degli obblighi di correttezza e legalità da parte degli amministratori, dei manager dotati di specifiche deleghe operative ed a quelli che comunque ricoprono una posizione apicale.

3.2.1 *Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai Soci o al pubblico*

I protocolli specifici prevedono che:

- siano individuati i criteri e i principi contabili per la definizione delle poste di bilancio civilistico e le modalità operative per la loro contabilizzazione ai fini della redazione del bilancio;
- siano individuate specifiche norme comportamentali per i dipendenti coinvolti nella attività di formazione/redazione del bilancio di esercizio (es: massima collaborazione, completezza e chiarezza delle informazioni fornite, accuratezza dei dati e delle elaborazioni);
- siano determinati in modo chiaro e completo i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna all'Amministrazione;
- qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o richieste, da chiunque provenienti, di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure corrente, è previsto un obbligo di tempestiva informativa all'Organismo di Vigilanza;

- venga effettuata una chiara identificazione dei soggetti e delle responsabilità in merito alla gestione di tutte le attività inerenti alla contabilità, all'elaborazione del bilancio ed alla formazione degli altri documenti contabili e finanziari della Società;
- venga definito il calendario di chiusura, finalizzato alla redazione del bilancio civilistico, del bilancio consolidato e delle relazioni, indicante:
 - a) le attività da effettuare e le informazioni/dati da fornire;
 - b) le scadenze;
 - c) i soggetti coinvolti, operativi e responsabili;
- venga messo a disposizione il progetto di bilancio ai membri del Consiglio di Amministrazione alcuni giorni prima della riunione per la delibera di approvazione dello stesso;
- sia garantito che nei rapporti con il/gli *outsourcer/s* e con chiunque intrattenga relazioni di affari con la Società siano incluse in ciascun contratto/accordo specifiche clausole che prevedano:
 - a) obbligo del/degli *outsourcer/s* e di coloro che intrattengono rapporti di affari con la Società di riconoscere e agire in conformità ai principi previsti nel presente Modello;
 - b) la facoltà della Società di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del/degli *outsourcer/s* e di coloro che intrattengono rapporti di affari con la Società delle previsioni contenute nel presente Modello;
- il fascicolo di bilancio sia rivisto dal Collegio Sindacale prima che il bilancio sia approvato dal Consiglio di Amministrazione e sia prontamente inviata una comunicazione all'Organismo di Vigilanza sul relativo esito;
- siano predisposte apposite forme di rendiconto periodico sull'attività sensibile, sui rischi e sulla conformità ai protocolli dirette all'Organismo di Vigilanza.

3.2.2 Gestione dei rapporti con Soci, società di revisione e Collegio Sindacale

I protocolli specifici prevedono che:

- sia assicurata massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il collegio sindacale;
- siano programmati riunioni ed incontri periodici con il collegio sindacale;
- sia garantita la tracciabilità di fonti, informazioni, rilievi, comunicazioni, valutazioni, trasmissioni di dati nei rapporti con il collegio sindacale;
- qualora nella gestione del processo siano coinvolti consulenti esterni, il conferimento dell'incarico al consulente esterno avvenga nel rispetto di quanto previsto per la specifica attività sensibile (*Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali*).

3.2.3 Operazioni sul capitale sui titoli azionari e sugli strumenti finanziari collegati e destinazione dell'utile

I protocolli specifici prevedono che:

- tutte le operazioni sul capitale sociale del Gruppo DBA siano effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili e delle procedure aziendali;
- qualora tali operazioni richiedessero il coinvolgimento dei responsabili delle funzioni organizzative della Società (ad es. stime, perizie, proposte, valutazioni, programmi, ecc.), debbano essere previsti la segregazione, la tracciabilità e il controllo delle specifiche attività svolte.

3.2.4 Comunicazione nei confronti di terzi e verso le Autorità di Vigilanza, svolgimento e verbalizzazione assemblee

I protocolli specifici prevedono che:

- sia garantita la tracciabilità delle attività svolte;
- è vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti dell'Assemblea dei Soci, per ottenere l'irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che si sarebbe altrimenti prodotta.

4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei *Key Officers* inerenti alle fattispecie di attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nella Presente Parte Speciale e, in particolare, alle Procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli che ritenga opportuni.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente alle attività sensibili.

Per quanto concerne le attività dell'OdV e i relativi flussi informativi da e verso l'Organismo stesso si rimanda in ogni caso alla Parte Generale del Modello.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO

PARTE SPECIALE 3

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE

DELL'ORDINE DEMOCRATICO

PARTE SPECIALE 3

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

1. *Le fattispecie di Reato aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamate dal Decreto*

L'art. 25-quater (*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*) introdotto nel Decreto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (*Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo*) prevede l'applicazione di sanzioni alle società i cui Soggetti Apicali o sottoposti compiano, nell'interesse o a vantaggio della Società, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

La norma in esame è diversa dalle altre contenute nel Decreto, in quanto non prevede un elenco chiuso e tassativo di Reati alla cui commissione può conseguire la responsabilità dell'ente, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, rinviando, per la loro puntuale individuazione, al Codice penale, alle leggi speciali e alla Convenzione di New York.

Si possono, tuttavia, individuare quali principali reati presupposto della responsabilità ex Decreto, con riferimento alla categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali", le seguenti fattispecie:

a) quanto ai delitti previsti dal Codice penale, si segnalano:

- l'art. 270-bis c.p. (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*) il quale punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche, anche se dirette verso uno stato straniero o verso una istituzione o organismo internazionale o con finalità eversive;
- l'art. 270-ter c.p. (*Assistenza agli associati*) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive;
- l'art. 280 c.p. (*attentato per finalità terroristiche o di eversione*);
- l'art. 280-bis c.p. (*atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi*);

- l'art. 289-bis c.p. (*sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione*);
- l'art. 302 c.p. che disciplina l'istigazione a uno dei reati sopra indicati.

b) quanto ai delitti previsti da leggi speciali, si segnalano:

- l'art. 1 della l. 15/1980 prevede un'aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando lo stesso è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ove pertanto un esponente di una società consapevolmente supporti taluno nel compimento di un'operazione che costituisca reato, nella consapevolezza della finalità terroristica da questi perseguita, potrà far sorgere la responsabilità dell'ente nel cui interesse abbia agito. Come esempi di reati che, se commessi con finalità di terrorismo possono implicare la responsabilità della società, si indicano le fattispecie di:
 - riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) nonché autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.);
 - disposizioni in materia di ordine pubblico (articoli da 414 a 421 c.p.), incolumità pubblica (articoli da 422 a 448 c.p.), fede pubblica (articoli da 476 a 498 c.p.) ed economia pubblica (articoli da 499 a 517 c.p.);
 - reati in materia di ambiente, beni culturali, armi, sostanze stupefacenti;
- La L. 342/1976 punisce i delitti contro la sicurezza della navigazione aerea.
- L. 422/1989 punisce i reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

L'art. 25-*quater* prevede al quarto comma un'ulteriore ipotesi di responsabilità amministrativa collegata alla commissione di delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York, 9 dicembre 1999).

Ai sensi di detta Convenzione, tutti gli Stati membri sono invitati **(i)** a prevenire e contrastare, tramite adeguate misure a livello nazionale, il finanziamento di terroristi e organizzazioni terroristiche, sia esso di tipo diretto o indiretto tramite organizzazioni con dichiarati o presunti fini caritatevoli, sociali o culturali o che sono anche implicate in attività illegali come traffico di armi, di stupefacenti o attività di *racket*, incluso lo sfruttamento di persone al fine di finanziare attività terroristiche, nonché **(ii)** a considerare, laddove necessario, di adottare disposizioni normative tese a contrastare movimenti finanziari che si sospetti siano destinati a fini terroristici, senza minacciare in alcun modo la circolazione dei capitali legali e per intensificare lo scambio di informazioni relative alla circolazione internazionale di tali fondi.

Secondo l'art. 2 della predetta Convenzione commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento

di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente (anche se i fondi non sono effettivamente utilizzati), al fine di compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

1.1 Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio)

Per l'identificazione delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale, nonché dei singoli Reati rilevanti, si rinvia al report del *risk assessment* effettuato, allegato al presente Modello *sub* Allegato 1.

2. Le attività sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le attività sensibili individuate dalla Società in relazione ai delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico sono:

- "Gestione dei flussi finanziari",
- "Approvvigionamento di beni e servizi",
- "Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali",
- "Selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti".

3. Il sistema dei controlli

Il sistema per la prevenzione dei Reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

3.1 Protocolli di controllo generali

I protocolli di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale 1 – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

3.2 **Protocolli di controllo specifici**

Al fine della prevenzione dei Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, occorre valutare il cd. "rischio controparte" ossia verificare che la persona fisica o giuridica con la quale la Società entra in contatto non svolga o tenti di svolgere attività terroristiche.

Lo strumento ritenuto idoneo per tale valutazione, in qualità di *best practice* internazionale, è l'utilizzo degli elenchi di persone ed entità cui sono associate specifiche misure restrittive per il contrasto del terrorismo internazionale ("Liste di Riferimento"). Le Liste di Riferimento utilizzate devono essere predisposte da ente od organismo riconosciuto a livello internazionale e/o dalle Autorità competenti, allo scopo di garantire la trasparenza e oggettività della valutazione succitata. Le Liste di Riferimento utilizzate sono quelle predisposte dall'Unione Europea per la prevenzione dei Reati con finalità di terrorismo e come misura per evitare che risorse economiche o servizi di qualsiasi tipo possano essere utilizzate per commettere atti terroristici. Tali Liste: **(a)** sono contenute in Regolamenti dell'Unione Europea, pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Unione Europea, e **(b)** sono disponibili da una specifica sezione del sito Banca d'Italia¹³.

Attualmente, le liste contengono nomi di persone fisiche e giuridiche, oltre a enti e associazioni. Sono inoltre previste misure restrittive nei confronti di funzionari pubblici di Paesi extra europei ritenuti personalmente responsabili di atti antidemocratici. La formulazione di tale protocollo specifico è stata declinata nella Parte Speciale 1 "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" nei paragrafi 3.2.8 e 3.2.9a, 3.2.9b, 3.2.9c, 3.2.9d, 3.2.9e.

I protocolli specifici prevedono inoltre che:

- è vietato erogare contributi, vantaggi o altre utilità, in modo diretto o indiretto, in favore di associazioni fiancheggiatrici di ideologie terroristiche e/o in favore di organizzazioni terroristiche, nonché in favore di loro rappresentanti;
- è vietato erogare contributi, vantaggi o altre utilità, in modo diretto o indiretto, in favore di associazioni operanti in Paesi notoriamente fiancheggiatori di associazioni e/o organizzazioni e/o ideologie terroristiche, nonché in favore di loro rappresentanti;
- è vietato mettere a disposizione fondi o risorse economiche, anche indirettamente, tramite organizzazioni con dichiarati o presunti fini caritativi, sociali o culturali o che sono anche implicate in attività illegali come traffico di armi, stupefacenti o attività di racket, incluso lo sfruttamento di persone al fine di finanziare attività terroristiche.

¹³ <http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste>

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti sopra elencati, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento alla fattispecie di attività sensibile "Realizzazione di investimenti - ivi compresi i progetti di sviluppo - con controparti considerate a rischio", dovranno essere osservati anche i seguenti protocolli di controllo specifici, i quali prevedono che:

- siano chiaramente identificabili i parametri di valutazione economico-finanziari sottostanti alla realizzazione dell'investimento/progetto di sviluppo;
- sia vietato intrattenere relazioni, negoziare e/o stipulare contratti o atti con controparti implicate in attività di terrorismo (verifica attraverso la consultazione delle Liste di Riferimento) o in altre attività illecite (verifica attraverso la valutazione di alcuni indicatori quali il settore di attività, la sede, sussistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità, etc.);
- sia data comunicazione all'Organismo di Vigilanza di rapporti, negoziazioni e/o stipulazioni di contratti o atti con controparti legate da rapporti diretti o indiretti con la Pubblica Amministrazione;
- tutta la documentazione rilevante la realizzazione di investimenti sia adeguatamente archiviata a cura della Funzione Competente.

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei *Key Officers* inerenti alle fattispecie di attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nella Presente Parte Speciale e, in particolare, alle Procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli che ritenga opportuni.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente alle attività sensibili.

Per quanto concerne le attività dell'OdV e i relativi flussi informativi da e verso l'Organismo stesso si rimanda in ogni caso alla Parte Generale del Modello.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO

PARTE SPECIALE 4

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

PARTE SPECIALE 4 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. **Le fattispecie di Reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro richiamate dal Decreto**

L'art. 25-septies del Decreto estende la punibilità delle società alle ipotesi di commissione dei delitti di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, c.p..

Questi Reati derivano anche da comportamenti caratterizzati da colpa, negligenza, imperizia o incompetenza.

1.1 **Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio)**

Per l'identificazione delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale, nonché dei singoli Reati rilevanti, si rinvia al report del *risk assessment* effettuato, allegato al presente Modello *sub* Allegato 1.

1.2 **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

La fattispecie in esame si realizza quando si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

1.3 **Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.)**

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è grave:

- a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- b) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

È gravissima se dal fatto deriva:

- a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b) la perdita di un senso;
- c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

2. Le attività sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei Reati.

Sono state pertanto individuate presso la Società le seguenti attività sensibili in relazione ai Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- *"Attività volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse",*
- *"Attività volta a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze",*
- *"Attività volte ad implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici", e*
- *"Riesame periodico del Vertice Aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda".*

3. Il sistema dei controlli

Il sistema per la prevenzione dei Reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

3.1 Protocolli di controllo generali

I protocolli di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale 1 – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

3.2 Protocolli di controllo specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate in precedenza oltre che dei principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello dovranno essere osservati i seguenti protocolli specifici applicabili alle singole fattispecie di attività sensibili descritti nella procedura dedicata (n. 14- tabella correlazione art. 30 D.Lgs 81/08).

3.2.1 Attività volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.

I protocolli specifici prevedono che:

- esista un documento formalizzato di Politica che definisca gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che la Società stabilisce di raggiungere; questo documento deve essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili; sia adeguatamente diffuso ai dipendenti ed alle parti interessate¹⁴; sia periodicamente riesaminato ed aggiornato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano idonei a mitigare i rischi presenti nell'organizzazione e allineati ai nuovi regolamenti e leggi;
- esista di un Piano di Miglioramento e/o di un Piano Investimenti, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato dagli organi societari delegati che contenga una chiara individuazione delle scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento); che sia adeguatamente comunicato all'organizzazione in modo che il personale della Società ne abbia una sufficiente comprensione; che preveda le responsabilità in materia d'approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in tema di salute e sicurezza;
- esista di una normativa aziendale che definisca criteri e modalità da adottarsi per: l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza; l'individuazione delle aree aziendali nel cui ambito tali prescrizioni di applicano; le modalità di diffusione delle stesse.

¹⁴ Individui o gruppi interessati, coinvolti o influenzati dalle prestazioni di salute e sicurezza sul lavoro di una organizzazione; si pensi agli appaltatori che prestano servizi o opere nei locali della Società.

3.2.2 Attività volta a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze.

I protocolli specifici prevedono:

- l'adozione di procedure aziendali che disciplinino ruoli, responsabilità nella gestione della documentazione relativa alla salute e sicurezza (es. Manuale, Procedure, Istruzioni di lavoro) in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali. In particolare, le suddette procedure riportano anche le modalità di gestione ed archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es: modalità di archiviazione/protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità/verificabilità);
- la definizione di disposizioni organizzative per l'individuazione della figura designata del Consiglio di Amministrazione con ruoli ed autorità per **(i)** assicurare che il sistema di gestione di salute e sicurezza sia stabilito, attuato e mantenuto attivo in conformità ai requisiti della normativa vigente e per **(ii)** assicurare che i *report* sulla *performance* del sistema di gestione di salute e sicurezza siano presentati al vertice aziendale per la relativa revisione e usati come base per il miglioramento del sistema di gestione di salute e sicurezza¹⁵;
- la definizione di disposizioni organizzative per l'individuazione della figura del datore di lavoro (DDL) che tengano conto della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva;
- la definizione di disposizioni organizzative relative alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), degli Addetti del SPP, del Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza (RLS), del Medico Competente e degli Incaricati delle Emergenze che **(i)** definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge in materia; **(ii)** prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia; **(iii)** prevedano lo svolgimento dell'*assessment* sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità al fine di ricoprire tali specifici ruoli; **(iv)** prevedano una formale designazione e attribuzione dell'incarico; **(v)** prevedano la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico;
- ove previsto dalla normativa vigente (ad esempio, in caso di cantieri temporanei o mobili e ricorrendo le condizioni previste del Titolo IV e seguenti del Testo Unico SSL), l'adozione di procedure aziendali che **(i)** disciplinino le modalità d'individuazione del Committente e del Responsabile dei Lavori, **(ii)** disciplinino le modalità di individuazione ed assegnazione dell'incarico di Coordinatore in materia di salute e sicurezza per la progettazione dell'opera e di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute

¹⁵ Standard di controllo ai sensi della OHSAS 18001:2007.

durante la realizzazione dell'opera, tenendo conto dei requisiti professionali previsti dalle norme di legge e che **(iii)** prevedano la tracciabilità dell'*assessment* dei requisiti e dell'accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori;

- la definizione di un sistema di deleghe predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale **(i)** autonomia decisionale e finanziaria del delegato¹⁶; **(ii)** idoneità tecnico professionale del delegato¹⁷; **(iii)** vigilanza sull'attività del delegato¹⁸; **(iv)** certezza, specificità e consapevolezza¹⁹;
- l'adozione di una procedura aziendale che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della Valutazione dei Rischi aziendali. In particolare tale procedura: **(i)** identifica ruoli, autorità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione del rischio ed il controllo del rischio; **(ii)** identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); **(iii)** identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio; **(iv)** prevede laddove necessario la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi; **(v)** prevede la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree di pericolo all'interno della Società; **(vi)** prevede l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori; **(vii)** prevede il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti; **(viii)** prevede esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti;

¹⁶ Esistenza di un sistema formalizzato di deleghe in materia di salute e sicurezza e di una norma aziendale che **(i)** preveda la chiara identificazione dell'ambito di operatività della delega, **(ii)** garantisca la verifica della tracciabilità e della permanenza delle deleghe nonché la tracciabilità dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati, **(iii)** indichi chiaramente la possibilità o meno per il delegato di sub-delegare funzioni in materia di salute e sicurezza e **(iv)** preveda tracciabilità dei criteri in base ai quali viene determinata la coerenza tra funzioni delegate e poteri decisionali e di spesa assegnati.

¹⁷ Esistenza di procedura aziendale di controllo circa la permanenza in capo al delegato dei requisiti tecnico-professionali, un piano periodico di aggiornamento e sviluppo tecnico professionale del delegato ed un sistema di valutazione periodico delle sue capacità tecnico-professionali.

¹⁸ Esistenza di un flusso informativo formalizzato continuo/periodico tra delegante e delegato e di un'attività di vigilanza formalizzata.

¹⁹ Esistenza di un sistema formalizzato di deleghe in materia di salute e sicurezza in cui sia chiaramente identificato l'ambito di operatività e di norme aziendali che prevedano la tracciabilità dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati.

- la redazione e l'aggiornamento del documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi²⁰ redatto secondo le disposizioni definite e che contenga almeno i) il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati; ii) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, in conformità alla valutazione; iii) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'adozione di una procedura aziendale che individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte del DDL. In particolare tale procedura: **(i)** definisce i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, e a quanto emerso dai risultati degli accertamenti sanitari eseguiti; **(ii)** definisce le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori da associare alle specifiche mansioni in relazione a tematiche di salute e sicurezza; **(iii)** prevede la tracciabilità delle attività di *assessment* svolte a tale scopo (es. definizione di *check list* mirate quali elenchi dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza);
- l'adozione di una procedura aziendale per la gestione, distribuzione ed il mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuali. In particolare, tale procedura: **(i)** definisce modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione ed efficienza dei DPI; **(ii)** prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica funzionalità dei DPI (es. *check list* mirate quali elenchi dei dispositivi di protezione individuale da consegnare, condivisi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione);
- l'adozione di una procedura aziendale per la gestione delle emergenze. In particolare tale procedura prevede: **(i)** l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza; **(ii)** indicazioni sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato; **(iii)** le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso; **(iv)** l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno; **(v)** indicazioni sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
- l'adozione di una procedura aziendale che definisca le misure necessarie per la prevenzione incendi. In particolare tale procedura contiene: **(i)** ruoli e responsabilità delle attività da svolgersi al fine della

²⁰ Il documento di valutazione dei rischi è quello di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) e agli artt. 28 e ss. del d.lgs. n. 81/2001 (DVR) e, per il caso di cantieri temporanei o mobili, di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) (Piano di sicurezza e coordinamento – PSC).

richiesta di rilascio e rinnovo del CPI, compreso il monitoraggio sulle prescrizioni richieste dai Vigili del Fuoco; **(ii)** indicazioni sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio; **(iii)** modalità di tenuta e controllo dei presidi antincendio; **(iv)** indicazioni sulle modalità di tenuta ed aggiornamento del registro incendio;

- la definizione di un calendario che preveda riunioni periodiche di tutti gli individui competenti e la regolare tenuta di tali riunioni per la verifica delle tematiche riguardanti salute e sicurezza e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione;
- l'adozione di una procedura aziendale che disciplini la diffusione delle informazioni relative alla salute e sicurezza. In particolare, tale procedura disciplina **(i)** l'informativa periodica del datore di lavoro verso i lavoratori; **(ii)** l'informativa al Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva;
- l'adozione di una procedura aziendale che regolamenti il processo di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare tale procedura: **(i)** definisce modalità di erogazione della formazione di ciascun lavoratore su: rischi della Società, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose (schede di sicurezza e norme di buona pratica operativa), procedure di emergenza, nominativi e ruoli del RSPP, laddove applicabile istruzioni d'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale; **(ii)** definisce i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all'assunzione, in caso di trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose); **(iii)** con riferimento ai soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza, definisce l'identificazione degli ambiti, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo all'interno della struttura organizzativa (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Squadre di Emergenza e Pronto Soccorso); **(iv)** definisce i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un Piano di Formazione su base annuale);
- l'adozione di una procedura aziendale che regolamenti le attività di addestramento. In particolare, tale norma prevede: **(i)** ruoli e responsabilità nel processo di gestione dell'attività di addestramento, **(ii)** tempistica delle attività di addestramento ai fini della prevenzione e protezione e **(iii)** ambito, contenuti e modalità dell'addestramento di tutti i soggetti coinvolti nell'uso di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi e procedure di lavoro;
- l'adozione di una procedura aziendale che definisca la formazione e l'informativa che deve essere resa/fornita alle imprese esterne che effettuano lavori presso i locali della Società riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni in materia di salute e sicurezza che un'impresa appaltatrice aggiudicataria

di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti; nonché una chiara identificazione dei ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi, il quale dovrà riportare le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera;

- l'adozione di una procedura aziendale che definisca modalità di qualifica dei fornitori. In particolare, tale norma tiene conto dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori prevista ai sensi dell'art. 90, comma 9 del Testo Unico SSL, nonché della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza;
- l'adozione di clausole contrattuali standard sul rispetto del Testo Unico SSL nonché sull'indicazione dei costi relativi alla sicurezza nei contratti di somministrazione, appalto e subappalto;
- l'adozione di procedure aziendali che disciplinino le attività di manutenzione/ispezione degli *asset* aziendali affinché ne sia sempre garantita l'integrità e adeguatezza. In particolare, tali procedure prevedono: ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli *asset*, periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli *asset* e di conformità ai requisiti normativi applicabili nonché la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

3.2.3 Attività volte ad implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici

I protocolli specifici prevedono:

- l'adozione di una procedura aziendale che indichi: **(i)** ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione, investigazione degli infortuni; **(ii)** ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità ed investigazione degli incidenti²¹ occorsi e dei "mancati incidenti"²²; **(iii)** modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi dai responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione; **(iv)** ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio di infortuni;
- l'adozione di procedure aziendali che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio di **(i)** dati riguardanti la sorveglianza sanitaria; **(ii)** dati riguardanti la sicurezza degli

²¹ Eventi che hanno provocato un danno (se il danno prodotto riguarda l'integrità fisica di una persona si parla di infortunio).

²² Incidenti che pur caratterizzati da un elevato potenziale di rischio, non hanno provato nessun danno, o soltanto un danno marginale.

impianti (apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti elettrici, attrezzature a pressione, serbatoi interrati, apparecchiature laser, macchine); **(iii)** dati riguardanti le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati nella Società; **(iv)** altri dati diversi da infortuni e incidenti (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi insorti) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni;

- l'adozione di procedure aziendali che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni;
- l'adozione di una procedura aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di *audit* e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza. In particolare tale procedura definisce: **(i)** la tempistica per la programmazione delle attività (Piano di Audit formalizzato); **(ii)** le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di *audit* nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'*auditor* rispetto all'attività che deve essere "auditata"; **(iii)** le modalità di registrazione degli *audit*; **(iv)** le modalità di individuazione e l'applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili; **(v)** le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive; **(vi)** le modalità di comunicazione dei risultati dell'*audit* al *management* della Società;
- l'adozione di una procedura aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di *reporting* verso l'Organismo di Vigilanza e il *management*. Tale procedura deve garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione della sicurezza e in particolare l'invio periodico delle informazioni inerenti agli scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati nonché ai risultati degli *audit*.

Le attività di verifica e controllo sopra descritte sono state implementate dalla Società anche mediante:

- la nomina da parte del CdA del Datore di Lavoro, con conseguente attribuzione dei poteri di controllo, di gestione e di spesa;
 - l'adozione di un adeguato sistema per la gestione e la sicurezza sul lavoro, redatto su base volontaria, con il recepimento delle disposizioni previste dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 11.7.2011 e DM 13.2.2014, adottando procedure interne conformi alle matrici di correlazione previsti alle procedure certificate (art. 30 D.Lgs. 81/08).

Tali elementi consentono di mantenere una costante attenzione e vigilanza sullo stato di attuazione della normativa di riferimento, con la previsione di *audit* documentati periodici.

oltre alle attività sottoindicate, la società ha provveduto ad attuare i Protocolli previsti dai DPCM Covid 19, oltre alla costituzione del Comitato aziendale per la gestione dei rischi.

Di seguito si riporta la matrice di correlazione delle procedure adottate dalla Società secondo le prescrizioni richieste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08, che richiama il sistema di gestione semplificato per la sicurezza descritto nella PR_14 allegata al MOGC 231.

Prescrizioni richieste dall'art. 30 del Testo Unico SSL	Punti norma ISO 45001 - richiamati nella procedura n. 14 descrittiva della tabella di correlazione art. 30 D. lgs 81/01.
C.1, lett. A): rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici	<p>La società ha adottato misure per garantire il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; è stato redatto il documento contenente la politica della salute e sicurezza sul lavoro, l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e determinazione dei controlli, previsti obiettivi e programmi, definito il sistema di gestione e controllo operativo, la valutazione della conformità e della congruità della documentazione richiesta dalla normativa di settore.</p> <p>Riferimento procedure interne BS OHSAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1 requisiti generali; 4.2 politica della salute e sicurezza sul lavoro; 4.3.1: identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli; 4.3.2 prescrizioni legali e di altro tipo; 4.3.3. obiettivi e programmi; 4.4.4 documentazione; 4.4.6 controllo operativo; 4.5.2 valutazione della conformità.
C.1, lett. B): attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;	<p>La società ha predisposto per ogni singola sede il documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell'art. 17 e 28 del Testo Unico SSL, contenente la politica della salute e sicurezza sul lavoro, l'identificazione dei pericoli, l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei terzi soggetti che operano nell'azienda. È stata prevista l'applicazione del sistema di gestione, il controllo operativo, l'individuazione di obiettivi e programmi, formazione e informazione del personale dipendente.</p> <p>Riferimento procedure interne: 4.1: requisiti generali;</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.2 politica della salute e sicurezza sul lavoro; 4.3.1: identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli; 4.3.2 prescrizioni legali e di altro tipo; 4.3.3 obiettivi e programmi; 4.4.6 controllo operativo.
C.1, lett. C): attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	<p>Specifiche procedure sono previste per la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori in materia di primo soccorso (con preparazione e risposta alle emergenze), riunioni periodiche, consultazioni con i rappresentanti per la sicurezza (con il coinvolgimento del personale, la definizione dei ruoli, responsabilità, comunicazione, partecipazione e consultazione), gestione appalti (con il controllo operativo); è stata prevista la pianificazione delle attività e definizione dei compiti e responsabilità.</p> <p>Riferimento procedure interne: 4.1 requisiti generali;</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.2 politica della salute sul lavoro, 4.3 pianificazione; 4.4.7 preparazione e risposta alle emergenze: 4.4.3 comunicazione, partecipazione e consultazione; 4.4.6 controllo operativo; 4.4.1 risorse, ruoli, responsabilità e autorità.
C.1, lett. D): attività di sorveglianza sanitaria	<p>La società attua e garantisce la sorveglianza sanitaria mediante l'attuazione delle politiche per la sicurezza e salute sul lavoro, con il sistema di gestione e controllo operativo, con l'integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e nella gestione operativa.</p> <p>Riferimento procedure interne 4.1 requisiti generali;</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.2 politica della salute e sicurezza sul lavoro; 4.4.6 controllo operativo.

<p>C.1, lett. E): attività di informazione e formazione dei lavoratori</p>	<p>L'informazione e formazione dei lavoratori vengono garantite dalle attività di programmazione tenute dal RSPP attraverso l'applicazione della politica per la salute e sicurezza, la formazione, l'addestramento, la consapevolezza, l'adeguato flusso informativo.</p> <p>Riferimento procedure interne: 4.1 requisiti generali; 4.2 politica della salute e sicurezza sul lavoro; 4.4.2 competenza, addestramento, consapevolezza.</p>
<p>C.1, lett. F): attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate</p>	<p>Le attività di vigilanza finalizzate al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori sono programmate ed eseguite per esaminare la corretta applicazione ed efficacia delle procedure adottate in conformità alla politica della salute e sicurezza sul lavoro; il sistema di gestione ed il controllo operativo prevedono la pianificazione e l'esecuzione di un'attività di monitoraggio interno della sicurezza operato dal RSPP, l'esecuzione di indagini su incidenti, non conformità, azioni preventive e correttive.</p> <p>Riferimento procedure interne: 4.1 requisiti generali; 4.2 politica della salute e sicurezza sul lavoro; 4.4.6 controllo operativo; 4.5.1 controllo e misura delle prestazioni; 4.5.2 valutazione della conformità; 4.5.3 indagine su incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive; 4.5.5 audit interno.</p>
<p>C.1, lett. G): acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge</p>	<p>Riferimento procedure interne: 4.1 requisiti generali; 4.2 politica della salute; 4.3.2 prescrizioni legali; 4.4.4. documentazione; 4.4.5 controllo dei documenti; 4.5.2 valutazione della conformità.</p>
<p>C.1, lett. H): verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate</p>	<p>Riferimento procedure interne: 4.1 requisiti generali; 4.2 politica per la salute; 4.5.1 controllo e misura delle prestazioni; 4.5.4 controllo delle registrazioni; 4.5.5. audit interno.</p>
<p>C.2: il modello organizzativo e gestionale di cui al C.1 deve precedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.</p>	<p>Riferimento procedure interne: 4.1 requisiti generali; 4.2 politica per la salute sul lavoro; 4.4.4 documentazione; 4.4.5 controllo dei documenti; 4.5.4 controllo delle registrazioni.</p>
<p>C.3: il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.</p>	<p>Rif. Proc. Interne: 4.1 requisiti generali; 4.2 politica per la salute; 4.4.1 risorse, ruoli, responsabilità; 4.4.2 competenza, addestramento, consapevolezza; 4.3 pianificazione; 4.3.1 identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli; 4.3.3 obiettivi e programmi; 4.4.6 controllo operativo; 4.5.1 controllo e misura delle prestazioni; 4.5.2 valutazione della conformità; 4.5.3 indagini su incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive.</p>
<p>C.4: il Modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento</p>	<p>Riferimenti delle procedure ISO 45001 4.5.1 controllo e misura delle prestazioni; 4.5.2 valutazione della conformità; 4.5.3 indagine su incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive; 4.5.5 audit interno</p>

<p>nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.</p> <p>Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.</p>	<p>4.1: requisiti generali; 4.2 politica per la qualità; 4.6 riesame della direzione.</p> <p>Questi ultimi riferimenti in materia di riesame e modifica sono stati inseriti dalla società nel modello integrato secondo quanto previsto dalla norma ISO 45001 ; oltre a questi riferimenti è stato adottato il sistema disciplinare contenuto nel regolamento aziendale. Questo per poter utilizzare un sistema conforme alle prescrizioni contenute ai modelli organizzativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. n. 81/08.</p>
---	---

Codice	Titolo	Stato	Edizione	
	ELENCO DELLE PROCEDURE SPECIFICHE SICUREZZA			
PS_S_01_P	Struttura_Organizzativa	APPROVATO	0.0	10.02.2020
PS_S_02_P	Competenza_e_consapevolezza_del_personale	APPROVATO	0.0	10.02.2020
PS_S_03_P	Gestione_della_comunicazione	APPROVATO	0.0	10.02.2020
PS_S_04_P	Preparazione_e_risposta_alle_emergenze	APPROVATO	0.0	10.02.2020
PS_S_05_P	Valutazione_delle_prestazioni	APPROVATO	0.0	10.02.2020
PS_S_06_P	Identificazione_pericoli_e_valutazione_rischi	APPROVATO	0.0	10.02.2020
PS_S_07_P	Gestione_infortuni_e_incidenti	APPROVATO	0.0	10.02.2020
PS_S_08_P	Sorveglianza_sanitaria	APPROVATO	0.0	10.02.2020
PS_S_09_P	Controllo_macchine_attrezzature_ed_impianti	APPROVATO	0.0	10.02.2020
PS_S_10_P	Gestione_DPI_DPC	APPROVATO	0.0	10.02.2020
PS_S_11_P	Ruolo_e_compiti_dei_preposti	APPROVATO	0.0	10.02.2020
PS_S_12_P	Associati_al_conSORZIO_Appaltatori_subappaltatori_fornitori_e_terzi	APPROVATO	0.0	10.02.2020
PS_S_13_P	Guida_sicura	APPROVATO	0.0	10.02.2020
PS_S_14_P	Gestione_DUVRI	APPROVATO	0.0	10.02.2020
PS_S_15_P	Ruolo_e_compiti_dei_Dirigenti_per_la_Sicurezza	APPROVATO	0.0	10.02.2020

PS_S_16_P	Gestione_Sopraluoghi	APPROVATO	0.0	10.02.2020
PS_S_17_P	Supervisione_lavori_impianti_elettrici	APPROVATO	0.0	10.02.2020
PS_S_18_P	Registro_controlli_e_manutenzioni_antincendio	APPROVATO	0.0	10.02.2020
PS_S_20_P	Ruolo e compiti dei Responsabili, Addetti Emergenza, Sicurezza ed Ambiente	APPROVATO	0.0	10.02.2020
PS_S_21_P	Attività svolte in regime di smart working	APPROVATO	0.0	10.02.2020
PS_S_22_P	Consultazione partecipazione lavoratori	APPROVATO	0.0	10.02.2020
PS_S_23_P	Gestione dei cambiamenti	APPROVATO	0.0	10.02.2020

3.2.4 Riesame periodico del management al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda

I protocolli specifici prevedono l'adozione di una procedura aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dal *management* della Società in relazione all'efficacia e all'efficienza del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda. Tale procedura prevede la tracciabilità dello svolgimento delle seguenti attività: **(i)** l'analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati; **(ii)** l'analisi dei risultati degli *audit*; **(iii)** l'analisi dei risultati del monitoraggio del sistema di gestione della salute e sicurezza (infortuni, altri dati); **(iv)** lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento; **(v)** l'individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche da introdurre al sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda.

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei *Key Officers* inerenti alle fattispecie di attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nella Presente Parte Speciale e, in particolare, alle Procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli che ritenga opportuni.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente alle attività sensibili.

Per quanto concerne le attività dell'OdV e i relativi flussi informativi da e verso l'Organismo stesso si rimanda in ogni caso alla Parte Generale del Modello

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO

PARTE SPECIALE 5

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,

BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ

AUTORICICLAGGIO

PARTE SPECIALE 5

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

1. *Le fattispecie di Reato in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, richiamate dal Decreto*

L'art. 63, terzo comma, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*octies*, che disciplina la responsabilità amministrativa delle società per i Reati di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (reati di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.). A tali Reati è stato successivamente aggiunto il Reato di autoriciclaggio (di cui all'art. 648-*ter*1. c.p.), introdotto nel Decreto dalla L. 186/2014.

1.1 *Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio)*

Per l'identificazione delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale, nonché dei singoli Reati rilevanti, si rinvia al report del *risk assessment* effettuato, allegato al presente Modello *sub* Allegato 1.

1.2 *Ricettazione (art. 648 c.p.)*

Il Reato in oggetto incrimina chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Per *acquisto* dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine *ricevere* starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per *occultamento* dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto. La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'*intromissione* nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Il reato di ricettazione può essere realizzato in molte aree aziendali e a più livelli organizzativi. Tuttavia, andranno individuate alcune funzioni/aree/processi esposti maggiormente a rischio, come il settore acquisti o quello commerciale.

1.3 *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*

Il Reato in oggetto incrimina chiunque - *al fine di procurare a sé o ad altri un profitto e fuori dei casi di concorso nel reato - sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

La "sostituzione" si riferisce ad attività mediante le quali i proventi illeciti vengono appunto sostituiti o cambiati con denaro "pulito" o altri valori. Ad esempio, versamenti su conti corrente da parte dei riciclatori, i quali rimettono poi le somme agli effettivi destinatari mediante assegni bancari o successivi prelievi, ovvero operazioni finanziarie o di investimento in titoli o azioni effettuate con denaro di provenienza delittuosa o anche la sostituzione di detto denaro con preziosi, oro o altri beni di valore, come quadri, tappeti, etc.

Il "trasferimento" si può attuare spostando il provento criminoso da un luogo ad un altro, per conto degli autori del reato (per esempio portando il denaro "sporco" all'estero) ovvero ponendo in essere passaggi artificiali per celare la provenienza illecita del denaro e la sua appartenenza, come nel caso in cui un soggetto terzo acquisti con somme provento di delitto un immobile e, quindi, lo riceda al vero destinatario.

Infine, per consentire la punibilità di qualsiasi altra operazione, diversa dal sostituire o trasferire, che consenta di dissimulare l'origine del denaro o bene, è prevista la condotta di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa (ad esempio mediante compensazione). In giurisprudenza è stata riconosciuta sussistente tale fattispecie negli interventi compiuti su veicoli provento di delitto consistenti nella sostituzione della targa o nell'alterazione dei numeri di telaio e di matricola.

1.4 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il Reato in oggetto reprime la condotta di *“chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”*.

È prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale, e a tale Reato è estesa l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 648 c.p., ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, educativa, ecc.), dove ha assoluta prevalenza l'aspetto intellettuale (es. costituzione di uno studio medico); non naturalmente quando essa si accompagna ad una struttura di tipo imprenditoriale (per esempio il denaro di illecita provenienza è impiegato nella costruzione e attrezzatura di una clinica privata). Esclusi i profili *sic et simpliciter* professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro o altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

1.5 Autoriciclaggio (art. 648-ter1. c.p.)

Come anticipato, l'art. 3 della Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di autoriciclaggio. La nuova disposizione di cui all'art. 648 *ter*.1 punisce chiunque, nella commissione o nel concorso in un delitto non colposo impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

È prevista una causa speciale di non punibilità nel caso in cui la fruizione del denaro, beni o altre utilità venga destinata alla mera utilizzazione o al godimento personale, mentre è prevista una circostanza aggravante se il delitto è commesso nell'esercizio di attività bancaria e finanziaria o altra attività professionale. È prevista, altresì, la riduzione della pena alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

2. Le attività sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'unica attività sensibile individuata presso la Società in relazione ai Reati richiamati all'art. 25-*octies* del Decreto è la "Gestione dei flussi finanziari".

3. Il sistema dei controlli

Il sistema per la prevenzione dei Reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

3.1 Protocolli di controllo generali

I protocolli di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale 1 – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

3.2 Protocolli di controllo specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate in precedenza oltre che dei principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello dovranno essere osservati i protocolli specifici applicabili alla

fattispecie di attività sensibile “*Gestione dei flussi finanziari*” contenuti nella Parte Speciale 1 “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” al paragrafo 3.2.9b, in particolare le procedure per la gestione dei rapporti con clienti, per la gestione delle risorse finanziarie e dei flussi di cassa.

4. I controlli dell’Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l’Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei *Key Officers* inerenti alle fattispecie di attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nella Presente Parte Speciale e, in particolare, alle Procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. Inoltre, l’Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli che ritenga opportuni.

A tal fine, si ribadisce che all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente alle attività sensibili.

Per quanto concerne le attività dell’OdV e i relativi flussi informativi da e verso l’Organismo stesso si rimanda in ogni caso alla Parte Generale del Modello

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO

PARTE SPECIALE 6

REATI TRANSNAZIONALI

PARTE SPECIALE 6

REATI TRANSNAZIONALI

1. *Le fattispecie di reati transnazionali richiamate dal Decreto*

La legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione²³ e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito "Convenzione").

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tale riferimento, richiede che ogni Stato parte della Convenzione adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa.

All'art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l'estensione della disciplina del Decreto in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

La definizione di "reato transnazionale" è contenuta nell'art. 3 della L. 146/2006; perché una fattispecie criminosa abbia tale carattere, il reato:

- a) deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione;
- b) vi deve essere il coinvolgimento di un 'gruppo criminale organizzato';
- c) è necessario che la condotta illecita:
 - sia commessa in più di uno Stato; ovvero
 - sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero
 - sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero
 - sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Per "gruppo criminale organizzato" si intende (ai sensi della citata Convenzione) *"un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di*

²³ L'articolo 10 della Convenzione rubricato *Responsabilità delle persone giuridiche* così recita:

*"1. Ogni Stato Parte adotta misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato e per i reati di cui agli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione.
2. Fatti salvi i principi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa.
3. Tale responsabilità è senza pregiudizio per la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.
4. Ogni Stato Parte si assicura, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi del presente articolo siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, di natura penale o non penale, comprese sanzioni pecuniarie."*

commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".

Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa degli enti possono essere suddivisi in tre macrocategorie:

- a) reati associativi:
 - associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
- b) reati concernenti il traffico di migranti:
 - immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
- c) reati di intralcio alla giustizia:
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

1.1 Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio)

Per l'identificazione delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale, nonché dei singoli Reati rilevanti, si rinvia al report del *risk assessment* effettuato, allegato al presente Modello *sub* Allegato 1.

1.2 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il Reato in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Il bene giuridico tutelato dalla norma è la tutela dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento della vita sociale, cioè come "pace pubblica".

La condotta consiste nel promuovere, o costituire, o organizzare un vincolo associativo e permanente con fine criminoso oppure anche solo nel partecipare all'associazione.

L'accordo criminoso deve essere diretto all'attuazione di un vasto programma delittuoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti. Tuttavia, l'associazione, ai fini della configurabilità del reato, non richiede una specifica distribuzione di compiti e mansioni, bastando quel minimo di organizzazione, anche rudimentale, che serva ad attuare con continuità il programma criminoso.

Dal punto di vista soggettivo, la condotta deve essere sorretta dalla coscienza e dalla volontà di far parte del sodalizio criminoso con il fine di commettere più delitti (c.d. dolo specifico).

La dottrina ammette la configurabilità del “concorso esterno” nel reato di associazione per delinquere (ex art. 110 c.p.) caratterizzato dal contributo esterno al mantenimento e rafforzamento dell'associazione. La giurisprudenza si è pronunciata in relazione al reato di cui all'art. 416-bis c.p. (v. sotto).

In sintesi, il Reato si caratterizza per i seguenti elementi costitutivi: **(a)** un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; **(b)** l'indeterminatezza del programma criminoso; **(c)** la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare al programma comune; **(d)** l'esistenza di una struttura organizzativa idonea a realizzare un indeterminato programma criminoso.

In via astratta il reato potrebbe dirsi integrato qualora più soggetti riferibili alla Società o riferibili ad altre società del Gruppo DBA o insieme anche a soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti della PA, consulenti, ecc.), si associno allo scopo di commettere più delitti, anche mediante l'erogazione di denaro volta a finanziare l'associazione, o mediante l'assunzione di personale o la nomina di consulenti o l'assegnazione di lavori.

1.3 Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

Il Reato associativo, figura speciale di associazione per delinquere, è stata introdotto nel Codice penale dalla L. 646/1982 e punisce il sodalizio criminoso tra tre o più persone connotato dall'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice (tipica del comportamento mafioso), e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà provocati dallo sfruttamento della forza intimidatrice.

Gli elementi del delitto de quo sono:

l'esistenza di un vincolo associativo tra tre o più persone;

lo scopo dell'associazione, che può essere non solo quello di commettere più delitti, ma anche e soprattutto quello di acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici nonché quello di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero di influire sulle competizioni elettorali;

l'avvalersi, per raggiungere lo scopo, della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

La giurisprudenza ammette la configurabilità del “concorso esterno” nel reato di associazione per delinquere caratterizzato dalla: **(i)** occasionalità e autonomia del contributo prestato; **(ii)** funzionalità del contributo prestato al perseguimento degli scopi dell'associazione; **(iii)** efficienza causale del contributo al rafforzamento e agli scopi dell'associazione; **(iv)** consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti (dolo generico).

Quanto all'esemplificazione delle modalità del reato, si può fare riferimento all'esempio fornito in tema di associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p., con la differenza che, in questo secondo caso, deve ricorrere l'elemento aggiuntivo della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

Si segnalano per completezza di analisi anche i rati di **(i)** associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43.) e **(ii)** Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309/1990).

1.4 Immigrazione clandestina (art. 12, 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. n. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

Tale norma sanziona chiunque promuova, diriga, organizzi, finanzia o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato o ne favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il reato potrebbe dirsi integrato qualora più soggetti riferibili alla Società o riferibili ad altre società del Gruppo DBA finanzia o favoriscano in altri modi l'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato.

1.5 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il Reato si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità, del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero).

I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l'induzione rilevante ai fini della consumazione del reato, si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza sulla psiche di un altro soggetto, determinandolo a tenere un certo comportamento, esplicita attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa di denaro o altre utilità.

È richiesto inoltre per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie che:

la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci;

l'agente si rappresenti che la persona da lui indotta - con le modalità indicate dalla norma - a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non rispondere.

Il Reato potrebbe, dunque, dirsi integrato qualora più soggetti riferibili alla Società o riferibili ad altre società del Gruppo DBA o insieme anche a soggetti esterni pongano in essere, con violenza, minaccia o

promessa di denaro o altre utilità, misure atte ad indurre le persone che sono tenute a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale (anche dipendenti, ad esempio, di altre società), a rendere dichiarazioni non veritiere sul conto, ad esempio, di attività illecite degli amministratori/o altri dipendenti della Società.

1.6 Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Tale reato sanziona chiunque, dopo che è stato commesso un delitto per il quale è prevista la pena dell'ergastolo o la reclusione ed al di fuori dai casi di concorso nel medesimo reato, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Il bene giuridico protetto dalla norma è quello dell'amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale, che viene turbato da fatti che mirano ad ostacolare o a fuorviare l'attività diretta all'accertamento e alla repressione dei reati.

Tale reato è, pertanto, configurabile anche nell'ipotesi in cui la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

La condotta sanzionata, oltre ad essere sorretta dall'intento di aiutare, deve anche essere oggettivamente idonea ad intralciare il corso della giustizia.

Dal punto di vista soggettivo è richiesto il dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà di prestare aiuto, con la consapevolezza che il soggetto aiutato è, o può essere, sospettato di aver commesso un reato e che l'aiuto può sviare le indagini. Il fine avuto di mira dall'agente (pietà, convincimento dell'innocenza del favoreggiato ecc.) è, invece, irrilevante.

A titolo meramente esemplificativo, tale reato potrebbe astrattamente configurarsi qualora più soggetti riferibili alla Società o riferibili ad altre società del Gruppo DBA o insieme anche a soggetti esterni aiuti altri dipendenti o gli amministratori della Società a sviare le indagini della polizia giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale in corso.

2. Le attività sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le attività sensibili individuate presso la Società, in relazione ai reati richiamati dalla Legge n. 146 del 2006 sono:

- *"Approvvigionamento di beni e servizi",*
- *"Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali",*
- *"Gestione dei flussi finanziari",*

- *“Gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni (es. eventi sociali) e delle iniziative umanitarie e di solidarietà (es. donazioni o altre liberalità)”*,
- *“Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di provvedimenti amministrativi (quali autorizzazioni, licenze e permessi) necessari per l’esercizio delle attività tipiche aziendali”*,
- *“Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell’ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione”*,
- *“Gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici”*,
- *“M&A, operazioni sul capitale e destinazione dell’utile”*;
- *“Redazione del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni previste dalla legge”*
- *“Realizzazione di investimenti ivi compresi i progetti di sviluppo con controparti considerate a rischio”*, e
- *“Designazione degli organi sociali o del management di consociate estere”*.

3. Il sistema dei controlli

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

3.1 Protocolli di controllo generali

I protocolli di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale 1 – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

3.2 Protocolli di controllo specifici

Ai fini dell’attuazione delle regole elencate in precedenza oltre che dei principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, con riferimento alle summenzionate attività sensibili (e fatto salvo quanto previsto al paragrafo 3.2., sotto) dovranno essere osservati i protocolli specifici previsti nella Parte Speciale 1 “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” ai paragrafi 3.2.9.b, 3.2.9.d, 3.2.9.e e nella Parte Speciale 3 “Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico” al paragrafo 3.2.

3.2.1 Designazione degli organi sociali o del management di consociate estere

I protocolli specifici prevedono:

- la verifica preventiva dell'inesistenza di relazioni privilegiate tra gli esponenti della Società nominati negli organi sociali o nel *management* di consociate estere e gli esponenti della Pubblica Amministrazione locale e/o fornitori, clienti o terzi contraenti della Società. In caso sia verificata l'esistenza di relazioni privilegiate, la nomina dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Consiglio di Amministrazione e ne dovrà essere data tempestiva informativa all'OdV;
- l'identificazione dei responsabili della direzione e del coordinamento dell'attività degli esponenti della Società nominati negli organi sociali o nel *management* di consociate estere nonché della verifica degli indirizzi forniti;
- la definizione delle modalità e delle tempistiche dei flussi informativi tra gli esponenti della Società nominati negli organi sociali o nel *management* di consociate estere e un soggetto a cui riportano in Italia;
- la predisposizione e l'invio di comunicazioni periodiche dirette all'Organismo di Vigilanza in merito all'attività, ai rischi e alla conformità ai protocolli di controllo specifici previsti dal Modello.

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei *Key Officers* inerenti alle fattispecie di attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nella Presente Parte Speciale e, in particolare, alle Procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli che ritenga opportuni.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente alle attività sensibili.

Per quanto concerne le attività dell'OdV e i relativi flussi informativi da e verso l'Organismo stesso si rimanda in ogni caso alla Parte Generale del Modello

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX DECRETO**

**PARTE SPECIALE 7
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

PARTE SPECIALE 7

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1. Le fattispecie di Reato in materia di tutela della personalità individuale richiamate dal Decreto

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquies*, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni alle società i cui esponenti commettano Reati contro la personalità individuale. Tale articolo è stato modificato dapprima dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, successivamente dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, nonché ulteriormente dall'articolo 6, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199.

1.1 Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio)

Per l'identificazione delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale, nonché dei singoli Reati rilevanti, si rinvia al report del *risk assessment* effettuato, allegato al presente Modello *sub* Allegato 1.

1.2 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Il Reato è costituito dalla condotta di esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero di ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

1.3 Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Tale ipotesi di Reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione. Tale norma sanziona, inoltre, chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altre utilità, anche solo promessi.

1.4 Pornografia minorile (art. 600-ter)

Commette tale Reato chiunque utilizzando minori degli anni diciotto, **(i)** realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico, **(ii)** induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche, **(iii)** fa commercio di tale materiale pornografico.

È punito altresì **(i)** chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni

diciotto; nonché (ii) chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai precedenti paragrafi, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico.

1.5 Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Tale ipotesi di Reato punisce il semplice detentore che si procura o comunque dispone di materiale pornografico prodotto (da altri e non da lui) con le modalità descritte nel sopra illustrato art. 600-ter c.p.

1.6 Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali

1.7 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di Reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

1.8 Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Tale ipotesi di Reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persone che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, le inducano mediante inganno o le costringano mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di loro ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

1.9 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Tale ipotesi di Reato consiste nell'acquistare o alienare o cedere una persona che si trovi in uno degli "stati" di cui all'art. 600 c.p..

1.10 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

Tale ipotesi di Reato punisce chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

L'articolo inoltre precisa che costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

1.11 Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

Tale Reato punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici.

L'articolo specifica che per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

2. Le attività sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'unica attività sensibile individuata presso la Società in relazione al rischio di commissione dei Reati a tutela della personalità individuale "*Gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni (es. eventi sociali) e delle iniziative umanitarie e di solidarietà (es. donazioni o altre liberalità)*".

3. Il sistema dei controlli

Il sistema per la prevenzione dei Reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

3.1 Protocolli di controllo generali

I protocolli di controllo generali relativi all'unica attività sensibile riscontrata sono quelli individuati nella Parte Speciale 1 – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

3.2 Protocolli di controllo specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate in precedenza oltre che dei principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello dovranno essere osservati i protocolli specifici relativi alla summenzionata fattispecie di attività sensibile, per i quali si rinvia a quanto contenuto nella Parte Speciale 1 "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" al paragrafo 3.2.9c.

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei *Key Officers* inerenti alle fattispecie di attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nella Presente Parte Speciale e, in particolare, alle Procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli che ritenga opportuni.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente alle attività sensibili.

Per quanto concerne le attività dell'OdV e i relativi flussi informativi da e verso l'Organismo stesso si rimanda in ogni caso alla Parte Generale del Modello

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO

PARTE SPECIALE 8

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

PARTE SPECIALE 8 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

1. Le fattispecie di Reato in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati richiamate dal Decreto

Il Decreto ha recepito con la Legge n. 48, art. 7, del 18 marzo 2008, pubblicata in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre 2001, inserendo l'art. 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" nel corpo del medesimo.

Il recepimento della Convenzione ha quindi esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti Reati informatici:

accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);

intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);

installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);

danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);

danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);

danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);

danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);

detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);

diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);

falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);

frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Si precisa, altresì, che il Legislatore ha previsto due macro-tipologie di Reati rilevanti ai fini del Decreto:

Reati propriamente informatici;

Reati di falso commessi mediante l'utilizzo di (o su) documenti/dati informatici.

I Reati di cui al punto a) sopra sono accomunati dai seguenti elementi comuni:

(i) elemento oggettivo: seppure le condotte possano essere materialmente diverse, si tratta di illeciti penali in cui il computer o il sistema informatico o telematico costituisce il fulcro della condotta. Ed infatti il computer o il sistema informatico o telematico rappresentano o il mezzo/modalità di realizzazione della

condotta (condotte realizzate mediante l'uso del computer), o la natura dell'oggetto materiale (condotte realizzate contro il computer - sistema informatico o telematico).

Secondo la giurisprudenza, per "sistema informatico/telematico" si intende una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informatiche. Queste ultime, come si è rilevato in dottrina, sono caratterizzate dalla registrazione (o "memorizzazione") per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati di dati, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit) numerici ("codice"), in combinazioni diverse: tali "dati", elaborati automaticamente dalla macchina, generano le informazioni costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di attribuire un particolare significato per l'utente

(ii) elemento soggettivo: sono tutti Reati puniti a titolo di dolo (coscienza e volontà di commettere il reato), anche se per alcuni di essi è necessario anche il dolo specifico (vale a dire un'intenzione ulteriore che l'agente deve avere di mira nel compiere la condotta delittuosa: es. fine di trarre profitto).

1.1 Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio)

Per l'identificazione delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale, nonché dei singoli Reati rilevanti, si rinvia al report del *risk assessment* effettuato, allegato al presente Modello *sub* Allegato 1.

1.2 Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Tale articolo prevede che *"Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applica le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private"*.

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici; i reati di falso richiamati sono i seguenti:

- **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici** (art. 476 c.p.): *"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni"*;
- **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative** (art. 477 c.p.): *"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"*;
- **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti** (art. 478 c.p.): *"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni,*

supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”;

- **Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici** (art. 479 c.p.): *“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”;*
- **Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative** (art. 480 c.p.): *“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”;*
- **Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità** (art. 481 c.p.): *“Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51,00 a euro 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”;*
- **Falsità materiale commessa da privato** (art. 482 c.p.): *“Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”;*
- **Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico** (art. 483 c.p.): *“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;*
- **Falsità in registri e notificazioni** (art. 484 c.p.): *“Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 309,00”;*
- **Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico** (art. 487 c.p.): *“Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che*

importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”;

- **Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali** (art. 488 c.p.): *“Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private”;*
- **Uso di atto falso** (art. 489 c.p.): *“Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo”;*
- **Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri** (art. 490 c.p.): *“Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.”;*
- **Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti** (art. 492 c.p.): *“Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”;*
- **Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio** (art. 493 c.p.): *“Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.*

1.2 Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

La norma *de quo* non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello "*ius excludendi alios*", quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente; con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati sia che titolare dello "*ius excludendi*" sia persona fisica, sia giuridica, privata o pubblica, o altro ente.

Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico²⁴, che è Reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico e, quindi, con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi un'effettiva lesione alla stessa.

Il Reato potrebbe configurarsi, a titolo di esempio, qualora un dipendente della Società acceda, utilizzando *password* indebitamente carpite, al sistema informatico altrui (ad esempio *competitor*, ecc.) al fine di acquisire informazioni relative alle strategie aziendali ecc.

1.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o

²⁴ L'art. 1 della Convenzione di Budapest chiarisce che per "sistema informatico" si considera "*qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati*". Si tratta di una definizione molto generale che permette di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o anche in grado di lavorare in completa autonomia. In questa definizione rientrano anche dispositivi elettronici che siano dotati di un software che permette il loro funzionamento elaborando delle informazioni (o comandi).

Nel medesimo articolo è contenuta la definizione di "*dato informatico*", che descrive il concetto derivandolo dall'uso: "*qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione*".

istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Il Reato *de quo* potrebbe configurarsi, ad esempio, nel caso in cui un dipendente della Società si impossessasse delle credenziali di accesso ad un sistema informatico o telematico di un *competitor*.

Il dipendente, una volta procuratesi le credenziali, potrebbe riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare a terzi i codici, parole chiave o altri mezzi necessari all'accesso al sistema informatico.

1.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro”.

A titolo di esempio, tale Reato potrebbe configurarsi qualora un dipendente della Società effettuasse attacchi di *cracking, hacking, spoofing* per alterare i dati relativi di un *competitor*

1.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

A titolo esemplificativo, il Reato potrebbe realizzarsi qualora un dipendente effettuasse un attacco di c.d. *sniffing* mediante l'utilizzo di sistemi atti ad intercettare comunicazioni informatiche/telematiche di un *competitor* per finalità di spionaggio industriale e/o conseguente diffusione.

1.6 Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater”.

A titolo esemplificativo, il Reato potrebbe realizzarsi mediante l'installazione di dispositivi tecnologici (es., *sniffer* e *scanner* di onde elettromagnetiche) volti ad intercettare le comunicazioni telefoniche, o informatiche *wired* e *wireless*.

1.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Il Reato potrebbe configurarsi, ad esempio, qualora un dipendente della Società, alteri dati particolarmente rilevanti di natura tecnica tenuti nei sistemi informatici di imprese concorrenti.

1.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione, o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il Reato potrebbe configurarsi, ad esempio, nell'ipotesi in cui un dipendente della Società, acceda al sistema informatico del tribunale (al fine di alterare o cancellare informazioni raccolte durante una ipotetica indagine) o dell'INPS (al fine di modificare le singole posizioni assicurative).

1.9 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Per tale Reato vale lo stesso esempio di cui al paragrafo 1.9, sopra.

1.10 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

“Se il fatto di cui all'art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Per tale Reato vale lo stesso esempio di cui al paragrafo 1.9, sopra.

1.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51,00 a 1.032,00 euro”.

2. Le attività sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente paragrafo 1, le attività sensibili della Società di seguito elencate:

1. *“Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione”,*
2. *“Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio”,*

3. "Gestione e protezione della postazione di lavoro",
4. "Gestione e protezione dell'infrastruttura e servizi di datacenter",
5. "Gestione e protezione delle reti",
6. "Gestione e protezione dei dispositivi mobili",
7. "Gestione degli accessi da e verso l'esterno",
8. "Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD)",
9. "Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.)",
10. "Produzione e/o vendita di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici e di servizi di installazione e manutenzione di hardware, software, reti".

3. Il sistema dei controlli

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

3.1 Protocolli di controllo generali

I protocolli di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale 1 – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

3.2 Protocolli di controllo specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate in precedenza oltre che dei principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento descritti con l'indicazione della/e relativa/e attività sensibile/i:

- **Politiche di sicurezza (attività sensibili nn. 1 e 10):** adozione di una procedura in materia di sicurezza del sistema informativo che prevede, fra l'altro:
 - a) le modalità di comunicazione anche a terzi;
 - b) le modalità di riesame della stessa, periodico o a seguito di cambiamenti significativi.
- **Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni (attività sensibili nn. 1, 9 e 10):** adozione di una procedura che definisce i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni alla Società e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici.
- **Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni (attività sensibili nn. 2, 4, 5, 7, e 9):** adozione di una procedura che definisce i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni alla Società e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella

- gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.
- **Classificazione e controllo dei beni (attività sensibili nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 10):** adozione di una procedura che definisce i ruoli e le responsabilità per l'identificazione e la classificazione degli *asset* aziendali (ivi inclusi dati e informazioni).
 - **Sicurezza fisica e ambientale (attività sensibile n. 4, 5, 9):** adozione di una procedura che dispone l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature.
 - **Gestione delle comunicazioni e dell'operatività (attività sensibili nn. 1 e 10):** adozione di una procedura per la sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi. In particolare, tale procedura assicura:
 - a) il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni;
 - b) la protezione da software pericoloso;
 - c) il *back-up* di informazioni e software;
 - d) la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi;
 - e) gli strumenti per effettuare la tracciatura delle attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati;
 - f) una verifica dei *log* che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza;
 - g) il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi;
 - h) la gestione di dispositivi rimovibili.
 - **Controllo degli accessi (attività sensibili nn. 1, 3, 4, 5 6 e 7):** adozione di una procedura che disciplina gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni. In particolare, tale procedura prevede:
 - a) l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e *password* o altro sistema di autenticazione sicura;
 - b) le liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
 - c) una procedura di registrazione e de-registrazione per accordare e revocare l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi;
 - d) la rivisitazione dei diritti d'accesso degli utenti secondo intervalli di tempo prestabiliti usando un processo formale;

- e) la destituzione dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso;
 - f) l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete;
 - g) la protezione dei dispositivi mobile in uso ai dipendenti tramite PIN di accesso;
 - h) l'accesso ai locali tecnici esclusivamente riservato al personale specificatamente autorizzato;
 - i) la segmentazione della rete affinché sia possibile assicurare che le connessioni e i flussi di informazioni non violino le norme di controllo degli accessi delle applicazioni aziendali;
 - j) la chiusura di sessioni inattive dopo un predefinito periodo di tempo;
 - k) la custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, hard disk esterni, etc.) e l'adozione di regole di *clear screen* per gli elaboratori utilizzati;
 - l) i piani e le procedure operative per le attività di telelavoro.
- **Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica (attività sensibili nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 9):** adozione di una procedura che definisce adeguate modalità per il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica.

In particolare, tale procedura prevede:

- a) appropriati canali gestionali per la comunicazione degli incidenti e problemi;
 - b) l'analisi periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti e l'individuazione della *root cause*;
 - c) la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva;
 - d) l'analisi di *report* e *trend* sugli incidenti e sui problemi e l'individuazione di azioni preventive;
 - e) appropriati canali gestionali per la comunicazione di ogni debolezza dei sistemi o servizi stessi osservata o potenziale;
 - f) l'analisi della documentazione disponibile sulle applicazioni e l'individuazione di debolezze che potrebbero generare problemi in futuro;
 - g) l'utilizzo di basi dati informative per supportare la risoluzione degli incidenti;
 - h) la manutenzione della base dati contenente informazioni su errori noti non ancora risolti, i rispettivi *workaround* e le soluzioni definitive, identificate o implementate;
 - i) la quantificazione e il monitoraggio dei tipi, dei volumi, dei costi legati agli incidenti legati alla sicurezza informativa.
- **Audit (attività sensibili nn. 1 e 10):** adozione di una procedura che disciplina i ruoli, le responsabilità e le modalità operative delle attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza informatica.

- **Crittografia (attività sensibili nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10):** adozione di una procedura che prevede l'implementazione e lo sviluppo sull'uso dei controlli crittografici per la protezione delle informazioni e sui meccanismi di gestione delle chiavi crittografiche.
- **Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi (attività sensibili nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 10):** adozione di una procedura che definisce:
 - a) L'analisi dei rischi connessi alla protezione delle informazioni ed alla sicurezza informatica;
 - b) l'identificazione di requisiti di sicurezza in fase di acquisizione di nuovi sistemi informativi e di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti;
 - c) la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni;
 - d) la confidenzialità, autenticità e integrità delle informazioni;
 - e) la sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi.
- **Risorse umane e sicurezza (attività sensibili nn. 1 e 10):** adozione di una procedura che prevede:
 - a) la valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività nell'ambito della funzione *Information Technology*, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi, e che tiene conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e della classificazione delle informazioni a cui i predetti soggetti avranno accesso;
 - b) specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza informatica per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi;
 - c) la destituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento della mansione svolta.

La gestione degli aspetti sopra descritti è stata eseguita anche mediante:

- 1) l'adozione della **Policy privacy** (specifico documento aggiornato periodicamente), elaborato sulla base del precedente documento unico per la sicurezza;
- 2) la redazione della **Check list privacy** (con descrizione degli adempimenti da seguire, comprese le nomine dei titolari del trattamento dei dati, dei responsabili interni ed esterni del trattamento, dei singoli responsabili privacy per area);
- 3) l'adozione della **Procedura per la gestione della privacy** inserita nel sistema di gestione integrato adottata dal CdA;
- 4) la nomina di un DPO esterno che si occupa di tutte le problematiche connesse alla protezione dei dati personali ai sensi del GDPR;

- 5) la costituzione all'interno della organizzazione aziendale di un security committee responsabile della definizione delle policies, della individuazione, implementazione e verifica delle idonee misure di sicurezza e protezione delle informazioni;
- 6) l'implementazione **di un programma di formazione specifica** sia per i neoassunti che per i collaboratori già in forza, al fine di recepire anche le modifiche normative in materia di tutela del trattamento dei dati personali;
- 7) la previsione di **audit di primo livello** eseguiti dalla direzione, assieme ai controlli eseguiti dall'OdV.

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei *Key Officers* inerenti alle fattispecie di attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nella Presente Parte Speciale e, in particolare, alle Procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli che ritenga opportuni.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente alle attività sensibili.

Per quanto concerne le attività dell'OdV e i relativi flussi informativi da e verso l'Organismo stesso si rimanda in ogni caso alla Parte Generale del Modello.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO

PARTE SPECIALE 9

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

PARTE SPECIALE 9

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. Le fattispecie di Reato in materia di Reati di criminalità organizzata richiamate dal Decreto

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la Legge n. 94/09 del 15 luglio 2009 ha introdotto (art. 2, c. 29) nel Decreto il nuovo art. 24-ter. L'articolo annovera le fattispecie di reato di seguito indicate.

1.1 Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio)

Per l'identificazione delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale, nonché dei singoli Reati rilevanti, si rinvia al report del *risk assessment* effettuato, allegato al presente Modello *sub* Allegato 1.

1.2 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il Reato in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Il bene giuridico tutelato dalla norma è la tutela dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento della vita sociale, cioè come "pace pubblica".

La condotta consiste nel promuovere, o costituire, o organizzare un vincolo associativo e permanente con fine criminoso oppure anche solo nel partecipare all'associazione.

L'accordo criminoso deve essere diretto all'attuazione di un vasto programma delittuoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti. Tuttavia, l'associazione, ai fini della configurabilità del reato, non richiede una specifica distribuzione di compiti e mansioni, bastando quel minimo di organizzazione, anche rudimentale, che serva ad attuare con continuità il programma criminoso.

Dal punto di vista soggettivo, la condotta deve essere sorretta dalla coscienza e dalla volontà di far parte del sodalizio criminoso con il fine di commettere più delitti (c.d. dolo specifico).

La dottrina ammette la configurabilità del "concorso esterno" nel reato di associazione per delinquere (ex art. 110 c.p.) caratterizzato dal contributo esterno al mantenimento e rafforzamento dell'associazione. La giurisprudenza si è pronunciata in relazione al reato di cui all'art. 416-bis c.p. (v. sotto).

In sintesi, il Reato si caratterizza per i seguenti elementi costitutivi: **(a)** un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; **(b)** l'indeterminatezza del programma criminoso; **(c)** la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare al programma comune; **(d)** l'esistenza di una struttura organizzativa idonea a realizzare un indeterminato programma criminoso.

In via astratta il reato potrebbe dirsi integrato qualora più soggetti riferibili alla Società o riferibili ad altre società del Gruppo DBA o insieme anche a soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti della PA,

consulenti, ecc.), si associno allo scopo di commettere più delitti, anche mediante l'erogazione di denaro volta a finanziare l'associazione, o mediante l'assunzione di personale o la nomina di consulenti o l'assegnazione di lavori.

1.3 Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Il Reato associativo, figura speciale di associazione per delinquere, è stata introdotto nel Codice penale dalla L. 646/1982 e punisce il sodalizio criminoso tra tre o più persone connotato dall'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice (tipica del comportamento mafioso), e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà provocati dallo sfruttamento della forza intimidatrice.

Gli elementi del Reato de quo sono:

l'esistenza di un vincolo associativo tra tre o più persone;

lo scopo dell'associazione, che può essere non solo quello di commettere più delitti, ma anche e soprattutto quello di acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici nonché quello di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero di influire sulle competizioni elettorali;

l'avvalersi, per raggiungere lo scopo, della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

La giurisprudenza ammette la configurabilità del "concorso esterno" nel reato di associazione per delinquere caratterizzato dalla: **(i)** occasionalità e autonomia del contributo prestato; **(ii)** funzionalità del contributo prestato al perseguimento degli scopi dell'associazione; **(iii)** efficienza causale del contributo al rafforzamento e agli scopi dell'associazione; **(iv)** consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti (dolo generico).

Quanto all'esemplificazione delle modalità del reato, si può fare riferimento all'esempio fornito in tema di associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p., con la differenza che, in questo secondo caso, deve ricorrere l'elemento aggiuntivo della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

Si segnalano per completezza di analisi anche i rati di (i) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43.) e (ii) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309/1990).

1.4 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Il Reato punisce chi accetta la promessa di procurare voti, o promuove voti, mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altre utilità.

1.5 Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

1.6 Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

L'art. 24-ter del Decreto richiama, inoltre, quali Reati presupposto i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, richiamati dall'art. 407 c.p.p., 2 comma, lettera a), n.5.

2. Le attività sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività

“sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei Reati richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei Reati di cui al precedente paragrafo 1, le attività sensibili della Società di seguito elencate:

- *“Approvvigionamento di beni e servizi”,*
- *“Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali”,*
- *“Gestione dei flussi finanziari”,*
- *“Selezione, assunzione e politiche di incentivazione del personale”,*
- *“Gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni (es. eventi sociali) e delle iniziative umanitarie e di solidarietà (es. donazioni o altre liberalità”,*
- *“Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell’ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione”,*
- *“Gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici”,*
- *“redazione del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni previste dalla legge”,*
- *“Strategic Business Unit T&L (Transport&Logistic)”,*
- *“Strategic Business Unit A&B (Architectural&Buildigs)”,*
- *“Strategic Business Unite OIL&GAS”,*
- *“Attività di sviluppo commerciale (partecipazione a gare/appalti/concorsi emessi da stazioni appaltanti pubbliche/private), relazioni esterne”.*
- *“Realizzazione di investimenti ivi compresi i progetti di sviluppo con controparti considerate a rischio”
e*
- *“Designazione degli organi sociali o del management di consociate estere”.*

3. Il sistema dei controlli

Il sistema per la prevenzione dei Reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

3.1 Protocolli di controllo generali

I protocolli di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale 1 – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

3.2 *Protocolli di controllo specifici*

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate in precedenza oltre che dei principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello dovranno essere osservati i protocolli specifici relativi alle summenzionate fattispecie di attività sensibile, per i quali si rinvia a quanto contenuto **(i)** nella Parte Speciale 1 "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" ai paragrafi 3.2.9a, 3.2.9b, 3.2.9c, 3.2.9d e 3.2.9e, **(ii)** nella Parte Speciale 3 "Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico" al paragrafo 3.2, nonché **(iii)** nella Parte Speciale 6 "Reati Transnazionali" al paragrafo 3.2.1.

4. *I controlli dell'Organismo di Vigilanza*

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei *Key Officers* inerenti alle fattispecie di attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nella Presente Parte Speciale e, in particolare, alle Procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli che ritenga opportuni.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente alle attività sensibili.

Per quanto concerne le attività dell'OdV e i relativi flussi informativi da e verso l'Organismo stesso si rimanda in ogni caso alla Parte Generale del Modello.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX DECRETO**

PARTE SPECIALE 10

**REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A
RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

PARTE SPECIALE 10
REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. *La fattispecie di Reato presupposto della responsabilità amministrativa della Società*

Con riferimento ai Reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la L. n. 116/2009 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*decies*, che annovera le fattispecie di Reato l'art. 377-*bis* c.p.

1.1 *Funzioni aziendali coinvolte (rinvio)*

Per l'identificazione delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale, si rinvia al *report* del *risk assessment* effettuato, allegato al presente Modello *sub* Allegato 1.

1.2 *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)*

Il Reato si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità, del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero).

I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l'induzione rilevante ai fini della consumazione del reato, si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza sulla psiche di un altro soggetto, determinandolo a tenere un certo comportamento, esplicita attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa di denaro o altre utilità.

È richiesto inoltre per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie che:

la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci;

l'agente si rappresenti che la persona da lui indotta - con le modalità indicate dalla norma - a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non rispondere.

Il Reato potrebbe, dunque, dirsi integrato qualora più soggetti riferibili alla Società o riferibili ad altre società del Gruppo DBA o insieme anche a soggetti esterni pongano in essere, con violenza, minaccia o promessa di denaro o altre utilità, misure atte ad indurre le persone che sono tenute a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale (anche dipendenti, ad esempio, di altre società), a rendere dichiarazioni non veritiere sul conto, ad esempio, di attività illecite degli amministratori/o altri dipendenti della Società.

2. Le attività sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'attività sensibile individuata presso la Società, con riferimento al rischio di commissione del Reato di *induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*, è "*Gestione dei contenziosi giudiziari/stragiudiziali*".

3. Il sistema dei controlli

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

3.1 Protocolli di controllo generali

I protocolli di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale 1 – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

3.2 Protocolli di controllo specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate in precedenza oltre che dei principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello dovranno essere osservati anche i protocolli specifici relativi alla summenzionata fattispecie di attività sensibile, per i quali si rinvia a quanto contenuto nella Parte Speciale 1 "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" al paragrafo 3.2.6.

Ad integrazione dei protocolli specifici di cui al rinvio soprastante, si prevede inoltre il seguente protocollo specifico:

- laddove esponenti aziendali siano stati destinatari di richieste di rendere o produrre davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni, è vietato indurre o favorire i medesimi esponenti a non rendere/produrre le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci.

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei *Key Officers* inerenti

alle fattispecie di attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nella Presente Parte Speciale e, in particolare, alle Procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli che ritenga opportuni.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente alle attività sensibili.

Per quanto concerne le attività dell'OdV e i relativi flussi informativi da e verso l'Organismo stesso si rimanda in ogni caso alla Parte Generale del Modello.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO

PARTE SPECIALE 11

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

PARTE SPECIALE 11

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. Le fattispecie di Reato in materia di delitti contro l'industria e il commercio richiamate dal Decreto

La Legge n. 99/2009 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" all'art. 17 comma 7, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-bis.1, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio".

1.1 Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio)

Per l'identificazione delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale, nonché dei singoli Reati rilevanti, si rinvia al *report* del *risk assessment* effettuato, allegato al presente Modello *sub* Allegato 1.

1.2 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La fattispecie di Reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La fattispecie tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati.

Per "violenza sulle cose" si fa riferimento alla nozione contenuta nell'art. 392, secondo comma, c. p. secondo cui "agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione".

Pertanto, si deve far riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.

In particolare, la cosa viene danneggiata quando è distrutta, dispersa o deteriorata; è trasformata quando è materialmente modificata anche se in senso migliorativo; ne è mutata la destinazione quando vi è un mutamento di destinazione soggettiva nei confronti di chi ne aveva la disponibilità o l'utilizzabilità.

Per "mezzi fraudolenti" devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose, e in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione.

La fattispecie delittuosa può rilevare anche in materia di concorrenza sleale, allorché il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti posti in essere con inganno e illeciti artifici al fine

di danneggiare l'attività stessa e sempre che l'uso dei mezzi fraudolenti non sia diretto ad assicurare un utile economico.

La condotta deve essere orientata all'impedimento o al turbamento dell'industria o del commercio.

Per "impedimento" si intende il non lasciar svolgere l'attività, sia ostacolandone l'inizio, sia paralizzandone il funzionamento ove sia già in corso.

Per "turbamento" si intende un'alterazione del regolare svolgimento dell'attività che può intervenire nel momento genetico o in fase funzionale.

L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è destinata a operare qualora il fatto non costituisca un fatto più grave. Per la presenza della clausola di sussidiarietà, la fattispecie è destinata a una funzione complementare e sussidiaria rispetto a quella contenuta nell'art. 513 *bis* c.p., relativa a una condotta più gravemente sanzionata.

È opportuno, infine, specificare che per "commercio" si intende ogni attività di scambio di beni o di servizi, comprensiva quindi dell'attività bancaria, assicurativa, di trasporto e di navigazione.

1.3 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

La norma incriminatrice, introdotta nel Codice penale dall'art. 8 della Legge n. 646/1982, punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La norma citata si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con violenza o minaccia, configurano una concorrenza sleale che si concretizza in forme di intimidazione, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle.

Infatti, la fattispecie delittuosa è stata introdotta dal legislatore per sanzionare la concorrenza attuata con metodi mafiosi; pertanto, secondo la *voluntas legis*, è tipizzato il ricorso a forme tipiche di intimidazione proprie della criminalità organizzata che, con metodi violenti o minatori, incide sulla fondamentale legge della concorrenza del mercato, destinata a garantire il buon funzionamento del sistema economico e, di riverbero, la libertà delle persone di determinarsi nel settore.

Non è tuttavia configurabile un rapporto di specialità fra la fattispecie di cui all'art. 513 *bis* c.p. e il reato di associazione a delinquere *ex art.* 416 c.p. e di associazione per delinquere di stampo mafioso *ex art.* 416-*bis* c.p., stante l'episodicità della prima ipotesi incriminatrice e la natura associativa delle seconde: ne consegue la possibilità di un loro concorso.

Il Reato può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

“Commerciale” è ogni attività di interposizione nella circolazione dei beni, “industriale” è ogni attività diretta a produrre beni o servizi e “produttiva” è ogni attività economicamente orientata alla predisposizione e all’offerta di prodotti o servizi su un certo mercato.

È previsto un aggravamento di pena qualora gli atti di concorrenza concernano attività finanziate con pubblico denaro. La ratio della circostanza aggravante è individuata nell’esigenza di rafforzare la tutela delle attività finanziate con pubblico denaro, le quali presentano una rilevante utilità sociale. Ulteriormente, l’aggravamento si giustifica in ragione del dato criminologico secondo il quale le organizzazioni criminali, quando si inseriscono in attività commerciali o produttive, privilegiano proprio i settori sorretti dal finanziamento pubblico e tendono ad assumere una posizione di monopolio nell’assorbimento del pubblico denaro.

Si segnala, altresì, che **(i)** il delitto in esame assorbe quelli di violenza privata, danneggiamento e percosse **(ii)** il rapporto con l’ipotesi di cui all’art. 513 c.p. si risolve in termini di prevalenza dell’art. 513-bis, attesa la natura sussidiaria del delitto di cui all’art. 513 c.p..

1.4 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La norma incriminatrice punisce la vendita o messa altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento all’industria nazionale.

Le condotte di porre in vendita e immettere nei circuiti di distribuzione attengono all’attività di commercializzazione, di produzione e di distribuzione, quale appendice necessaria all’attività di produzione.

Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma incriminatrice annovera anche i “nomi”, identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, etc. apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio.

Il nocumento all’industria nazionale, elemento costitutivo dell’art. 514 c.p., può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all’industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all’estero, il mancato incremento degli affari, l’offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale.

Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il nocumento. Pertanto, si colloca in Italia la consumazione, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico nazionale.

1.5 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Tale fattispecie di Reato punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Questo delitto aggredisce gli interessi economici di una cerchia indeterminata di persone e riflette la lesione dell'interesse patrimoniale del privato in una dimensione più generale. Il bene tutelato dalla norma è l'onestà e la correttezza negli scambi commerciali. L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è destinata a operare qualora il fatto non costituisca un fatto più grave.

La frode in commercio presuppone l'esistenza di un contratto: avendo, infatti, la legge fatto riferimento all'acquirente e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l'obbligo di consegna di una cosa mobile (es. contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta) e non solo la compravendita, la quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce l'illecito. Tuttavia, la norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l'interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio.

Il delitto si consuma con la consegna della cosa, cioè la ricezione della cosa da parte dell'acquirente. La consegna si verifica non solo quando l'acquirente riceve materialmente la merce ma anche venga accettato un documento equipollente (lettera di vettura, polizza di carico, etc.).

La cosa consegnata deve essere diversa rispetto a quella dichiarata o pattuita: questa diversità va individuata appunto in relazione al contenuto della dichiarazione ovvero della pattuizione.

La diversità "per origine" riguarda il luogo geografico di produzione di cose che ricevono un particolare apprezzamento da parte dei consumatori proprio per essere prodotte in una determinata zona o regione.

La diversità per "provenienza" concerne essenzialmente due ipotesi; la prima consiste nel contraddistinguere, con una indicazione originaria, un prodotto diverso da quello originario mentre la seconda ipotesi consiste nell'utilizzare, nella confezione di un prodotto, l'attività di un'azienda diversa da quella che lo contraddistingue.

La diversità "per qualità" si ha quando si consegna una cosa dello stesso genere o della stessa specie di quella dichiarata o pattuita, ma inferiore per prezzo o utilizzabilità a causa di una differente composizione o di una variazione di gusto.

La diversità "per quantità" riguarda il peso, la misura o anche il numero.

L'art. 515 c.p. prevede altresì una circostanza aggravante speciale, che concerne la frode di oggetti preziosi, intendendosi per tali tutte le cose che per la loro rarità, per pregio artistico, storico, per antichità hanno un valore venale superiore rispetto all'ordinario.

Si configura un concorso di norme tra la norma incriminatrice in esame e l'art. 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci", con prevalenza del delitto di cui all'art. 515 c.p. perché idoneo a colpire l'attentato alla veridicità dei contrassegni.

Si individua altresì un concorso di norme tra la predetta norma incriminatrice e l'art. 516 c.p. "vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine", attesa la diversità strutturale tra i due delitti.

Infine, merita un accenno la relazione tra il delitto di frode in commercio e l'ipotesi di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 3 c.c. La giurisprudenza, infatti, ha costantemente affermato che un atto di frode in commercio, corrispondente a quello previsto dall'art. 515 c.p., non integra di per sé un atto di concorrenza sleale a norma dell'art. 2598, n. 3 c.c. non essendo necessario che l'azione risulti idonea a generare pericolo di danno per le ripercussioni immediate o possibili nella sfera di un'impresa concorrente.

Per effetto della disposizione dell'art. 518 c.p., la condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

1.6 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

La fattispecie delittuosa punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Questa fattispecie di Reato è posta a tutela di un interesse sopraindividuale quale la buona fede negli scambi commerciali la cui violazione si risolve presuntivamente in un pregiudizio per l'ordine economico.

Per "porre in vendita" si intende offrire una determinata sostanza a titolo oneroso.

Per "mettere in circolazione" si intende, invece, qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo gratuito. Oggetto dell'azione sono le sostanze alimentari non genuine.

La locuzione "sostanze alimentari" è idonea a ricomprendere sia i prodotti provenienti direttamente o indirettamente dalla terra (per coltura o allevamento) sia i prodotti manipolati, lavorati e trasformati e, quindi, provenienti dall'industria, qualsiasi sia il loro stato fisico (solido, liquido o gassoso).

La genuinità è la caratteristica fondamentale dei prodotti alimentari e può essere intesa in senso naturale e formale; la genuinità naturale indica la condizione di una sostanza che non abbia subito processi di alterazione della sua normale composizione biochimica; la concezione formale di genuinità (c.d. genuinità legale) riflette, invece, la conformità della composizione di un prodotto ai requisiti formalizzati in un'apposita normativa. Pertanto, devono considerarsi non genuini sia i prodotti che abbiano subito un'alterazione nella loro essenza e nella loro composizione mediante la commistione di sostanze estranee o la sottrazione di principi nutritivi rispetto a quelli prescritti.

Per effetto della disposizione dell'art. 518 c.p., la condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

1.7 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è punita solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

Il bene tutelato dalla disposizione è la buona fede e la correttezza commerciale, la cui violazione è considerata pericolosa per gli interessi della gran parte dei consumatori.

Sui concetti di "porre in vendita" o "mettere in circolazione" si veda commento alla norma precedente.

La messa in vendita o in circolazione delle opere dell'ingegno o dei prodotti deve avvenire con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Per "marchi o segni distintivi nazionali o esteri" si intendono segni emblematici o nominativi usati dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce. Non occorre tuttavia che i marchi siano registrati in quanto l'art. 517 c.p., a differenza dell'art. 474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate.

Per "nomi" si intendono le denominazioni che caratterizzano il prodotto all'interno di uno stesso genere. Tutti i contrassegni italiani e stranieri devono essere idonei a ingannare il compratore: questa attitudine va valutata in rapporto alle abitudini del consumatore medio nell'operare gli acquisti.

L'inganno deve riguardare l'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto, per i quali si rinvia a quanto già descritto con riferimento all'art. 515 c.p.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

1.8 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

La norma incriminatrice condanna, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra descritti.

1.9 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

La norma incriminatrice punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

2. Le attività sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'attività sensibile individuata presso la Società, con riferimento al rischio di commissione dei Reati di cui al precedente paragrafo 1 è la "*Definizione delle politiche commerciali e gestione delle connesse attività di diffusione di notizie e/o di pubblicità*".

3. Il sistema dei controlli

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

3.1 Protocolli di controllo generali

I protocolli di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale 1 – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

3.2 Protocolli di controllo specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate in precedenza oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, con riferimento all'unica attività sensibile individuata, i.e. "*Definizione delle politiche commerciali e gestione delle connesse attività di diffusione di notizie e/o di pubblicità*", dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento. Ed in particolare, i protocolli specifici prevedono che:

- siano definite le modalità di formalizzazione del processo autorizzativo delle politiche commerciali;
- siano chiaramente definiti criteri generali/linee guida per il *pricing* di quanto oggetto di vendita;

- sia vietato porre in essere una attività di rappresentazione non veritiera con riguardo alla qualità e alle caratteristiche del servizio offerto e tale da ingenerare nel terzo false rappresentazioni o confusione con prodotti similari;
- sia vietato intrattenere rapporti commerciali con soggetti inclusi nelle c.d. “Liste di Riferimento”;
- sia garantita la tracciabilità delle fasi di esecuzione, autorizzazione e controllo relative alla definizione e attuazione delle politiche commerciali e alla successiva vendita;
- la valutazione e la stipulazione di accordi con eventuali *partner* sia effettuata nel rispetto di quanto indicato con riferimento alla specifica attività sensibile;
- siano predisposti apposite comunicazioni periodiche dirette all'Organismo di Vigilanza in merito all'attività, ai rischi e alla conformità ai protocolli di controllo specifici previsti dal Modello, dirette all'Organismo di Vigilanza;
- sia vietato erogare *bonus* a clienti per i quali non siano stati definiti e formalizzati i *target*. In caso di erogazione di *bonus* anche senza il raggiungimento *target* è prevista formale autorizzazione all'erogazione da parte della Direzione e tracciabilità della motivazione.

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei *Key Officers* inerenti alle fattispecie di attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nella Presente Parte Speciale e, in particolare, alle Procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. Inoltre l'Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli che ritenga opportuni.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente alle attività sensibili.

Per quanto concerne le attività dell'OdV e i relativi flussi informativi da e verso l'Organismo stesso si rimanda in ogni caso alla Parte Generale del Modello.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX DECRETO
PARTE SPECIALE 12
REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

PARTE SPECIALE 12

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. Le fattispecie di Reato in materia di violazione del diritto d'autore richiamate dal Decreto

La Legge n. 99/2009 ha introdotto (art. 17, comma 7) nel Decreto l'art. 25-*nonies* che disciplina i *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*.

1.1 Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio)

Per l'identificazione delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale, nonché dei singoli Reati rilevanti, si rinvia al *report* del *risk assessment* effettuato, allegato al presente Modello *sub* Allegato 1.

1.2 Art. 171, co. 1, lett. a-bis) e co. 3 della Legge 22 aprile 1941 n. 633

"I. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

(omissis)

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

(omissis)

III. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore."

La norma punisce la condotta consistente nel mettere a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, mediante immissione in un sistema di reti informatiche, senza il consenso dell'avente diritto.

Si tratta di una disposizione di carattere residuale, e cioè applicabile solo qualora il fatto non rientri tra le fattispecie previste dagli artt. 171-*bis* e 171-*ter* della Legge n. 633/1941, che mantiene tuttavia un'importanza sistematica in quanto, a differenza delle norme successive, non richiede il dolo specifico dello scopo di lucro o di profitto per il perfezionamento del reato.

La condotta tipica si riferisce al cd. *peer-to-peer* ma include la sola immissione in internet dei materiali protetti dal diritto d'autore e non le condotte successive di condivisione e diffusione, che consentono a chiunque di accedere alle opere in questione.

Il comma 3 dell'art. 171 prevede alcune circostanze aggravanti delle ipotesi di reato formulate al comma 1 ed opera nelle ipotesi in cui l'opera non sia destinata alla pubblicazione, ovvero venga usurpata la

paternità dell'opera (inclusa l'ipotesi di plagio), ovvero ancora l'opera venga deformata, mutilata o modificata in modo tale da arrecare danno all'onore ed alla reputazione dell'autore.

1.3 Art. 171-bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633

“I. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori e Editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

II. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.”

La norma in parola ha introdotto nel panorama normativo italiano la tutela penale del *software* e si suddivide in due commi. Il primo comma (inserito con il Decreto Legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, attuazione della direttiva 91/250/CEE) tutela i programmi per elaboratore, o *software*; il secondo comma (inserito con Decreto Legislativo 6 maggio 1999, n. 169, attuazione della direttiva 96/9/CE) tutela le banche di dati.

Le norme penalistiche della Legge n. 633/1941 non definiscono né il concetto di programma per elaboratore, né quello di banca di dati. È pertanto necessario fare riferimento alle disposizioni civilistiche della stessa Legge n. 633/1941, che ricomprendono nell'ambito di protezione della Legge *“i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato della creazione intellettuale dell'autore... Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”* (cfr. art. 2, punto 8 della Legge n. 633/1941). Restano invece esclusi dalla tutela accordata dalla Legge, ai sensi dello stesso art. 2, *“le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce”*.

Le banche di dati, intese come *“raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La*

tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto” (cfr. art. 2, punto 9 della Legge n. 633/1941), sono protette se “per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore” (cfr. secondo comma dell’articolo 1 della Legge n. 633/1941).

Per configurare i reati di cui all’art. 171-bis in parola è necessario il dolo specifico, poiché gli illeciti devono essere compiuti con lo scopo di profitto; si tratta di una nozione più ampia del fine di lucro, in quanto il fine di lucro implica un fine di guadagno economicamente apprezzabile o un incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto, mentre lo scopo di profitto può identificarsi con un vantaggio di diverso genere, per esempio il possibile risparmio di spesa derivante dall’utilizzo interno di copie non autorizzate di programmi per elaboratore.

È inoltre elemento costitutivo della condotta la sua abusività, overosia che l’atto sia compiuto senza il consenso del titolare del diritto, e riguardi programmi o banche di dati contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori e Editori (qui di seguito “SIAE”).

1.4 Art. 171-ter della Legge 22 aprile 1941 n. 633

“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto*

per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

II. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

III. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

IV. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del Codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

V. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici."

La disposizione è volta alla tutela dei titolari di diritti d'autore da un'ampia gamma di comportamenti di pirateria fonografica e videografica ed è volta in sintesi a sanzionare gli atti, compiuti in violazione dei diritti del titolare, di abusiva duplicazione e riproduzione dell'opera e di trasmissione e diffusione della stessa in pubblico, nonché le condotte di chi - pur non avendo partecipato alla duplicazione o riproduzione abusiva - importa o compie atti di distribuzione commerciale, di noleggio o di trasmissione abusiva delle riproduzioni "pirata". La norma è altresì volta a reprimere la contraffazione o alterazione dei contrassegni SIAE, l'accesso abusivo a servizi ad accesso condizionato (cioè con segnale criptato, che deve essere decodificato dall'utente mediante idonei apparecchi e dispositivi) o la loro diffusione non autorizzata, l'importazione, commercializzazione ed installazione di dispositivi per la decodificazione in grado di eludere le barriere tecniche che proteggono la criptazione di segnali codificati, l'elusione delle misure tecnologiche di protezione del diritto d'autore e l'alterazione o rimozione delle informazioni sul regime dei diritti d'autore.

Le condotte specifiche oggetto della disposizione sono numerose; a restringere tuttavia l'ambito di applicazione sono due requisiti necessari per integrare il fatto tipico: il fine della condotta per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno ed il dolo specifico del fine di lucro.

Oggetto della tutela sono le opere dell'ingegno, incluse le opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico e le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali, drammatico-musicali e multimediali, nonché le opere incorporate in supporti di qualsiasi tipo, contenenti fonogrammi e videogrammi, per i quali è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE.

1.5 Art. 171-septies della Legge 22 aprile 1941 n. 633

"La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.”

La disposizione è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE in un’ottica di tutela anticipata del diritto d’autore e completa il quadro sanzionatorio dei casi in cui siano violati gli obblighi amministrativi posti a carico degli utilizzatori. Le condotte perseguite penalmente comprendono:

- l’omessa comunicazione alla SIAE, da parte dei produttori e degli importatori di supporti non soggetti al contrassegno SIAE (per es., alcuni supporti di programmi per elaboratore che, a determinate condizioni tassativamente indicate, non devono riportare obbligatoriamente il suddetto contrassegno), dei dati necessari all’univoca identificazione dei supporti stessi entro trenta giorni dalla relativa importazione o commercializzazione sul territorio nazionale, e
- la falsa attestazione dell’avvenuto inoltro delle dichiarazioni identificative dei dati alla SIAE.

1.6 Art. 171-octies della Legge 22 aprile 1941 n. 633

“I. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

II. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.”

La disposizione punisce, con norma di carattere residuale (e cioè applicabile solo qualora il fatto non costituisca più grave reato) chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. A restringere l’ambito di applicazione della norma è il requisito, necessario per integrare il fatto tipico, del fine fraudolento dell’agente.

Per la commissione del reato non è necessario che il servizio sia a pagamento, poiché il bene protetto è il semplice controllo dell’accesso, limitatamente ai servizi criptati che riguardano trasmissioni audiovisive effettuate via etere, via satellite, via cavo ed in forma analogica o digitale.

2. Le attività sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei Reati richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei Reati di cui al precedente paragrafo 1, la "*Gestione dei software aziendali*" quale attività sensibile della Società in materia di violazione del diritto d'autore.

3. Il sistema dei controlli

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- 3 *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- 4 *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

3.1 Protocolli di controllo generali

I protocolli di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale 1 – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

3.2 Protocolli di controllo specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate in precedenza oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, con riferimento all'attività sensibile "*Gestione dei software aziendali*" dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento:

- siano definiti precisi criteri di identificazione/individuazione delle risorse aziendali a cui distribuire le licenze acquisite;
- in relazione ai *software* utilizzati nell'ambito dell'attività sociale, la Società, attraverso costanti flussi informativi tra le direzioni coinvolte, verifichi che l'utilizzazione di tali opere avvenga in virtù di contratto o di altro titolo che attribuisca alla Società i relativi diritti;
- la Società verifichi periodicamente che i principali contratti con fornitori di *software* tutelino la stessa dalla violazione delle norme sul diritto d'autore, stabilendo una responsabilità esclusiva del cedente in caso di distribuzione di contenuti e opere dell'ingegno non protette;
- la Società verifichi periodicamente, attraverso adeguati strumenti tecnici, che i programmi presenti sui personal computer aziendali (inclusi i laptop) siano stati regolarmente installati e siano muniti di valida licenza d'uso, mantenendo un inventario aggiornato delle licenze;

- i programmi per elaboratore utilizzati dalla Società siano acquistati in via esclusiva e accentrata e installati sui server e sui personal computer aziendali dal soggetto autorizzato a svolgere la suddetta attività;
- i supporti magnetici contenenti i programmi per elaboratore acquistati ovvero, nel caso in cui l'acquisto avvenga attraverso *download* da *internet*, le credenziali per il *download*, nonché i certificati e le licenze che attestano il diritto di utilizzo dei programmi, siano custoditi presso gli uffici della Funzione SIT della Società secondo modalità che impediscono l'accesso a tali supporti e informazioni, se non previa autorizzazione del *SIT Manager* stesso;
- sia verificata periodicamente da un soggetto diverso dal responsabile della distribuzione/implementazione delle licenze la corrispondenza tra le licenze acquisite e le licenze implementate;
- la Società pubblichi sulla *intranet* aziendale la procedura che fa divieto al personale di installare programmi diversi da quelli distribuiti dalla Società stessa e di utilizzare *software* capaci di intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici.

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei *Key Officers* inerenti alle fattispecie di attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nella Presente Parte Speciale e, in particolare, alle Procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli che ritenga opportuni.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente alle attività sensibili.

Per quanto concerne le attività dell'OdV e i relativi flussi informativi da e verso l'Organismo stesso si rimanda in ogni caso alla Parte Generale del Modello.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO

PARTE SPECIALE 13

REATI IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE

PARTE SPECIALE 13

REATI IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE

1. Le fattispecie di Reato in materia contraffazione richiamate dal Decreto

Il D.L. 350/2001, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-bis che disciplina i delitti di contraffazione in generale, ed in particolare la *falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*. L'art. 25-bis del Decreto è stato successivamente modificato dalla L. 99/2009. I Reati ivi richiamati sono:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, co. 1 e 2 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Di tali Reati si è ritenuto opportuno, anche considerato il *risk assessment* effettuato, analizzare solo i Reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., considerati astrattamente rilevanti in base all'attività svolta dalla Società.

1.1 Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio)

Per l'identificazione delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale, nonché dei singoli Reati rilevanti, si rinvia al *report* del *risk assessment* effettuato, allegato al presente Modello *sub* Allegato 1.

1.2 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Tale fattispecie di Reato si configura nei confronti di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti

industriali, o chiunque senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Il Reato si configura, altresì, nei confronti di chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, oppure senza essere incorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati

Tali delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale.

Quanto all'oggetto della contraffazione o alterazione, devono intendersi:

per “marchio e segni distintivi”, gli elementi indicatori della provenienza del prodotto contrassegnato o della titolarità dell'opera dell'ingegno;

per “brevetto”, l'attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale a un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa; per “disegni” e “modelli”, da intendersi gli attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali ed ai brevetti per disegni e modelli ornamentali.

La condotta rilevante di falsificazione si sostanzia nelle sue plurime forme della contraffazione, dell'alterazione e dell'uso.

La contraffazione si realizza quando la il marchio o gli altri segni distintivi vengano riprodotti abusivamente, più o meno pedissequamente, nei propri elementi essenziali, per essere apposti su prodotti affini non genuini in modo idoneo a confondere i consumatori sulla loro provenienza.

La condotta affine di alterazione, si manifesta nella modificazione parziale di un marchio genuino tale comunque da generare confusione con l'originario.

L'uso, infine, costituisce un'ipotesi residuale, destinata a ricomprendere tutti i casi di impiego commerciale o industriali di segni contraffatti o alterati da altri.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa all'esame, si precisa che:

l'autore della condotta illecita deve avere consapevolezza che gli strumenti e segni di riconoscimento protetti dalla norma siano stati depositati, registrati, brevettati nelle forme di legge e la volontarietà della condotta di falsificazione;

è necessario che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

1.3 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Tale fattispecie di Reato è sussidiaria rispetto all'art. 473 c.p., configurandosi il delitto, in assenza di concorso nella contraffazione o alterazione, allorchando si pone in essere una delle fasi ulteriori della

lesione dell'interesse giuridico tutelato, mettendo autonomamente in circolazione i prodotti o le opere dell'ingegno falsamente contrassegnati.

La condotta nello specifico è integrata attraverso:

l'introduzione nel territorio dello Stato, per scopi commerciali, di prodotti o opere dell'ingegno contraffatti o alterati;

la detenzione per la vendita e la messa in vendita dei predetti prodotti o comunque la loro messa in circolazione.

L'oggetto materiale delle condotte sono i marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, protetti, come nell'ipotesi di cui all'art. 473 c.p., sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

Ai fini dell'integrazione del delitto, sul piano soggettivo, è richiesta la consapevolezza della falsità dei contrassegni apposti sul prodotto e per le ipotesi di introduzione nel territorio dello stato e la detenzione è necessario anche il fine ulteriore del commercio e della vendita.

2. Le attività sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei Reati richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente paragrafo 1, l'attività sensibile *"Definizione delle politiche commerciali e gestione delle connesse attività di diffusione di notizie e/o di pubblicità"* ed *"Acquisti di beni e servizi"*.

3. Il sistema dei controlli

Il sistema per la prevenzione dei Reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

3.1 Protocolli di controllo generali

I protocolli di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale 1 – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

3.2 *Protocolli di controllo specifici*

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate in precedenza oltre che dei principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello dovranno essere osservati i protocolli specifici relativi alla summenzionata fattispecie di attività sensibile, per la quale si rinvia a quanto contenuto nella Parte Speciale 11 "Delitti contro l'industria e il commercio" al paragrafo 3.2.

4. *I controlli dell'Organismo di Vigilanza*

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei *Key Officers* inerenti alle fattispecie di attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nella Presente Parte Speciale e, in particolare, alle Procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli che ritenga opportuni.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente alle attività sensibili.

Per quanto concerne le attività dell'OdV e i relativi flussi informativi da e verso l'Organismo stesso si rimanda in ogni caso alla Parte Generale del Modello.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO

PARTE SPECIALE 14

REATI AMBIENTALI

PARTE SPECIALE 14

REATI AMBIENTALI

1. Le fattispecie di Reato in materia di tutela dell'ambiente richiamate dal Decreto

In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D.Lgs. 121/2011, recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”, il quale ha introdotto nel Decreto l'art. 25-undecies, estendendo la responsabilità amministrativa delle società anche ai reati ambientali.

L'art. 25-undecies è stato da ultimo modificato dalla Legge n. 68/2015, che introdotto tra i Reati ambientali anche i seguenti articoli:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel Titolo VI bis del c.p.(art. 452-octies c.p.).

Il novero dei Reati ambientali comprende, altresì, le seguenti fattispecie di Reato:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- divieti di scarico - Sanzioni penali (art. 137 del D.Lgs. n. 152/2006);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006);
- inquinamento dei siti (art. 257 del D.Lgs. n. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D.Lgs. n. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006);
- violazioni concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis del D.Lgs. n. 152/2006);
- superamento dei valori limite di emissione (art. 279 del D.Lgs. n. 152/2006);
- impiego, produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3 della Legge n. 549/1993);

- inquinamento doloso (art. 8. del D.Lgs. n. 202/2007);
- inquinamento colposo (art. 9 del D.Lgs. n. 202/2007)

1.1 Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio)

Per l'identificazione delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale, nonché dei singoli Reati rilevanti, si rinvia al *report* del *risk assessment* effettuato, allegato al presente Modello *sub* Allegato 1.

1.2 Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Il comma primo del nuovo art. 452-*bis* c.p. punisce con la reclusione (da due a sei anni) e con la multa (da euro 10.000 a euro 100.000) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Distaccandosi dal modello di illecito costruito sull'esercizio di attività inquinante in difetto di autorizzazione ovvero in superamento dei valori soglia, la previsione risulta costruita come delitto di evento e di danno, dove l'evento di danno è costituito dalla compromissione o dal deterioramento, significativi e misurabili, dei beni ambientali specificamente indicati. In quanto concepito come reato a forma libera ("chiunque... cagiona..."), l'inquinamento nella sua materialità può consistere non solo in condotte che attengono al nucleo duro - acque, aria e rifiuti - della materia, ma anche mediante altre forme di inquinamento o di immissione di elementi come ad esempio sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi (a tale riguardo, si segnala che la Società non produce materiali radioattivi) e, più in generale, in qualsiasi comportamento che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale.

Inoltre, l'inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso.

1.3 Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., relativo al disastro c.d. innominato, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque cagioni un disastro ambientale. Il disastro ambientale ricorre nelle tre diverse ipotesi alternative di seguito indicate:

- (a) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- (b) alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

(c) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. La pena è aumentata se l'inquinamento è prodotto in area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. La clausola di salvaguardia relativa all'art. 434 c.p. mostra la natura speciale del nuovo delitto - peraltro punito assai più severamente - rispetto alla classica ipotesi del disastro innominato, che resta fattispecie nella quale confluiranno le condotte che non rientrano nelle ipotesi tassativamente descritte.

1.4 Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Il nuovo art. 452-quinquies c.p. disciplina le ipotesi in cui l'inquinamento e/o il disastro sono commessi per colpa, prevedendo una riduzione di pena sino ad un massimo di due terzi.

La norma appare finalizzata a disciplinare analiticamente ogni condotta potenzialmente inquinante o disastrosa, in linea con quanto previsto dalla Direttiva europea sulla protezione penale dell'ambiente (Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008).

1.5 Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.)

Il nuovo art. 452-octies c.p. dispone (i) che sono aumentate le pene previste dall'art. 416 c.p. quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali previsti dalla novella; (ii) che sono aumentate le pene previste dall'art. 416-bis c.p. quando l'associazione a carattere mafioso è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale; che infine entrambe le dette pene sono ulteriormente aumentate (da un terzo alla metà) se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientali.

L'introduzione di circostanze aggravanti "ambientali" applicabili al reato di associazione a delinquere risponde alla necessità di contrastare il fenomeno delle organizzazioni i cui profitti derivino in tutto o in misura consistente dalla criminalità ambientale.

1.6 Tutela delle specie animali o vegetali protette e habitat (artt. 727-bis e 733-bis c.p.)

Le fattispecie di Reato in esame sono quelle relative a uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o a deterioramento significativo di habitat all'interno di un sito protetto.

1.7 Reati in materia di gestione degli scarichi di acque reflue (art. 137 d.lgs. 152/06)

Le fattispecie di Reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano scarichi di acque reflue industriali. In particolare, la responsabilità amministrativa della Società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione alle prescrizioni dell'autorizzazione o dell'Autorità (art. 137, comma 3);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei valori limite di emissione (in concentrazione) (art. 137, comma 5, primo periodo);
- apertura o mantenimento di scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137 comma 2);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori limite di emissione in massa (art. 137, comma 5, secondo periodo);
- inosservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili (art 137, comma 13).

1.8 Reati in materia di gestione dei rifiuti (artt. 256, 258, 259, 260, 260-bis D.Lgs. 152/06)

Le fattispecie di Reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano rifiuti o che operano nel settore della gestione dei rifiuti. In particolare, la responsabilità amministrativa della Società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione (art. 256, comma 1, lett. a));
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6 primo periodo);
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione (art. 256., comma 1 lett. b));
- realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 3, primo periodo);
- realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo);
- violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5);
- inosservanza di procedure contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché la carenza dei requisiti o delle condizioni richiesti per le iscrizioni o le comunicazioni (art. 256 comma 4);

- predisposizione o uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione o caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti (art. 258 comma 4, secondo periodo) - si applica solo alle imprese che non aderiscono al SISTRI;
- esecuzione di spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito, ai sensi del Regolamento 259/93 CE25 (art. 259, comma 1);
- predisposizione di certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni o inserimento nel sistema SISTRI di un certificato recante false indicazioni (art. 260-bis, comma 6);
- trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione (art. 260-bis, comma 7, secondo periodo);
- trasporto di rifiuti con certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni (art. 260-bis, comma 7, terzo periodo);
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, comma 8);
- cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione abusiva ed in forma organizzata di ingenti quantitativi di rifiuti e ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260, comma 1 e 2).

1.9 Omessa bonifica dei siti contaminati (art. 257 D.Lgs. 152/06)

Le fattispecie di Reato in esame sono quelle relative alla mancata effettuazione della comunicazione agli Enti in caso di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche, e alla mancata conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'attuazione dei progetti di bonifica in caso di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee.

1.10 Reati in materia di emissioni in atmosfera (art. 279 D.Lgs. 152/06)

La fattispecie di Reato in esame si riferisce al superamento dei limiti di qualità dell'aria determinato dal superamento dei valori limiti di emissione in atmosfera.

1.11 Inquinamento provocato dalle navi (artt. 8 e 9 D.Lgs. 202/07)

Le fattispecie di Reato in esame sono quelle relative al versamento doloso o colposo di sostanze inquinanti dalle navi.

²⁵ Il Regolamento 259/93 CE è stato abrogato dal Regolamento 1013/06: di fatto gli adempimenti previsti dal Regolamento 259/93 si intendono sostituiti dagli adempimenti definiti dal Regolamento 1013/06.

1.12 Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico (art. 3 Legge n. 549/93)

Le fattispecie di Reato in esame sono quelle relative alla violazione delle disposizioni inerenti l'impiego, la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione ed il commercio di sostanze lesive per l'ozono stratosferico.

1.13 Commercio delle specie animali e vegetali protette (artt. 1, 2, 3-bis e 6 Legge n. 150/92)

Le fattispecie di Reato in esame sono quelle relative a importazione, esportazione, commercio, detenzione, trasporto di specie animali e vegetali protette ai sensi del Regolamento 338/97 CE e ss.mm.ii, alla detenzione di mammiferi o rettili pericolosi per la salute o l'incolumità pubblica, e all'alterazione dei certificati per l'introduzione di specie protette nella Comunità europea.

2. Le attività sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei Reati richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei Reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto, le seguenti attività "sensibili" per la Società:

- *"Pianificazione: si tratta delle attività volte a individuare e valutare gli aspetti ambientali, identificare le prescrizioni normative e autorizzative applicabili, fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse";*
- *"Attuazione: si tratta delle attività volte a definire la struttura organizzativa e le relative responsabilità, modalità di formazione, modalità di comunicazione interna e nei confronti degli Enti di controllo, modalità di gestione del sistema documentale, modalità di controllo operativo, di gestione delle emergenze, di selezione e monitoraggio dei fornitori rilevanti da un punto di vista ambientale. In particolare, con riferimento al controllo operativo, le attività sensibili individuate sono:*
 - *Generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero;*
 - *Gestione degli impianti che generano emissioni in atmosfera, adempimenti autorizzativi e monitoraggio delle emissioni;*
 - *Gestione di asset potenzialmente contenenti sostanze lesive dell'ozono";*
- *"Controllo e azioni correttive: si tratta delle attività volte a implementare modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni normative e autorizzative applicabili, di misura e monitoraggio delle*

caratteristiche ambientali delle attività svolte, di controllo delle registrazioni, di monitoraggio di eventuali non conformità, di conduzione di Audit periodici”;

- *“Riesame della direzione: si tratta delle attività di riesame periodico del Vertice Aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione ambientale è adeguato alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell’azienda”.*

3. Il sistema dei controlli

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

3.1 Protocolli di controllo generali

I protocolli di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale 1 – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

3.2 Protocolli di controllo specifici

La Società ha provveduto a nominare un Consigliere di Amministrazione con delega per la gestione degli aspetti ambientali; sono inoltre state adottate specifiche procedure per il controllo e monitoraggio degli impatti ambientali e delle attività necessarie per monitorare la corretta applicazione della normativa di riferimento da parte della Società.

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle attività sensibili individuate.

3.2.1 Pianificazione

Per le attività volte a individuare e valutare gli aspetti ambientali, a identificare le prescrizioni normative e autorizzative applicabili, fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, nonché a definire ed assegnare risorse sono stabiliti i seguenti standard di controllo:

- *Politica*: adozione e implementazione di una Politica Ambientale formalizzata che definisce il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi in materia ambientale la Società si è prefissata di raggiungere. In particolare, tale politica:
 - tiene conto della natura, dimensione ed degli impatti ambientali delle attività svolte dalla Società;
 - prevede l’impegno al rispetto delle vigenti leggi in materia ambientale applicabili, nonché attività di prevenzione dell’inquinamento;
 - è adeguatamente diffusa ai dipendenti e alle persone che lavorano per conto della Società;
 - è resa disponibile al pubblico;

- è stata formalmente approvata dal CdA.
- *Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali:* adozione della procedura aziendale PR 15 per la definizione dei ruoli, responsabilità e metodologie da adottarsi in merito a:
 - identificazione degli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi sui quali l'organizzazione può esercitare un'influenza diretta o indiretta;
 - valutazione della rilevanza degli aspetti ambientali e la considerazione degli stessi ai fini del miglioramento delle prestazioni ambientali;
 - la tracciabilità e l'aggiornamento del processo di identificazione e valutazione degli aspetti ambientali.

La metodologia di valutazione della significatività degli aspetti ambientali tiene anche in considerazione la presenza di sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/01.

- *Prescrizioni legali e altre:* esistenza di una procedura aziendale che definisce ruoli, responsabilità e modalità da adottarsi per:
 - l'identificazione delle prescrizioni legali vigenti in materia ambientale e di altre che l'organizzazione sottoscrive, anche attraverso la predisposizione di scadenziari e registri normativi;
 - l'individuazione delle aree aziendali che rientrano nell'ambito di applicabilità delle prescrizioni e delle azioni che devono eventualmente essere messe in atto;
 - l'individuazione dei soggetti responsabili del rispetto delle prescrizioni;
 - la diffusione e l'accessibilità alle prescrizioni;
 - l'attività di verifica periodica degli aggiornamenti normativi.
- *Obiettivi e traguardi:* previsione di obiettivi e traguardi di miglioramento delle prestazioni ambientali e programmazione formalizzata degli stessi. In particolare, gli obiettivi e i traguardi sono:
 - misurabili (ove possibile);
 - coerenti con la Politica ambientale e stabiliti tenendo in considerazione la significatività degli aspetti ambientali di processi e attività e le prescrizioni legali applicabili;
 - attuati e mantenuti attivi attraverso programmi che includano una chiara individuazione delle responsabilità, delle scadenze e dei mezzi necessari per il raggiungimento (finanziari, umani);
 - adeguatamente comunicati all'interno dell'organizzazione;

Sono stabilite inoltre modalità e responsabilità circa il controllo dello stato di avanzamento dei programmi.

3.2.2 Attuazione

Per le attività volte a definire la struttura organizzativa e le relative responsabilità, modalità di formazione, modalità di comunicazione interna e nei confronti degli Enti di controllo, modalità di gestione del sistema documentale, modalità di controllo operativo, di gestione delle emergenze, di selezione e monitoraggio dei fornitori rilevanti da un punto di vista ambientale gli standard di controllo specifici sono:

- *Sistema di deleghe*: esistenza di un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia ambientale predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:
 - effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
 - idoneità tecnico professionale del delegato;
 - vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
 - certezza, specificità e consapevolezza.

Il sistema formalizzato di deleghe di funzioni comporta l'adozione di procedura aziendali che:

- a) prevedono una chiara identificazione dell'ambito d'operatività della delega;
 - b) garantiscono la verifica della tracciabilità e della permanenza delle deleghe e la tracciabilità dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati;
 - c) indicano in maniera esplicita la possibilità o meno per il delegato di sub-delegare funzioni in materia ambientale;
 - d) prevedono la tracciabilità dei criteri in base ai quali viene determinata la coerenza tra funzioni delegate e poteri decisionali e di spesa assegnati;
 - e) definiscono procedure di controllo circa la permanenza in capo al delegato dei requisiti tecnico-professionali, un piano periodico d'aggiornamento e sviluppo tecnico professionale del delegato ed un sistema di valutazione periodico delle sue capacità tecnico-professionali;
 - f) prevedono un flusso informativo formalizzato continuo/periodico tra delegante e delegato;
 - g) disciplinano un'attività di vigilanza formalizzata.
- *Ruoli e Responsabilità*: definizione di ruoli e responsabilità per l'applicazione, il mantenimento e il miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale e per la gestione delle tematiche ambientali. L'attribuzione di responsabilità in materia ambientale:
 - è documentata in modo formalizzato;
 - è comunicata all'interno dell'organizzazione;
 - è coerente con i poteri e il ruolo organizzativo del personale;
 - tiene in considerazione le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività previste;
 - tiene in considerazione il possesso di eventuali requisiti specifici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia ambientale.

- Inoltre, l'Alta Direzione nomina formalmente il Rappresentante della Direzione con il compito di:
- assicurare che il Sistema di Gestione Ambientale sia stabilito, attuato e mantenuto attivo;
 - riferire all'Alta Direzione sulle prestazioni del Sistema di Gestione Ambientale al fine del riesame, comprese le raccomandazioni per il miglioramento.
- *Competenze e Formazione:* adozione di una procedura aziendale che regola il processo di formazione in materia ambientale definendo ruoli, responsabilità e modalità operative. Tale procedura prevede:
 - l'identificazione di tutto il personale che esegue, per l'organizzazione o per conto di essa, compiti che possono causare impatti ambientali significativi;
 - l'identificazione, per ciascuno, dell'istruzione, formazione o esperienza acquisita e la conservazione delle relative registrazioni;
 - l'identificazione delle necessità formative;
 - la predisposizione di un "Piano di Formazione" che includa tra gli argomenti, almeno i seguenti:
 - importanza della conformità alla Politica Ambientale, alle procedure e ai requisiti del Sistema di Gestione ambientale;
 - aspetti ambientali significativi e relativi impatti ambientali, reali o potenziali, associati all'attività lavorativa svolta;
 - ruoli e responsabilità;
 - conseguenze potenziali di scostamenti rispetto alle procedure specificate,
 - adempimenti normativi e contenuti delle procedure specifiche volte a garantire il rispetto degli adempimenti applicabili;
 - la conservazione delle registrazioni relative all'attività di formazione effettuata.
 - *Comunicazione:* definizione di ruoli, responsabilità e modalità per la gestione della comunicazione interna ed esterna (inclusa la comunicazione e la reportistica nei confronti degli Enti di controllo). Con riferimento alla comunicazione interna, si segnala l'adozione di procedure aziendali che assicurano la comunicazione tra i differenti livelli e le diverse funzioni dell'organizzazione. Con riferimento alla comunicazione esterna, si segnala l'adozione di procedure che definiscono ruoli, responsabilità e modalità per la ricezione delle richieste provenienti dalle parti interessate esterne (ivi inclusi gli enti di controllo), la documentazione di tali richieste nonché la tracciabilità delle risposte fornite da parte dell'organizzazione. Con riferimento alla comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, adozione procedure aziendali che definiscono ruoli, responsabilità e modalità operative per assicurare che l'Organismo di Vigilanza sia informato in

occasione di modifiche che possano comportare la necessità di aggiornare la mappatura delle attività sensibili anche a fronte di nuove acquisizioni, dismissioni.

- *Documentazione*: adozione di procedure aziendali che disciplinano ruoli, responsabilità e modalità relative alla gestione ed archiviazione della documentazione rilevante in materia ambientale. In particolare, tali procedure riportano le modalità di gestione (es.: approvazione, diffusione, aggiornamento e controllo) e conservazione/archiviazione della documentazione stessa e in particolare:
 - definizione dei documenti rilevanti in materia ambientale;
 - definizione delle responsabilità per l'approvazione, il riesame e l'eventuale aggiornamento di tali documenti;
 - definizione delle modalità attuate per la corretta distribuzione dei documenti e per il corretto utilizzo degli stessi (es.: assicurare che rimangano leggibili e facilmente identificabili);
 - definizione delle modalità di identificazione dei documenti obsoleti e delle modalità adottate per evitare che documenti scaduti o non validi siano involontariamente utilizzati.

In particolare, la procedura regola le modalità di gestione degli atti autorizzativi, delle comunicazioni da/per gli enti di controllo e delle registrazioni obbligatorie.

- *Controllo operativo*: adozione di procedure aziendali per tenere sotto controllo gli aspetti ambientali significativi associati all'attività dell'organizzazione, con particolare riguardo alle attività che potrebbero comportare la commissione dei Reati ambientali previsti nel Decreto.
- *Generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero*: adozione di una procedura aziendale che disciplina le attività di gestione dei rifiuti prodotti dall'organizzazione affinché le stesse siano svolte in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi vigenti. In particolare, tale procedura aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:
 - identificazione di tutte le tipologie di rifiuto e attribuzione del codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità, anche attraverso il ricorso ad analisi di laboratorio, prevedendo anche responsabilità e modalità operative per la predisposizione dei campioni;
 - rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa o dagli atti autorizzativi in capo al produttore del rifiuto;
 - gestione della raccolta e del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione al fine di garantire il rispetto:
 - dei requisiti per il deposito temporaneo;

- del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi che abbiano caratteristiche di pericolosità differenti;
- verifica iniziale e periodica del possesso delle iscrizioni/comunicazioni/ autorizzazioni previste dalla normativa per la gestione dei rifiuti da parte dei soggetti terzi a cui vengono conferiti i rifiuti prodotti (inclusa la verifica delle targhe dei mezzi);
- spedizione transfrontaliera dei rifiuti;
- predisposizione e archiviazione della documentazione amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti;
- tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti.

La procedura aziendale prevede inoltre il divieto di trasportare in conto proprio i rifiuti prodotti in assenza dei requisiti previsti dalla normativa.

- *Gestione degli impianti che generano emissioni in atmosfera, adempimenti autorizzativi e monitoraggio delle emissioni:* adozione di una procedura aziendale che disciplina la gestione degli impianti e delle attività che generano emissioni in atmosfera al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione applicabili. In particolare, tale procedura aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:
 - identificazione dei punti di emissione in atmosfera attivi nell'ambito delle attività svolte dall'organizzazione;
 - identificazione tempestiva della necessità di attivare nuovi punti di emissione in atmosfera/modificare le emissioni esistenti affinché sia predisposta la richiesta/modifica di autorizzazione eventualmente necessaria;
 - attuazione delle prescrizioni previste dagli atti autorizzativi applicabili, con particolare riguardo a periodicità e modalità del monitoraggio delle emissioni e verifica periodica del rispetto delle prescrizioni stesse;
 - conduzione del monitoraggio delle emissioni in conformità a quanto previsto dagli atti autorizzativi applicabili, inclusi metodologie e tecniche di campionamento e di analisi;
 - verifica dei risultati del monitoraggio delle emissioni in atmosfera, confronto con i limiti di emissione applicabili e archiviazione della documentazione comunicazione interna dei risultati;
 - conduzione e manutenzione degli impianti/attività che generano/trattano emissioni in atmosfera al fine di evitare malfunzionamenti/guasti/errori umani che possano causare il mancato rispetto di soglie di attenzione o dei limiti di emissione;
 - gestione e analisi di eventuali reclami da parte del vicinato in relazione alla qualità dell'aria;

- attivazione degli interventi necessari, in caso di superamento di soglie di attenzione o dei limiti di emissione, per garantire il tempestivo rientro nelle soglie o nei limiti;
 - taratura e manutenzione degli strumenti di misura;
 - tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione delle emissioni in atmosfera.
- *Gestione di asset potenzialmente contenenti sostanze lesive dell'ozono*: adozione di una procedura aziendale che disciplina l'acquisizione, installazione, utilizzo, manutenzione e/o dismissione degli impianti contenenti sostanze lesive dell'ozono in conformità ai requisiti normativi vigenti. In particolare, tale procedura aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:
 - identificazione di tutti gli impianti/macchinari/attrezzature/dispositivi potenzialmente contenenti sostanze lesive dell'ozono utilizzati nell'ambito delle attività svolte dall'organizzazione e registrazione di tipologia e quantitativi delle sostanze in essi contenute;
 - verifica che le sostanze presenti non rientrino tra quelle per le quali sono previsti divieti/restrizioni d'uso ed eventuale dismissione degli *asset* e/o sostituzione delle sostanze vietate;
 - aggiornamento periodico del censimento dei suddetti *asset*;
 - definizione di piani di manutenzione programmata dei suddetti *asset* nel rispetto della normativa vigente;
 - verifica delle attività di installazione/manutenzione affidata a soggetti terzi;
 - tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione di *asset* contenenti sostanze lesive dell'ozono.
 - *Preparazione e risposta alle emergenze*: adozione di una procedura aziendale per la gestione di emergenze ambientali (es. sversamenti di sostanze chimiche pericolose sul suolo, incidenti operativi che possano causare superamenti dei limiti all'emissione in atmosfera e agli scarichi idrici). In particolare, tale procedura:
 - stabilisce modalità di individuazione delle potenziali situazioni di emergenza e dei potenziali incidenti che possono avere un impatto sull'ambiente;
 - identifica ruoli, responsabilità e modalità di risposta alle situazioni di emergenza e agli incidenti reali;
 - identifica ruoli, responsabilità e modalità di prevenzione/mitigazione degli impatti ambientali negativi associati alle situazioni di emergenza;
 - identifica modalità e tempistica/frequenza delle attività di revisione e riesame delle norme aziendali di preparazione e risposta alle emergenze, in particolare dopo che si sono verificati incidenti o situazioni di emergenza;
 - individua programmi di addestramento del personale riguardo ai possibili incidenti con conseguenze per l'ambiente;

- indica le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento di esercitazioni riguardo agli incidenti ambientali.
- *Selezione e affidamento a terzi di attività rilevanti da un punto di vista ambientale:* adozione di una procedura aziendale che disciplina le attività di selezione dei fornitori e successivo affidamento dei contratti affinché i fornitori a cui vengono affidate attività rilevanti da un punto di vista ambientale siano idonei da un punto di vista tecnico, professionale e autorizzativo e siano vincolati contrattualmente al rispetto delle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione. In particolare, tale procedura aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:
 - identificazione delle tipologie di fornitori rilevanti da un punto di vista ambientale;
 - qualifica iniziale e riquilifica periodica dei fornitori per la verifica del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali;
 - definizione di specifiche tecniche e clausole contrattuali riguardanti le questioni relative al rispetto delle norme in materia di tutela ambientale applicabili e all'attribuzione di responsabilità in materia ambientale;
 - tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione e affidamento a terzi di attività rilevanti da un punto di vista ambientale.
- *Monitoraggio delle prestazioni dei fornitori a cui sono affidate attività rilevanti da un punto di vista ambientale:* adozione di una procedura aziendale per il monitoraggio delle prestazioni dei fornitori a cui sono affidate attività rilevanti da un punto di vista ambientale affinché le attività siano svolte in conformità a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione. In particolare, tale procedura definisce ruoli, responsabilità e modalità per:
 - definizione delle informazioni che devono essere date ai fornitori riguardo le norme e prescrizioni che devono essere rispettate nell'ambito dello svolgimento della loro attività presso le aree della Società o per conto della Società;
 - monitoraggio sull'operatività dei fornitori;
 - verifica della permanenza della validità di requisiti specifici necessari per lo svolgimento delle attività;
 - segnalazione di eventuali scostamenti/potenziamenti rispetto a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione;
 - definizione di azioni correttive atte a evitare il ripetersi degli scostamenti/potenziamenti individuati;
 - tracciabilità di tutte le attività relative al processo di monitoraggio delle prestazioni dei fornitori.

3.2.3 *Controllo e azioni correttive*

Per le attività volte a implementare modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni normative e autorizzative applicabili, di misura e monitoraggio delle caratteristiche ambientali delle attività svolte, di controllo delle registrazioni, di monitoraggio di eventuali non conformità, di conduzione di *Audit* periodici, la Società ha adottato i seguenti standard di controllo:

- *Sorveglianza e misurazione*: adozione di una procedura aziendale che definisce:
 - ruoli, responsabilità e modalità per le attività di sorveglianza e misurazione delle caratteristiche ambientali delle proprie operazioni;
 - modalità di registrazione e archiviazione delle informazioni che consentono di sorvegliare l'andamento delle prestazioni e della conformità ai requisiti normativi nonché agli obiettivi e ai traguardi ambientali dell'organizzazione.
- *Valutazione del rispetto delle prescrizioni*: adozione di una procedura aziendale che definisce:
 - ruoli/responsabilità a cui compete la valutazione del rispetto delle prescrizioni;
 - ruoli/responsabilità e modalità di conservazione delle registrazioni dei risultati delle valutazioni periodiche.
- *Incidenti e non conformità*: adozione di una procedura aziendale che definisce le modalità di rilevazione delle non conformità (NC) ambientali reali o potenziali, e di individuazione, registrazione e attuazione delle azioni correttive (AC) e di miglioramento (AM). In particolare, la norma definisce i requisiti per:
 - identificare e correggere le NC e intraprendere azioni per mitigare i relativi impatti ambientali;
 - esaminare le NC, determinarne le cause e intraprendere azioni al fine di impedirne il ripetersi;
 - valutare la necessità di azioni tese a prevenire le NC ed attuare le azioni appropriate identificate per impedirne il ripetersi;
 - identificare ruoli e responsabilità a cui competono l'attuazione delle azioni e la verifica dell'adeguatezza delle stesse;
 - registrare i risultati delle AC e delle AM intraprese, e riesaminarne l'efficacia.
- *Controllo registrazioni*: adozione di una procedura aziendale che definisce ruoli, responsabilità e modalità per il controllo delle registrazioni predisposte in materia ambientale (identificazione, archiviazione, protezione, reperibilità, conservazione ed eliminazione delle registrazioni). In particolare, tale procedura prevede:
 - identificazione delle tipologie di registrazioni che devono essere conservate (es.: certificati analitici, registri di controllo e manutenzione, registrazioni relative alla gestione rifiuti,

registrazioni di audit e riesami, registrazioni relative all'addestramento in campo ambientale, etc.);

- definizione delle responsabilità per la raccolta e la conservazione delle registrazioni effettuate;
 - definizione delle modalità e delle tempistiche per la raccolta e la conservazione delle stesse;
 - modalità per garantire la leggibilità, identificabilità e rintracciabilità delle registrazioni.
- **Audit interni:** esistenza di una procedura aziendale che disciplina ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di verifica periodica del rispetto delle procedure definite (*audit*) in materia ambientale. In particolare, tale procedura definisce:
 - la periodicità degli *audit* e le tempistiche per la programmazione delle attività;
 - le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di *audit* nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'*auditor* rispetto all'attività che deve essere "*auditata*";
 - le modalità di registrazione degli *audit*;
 - le modalità di individuazione e di applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dalla normativa e dalle prescrizioni applicabili;
 - le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit all'Alta Direzione aziendale.

3.2.4 **Riesame della direzione**

Per le attività di riesame periodico del vertice aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione ambientale è adeguato alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda è stabilito il seguente *standard* di controllo:

- **Riesame:** adozione di una procedura aziendale che definisce ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dall'Alta Direzione aziendale in relazione alla gestione delle tematiche ambientali da parte della Società. In particolare, tale procedura deve prevedere lo svolgimento delle seguenti attività e la tracciabilità/documentazione del loro svolgimento:
 - la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni che l'azienda sottoscrive;
 - il grado di raggiungimento di obiettivi e traguardi, e l'analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
 - l'analisi dei risultati degli *audit*;
 - l'analisi dei risultati del monitoraggio delle *performance* ambientali;
 - lo stato delle azioni correttive e di miglioramento, oltre che lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
 - l'individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo (tenendo conto l'impegno al miglioramento continuo).

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei *Key Officers* inerenti alle fattispecie di attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nella Presente Parte Speciale e, in particolare, alle Procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli che ritenga opportuni.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente alle attività sensibili.

Per quanto concerne le attività dell'OdV e i relativi flussi informativi da e verso l'Organismo stesso si rimanda in ogni caso alla Parte Generale del Modello.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO

PARTE SPECIALE 15

REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO

È IRREGOLARE, NONCHÉ IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

PARTE SPECIALE 15

REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE, NONCHÉ IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

1. *Le fattispecie di Reato in materia di soggiorno illegale e immigrazione clandestina richiamate dal Decreto*

Il comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ("Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") ha introdotto nel corpo del Decreto l'articolo 25 duodecies che prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di assunzione di lavoratori extracomunitari. L'articolo 25 duodecies è stato successivamente modificato dall'articolo 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161, che ha inserito tra i Reato Presupposto anche l'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in materia di immigrazioni clandestine.

1.1 *Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio)*

Per l'identificazione delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale, nonché dei singoli Reati rilevanti, si rinvia al *report* del *risk assessment* effettuato, allegato al presente Modello *sub* Allegato 1.

1.2 *Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)*

L'art. 22 comma 12 del D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 prevede che *"il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato"*.

Tali pene sono aggravate:

- a) *"se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) *se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) *se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del Codice penale"*.

1.3 Immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 286/1998 - T.U. Immigrazione)

Tale Reato punisce chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, qualora: il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Qualora ricorrano due o più delle circostanze di cui ai punti a), b), c), d) sopra, la pena è aumentata.

La pena detentiva è, altresì, aumentata se i fatti sopra elencati:

sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi sopra elencati, l'articolo punisce altresì chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del T.U. Immigrazione. La pena è aumentata da un terzo sino alla metà quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone.

2. Le attività sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei Reati di cui al precedente paragrafo 1, l'attività sensibile "Selezione, assunzione e politiche di incentivazione del personale".

3. Il sistema dei controlli

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

3.1 Protocolli di controllo generali

I protocolli di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale 1 – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

3.2 Protocolli di controllo specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate in precedenza oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello dovranno essere osservati i protocolli specifici relativi alle summenzionate fattispecie di attività sensibile, per i quali si rinvia a quanto contenuto nella Parte Speciale 1 "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" al paragrafo 3.2.9a e le procedure adottate per la gestione delle assunzioni del personale.

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei *Key Officers* inerenti alle fattispecie di attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nella Presente Parte Speciale e, in particolare, alle Procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli che ritenga opportuni.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente alle attività sensibili.

Per quanto concerne le attività dell'OdV e i relativi flussi informativi da e verso l'Organismo stesso si rimanda in ogni caso alla Parte Generale del Modello.

PARTE SPECIALE 16

REATI TRIBUTARI

1. *Le fattispecie di Reato in materia di reati tributari*

All'interno dell'elenco dei reati presupposto contenuti nell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/01 anche i reati tributari (D.Lgs. n. 74/2000), a far data dal 25.12.2019, come modificati con DL n.75/2020, in vigore dal 1.08.2020; in relazione alla commissione dei suddetti delitti, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino cinquecento quote (che si riduce a 400 per i casi di occultamento delle scritture contabili sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte).

L'importo di una quota varia da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro; la sanzione pecuniaria per le imprese i cui legali rappresentanti si siano avvalsi in dichiarazione di fatture false (così come di altri mezzi fraudolenti) o le abbiano emesse, al pari delle altre condotte sanzionate, e lo abbiano fatto nell'interesse o a vantaggio dell'ente, potrà arrivare fino a 774.500 euro; il giudice determinerà il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, mentre fisserà l'importo della quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, così da assicurare l'efficacia della sanzione.

Oltre alle sanzioni pecuniarie, è prevista l'applicazione di sanzioni interdittive previste nell'art. 9,c.2, lett. c), d), e) del D.Lgs. n. 231/01, quali:

- divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il nuovo art. 25-quinquiesdecies- Reati tributari, si applica ai seguenti delitti:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. (67)

1.1 Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio)

Per l'identificazione delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale, nonché dei singoli Reati rilevanti, si rinvia al *report* del *risk assessment* effettuato, allegato al presente Modello *sub* Allegato 1.

1.2) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

Questo delitto scatta in tre ipotesi:

1) fatture oggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni del tutto fittizie;

2) sovrapproduzione perché riferite ad operazioni in parte prive di riscontro nella realtà;

3) fatture soggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni in cui l'emittente o il beneficiario dell'operazione risultante dal documento non è quello reale.

Al fine di adottare idonee misure preventive, è necessario esaminare con i singoli responsabili di funzione, a seconda del ruolo e attività assegnate, il monitoraggio e gestione per ciascuna delle tre ipotesi sopra descritte; nel dettaglio:

- a) nella prima ipotesi, assume rilevanza l'esistenza ed effettività dell'operazione e di chi l'ha attuata;
- b) nella seconda assume rilevanza il valore dell'operazione;
- c) nella terza, infine, deve essere valutata l'esistenza e l'operatività del fornitore che potrebbe essere ritenuto non idoneo a effettuare quella cessione di beni o prestazione di servizi, se non addirittura inesistente, oppure un mero prestanome di altri soggetti.

1.3)la dichiarazione fraudolenta attraverso altri artifici, di cui all'art 3 D.lgs. 74/2000.

Operazioni simulate o documenti falsi idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria con l'indicazione in dichiarazione dei redditi e Iva ,di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi, crediti e ritenute fittizi.

1.4)l'emissione di fatture o altri documenti contabili per operazioni inesistenti, di cui all'art 8, comma 1,D.lgs. 74/2000

Emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o dell'Iva.

1.5)l'occultamento e distruzione di documentazione contabile, di cui all'art 10 D.lgs. 74/2000.

Occultamento o distruzione totale o parziale delle scritture contabili o di documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari a scopo di evasione o di consentire l'evasione a terzi.

1.6)la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all'art 11 D.lgs. 74/2000.

Alienazione simultanea o altri atti fraudolenti su beni propri o altrui idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva per sottrarsi al pagamento delle imposte o di interessi o sanzioni sopra determinati importi.

Indicazione, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi sopra determinati importi con l'obiettivo di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

2. Le attività sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei Reati di cui al precedente paragrafo 1, le attività sensibili riguardanti:

- a) *il ciclo attivo e passivo di fatturazione;*
- b) *la verifica sull'operatività dei clienti/fornitori;*
- c) *la determinazione dei corrispettivi di vendita ed emissione delle fatture di vendita;*
- d) *la gestione degli acquisti e verifiche sulle fatture ricevute dai fornitori;*
- e) *la gestione degli aspetti in materia di transfert pricing ed intercompany;*
- f) *la determinazione e conteggio delle imposte a credito/debito, indicazione di tali importi nelle dichiarazioni fiscali;*
- g) *la determinazione ed utilizzo, e/o richieste di rimborso, dei crediti di imposta, ed eventuali compensazioni fiscali, pagamenti delle imposte;*
- h) *le attività previste per la corretta contabilizzazione e registrazione delle operazioni contabili sopra descritte, gestione e archiviazione della documentazione;*
- i) *la redazione ed invio delle dichiarazioni fiscali.*

3. Il sistema dei controlli

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

3.1 *Protocolli di controllo generali*

I protocolli di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale 1 – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione- Reati Societari.

3.2 *Protocolli di controllo specifici*

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate in precedenza oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello dovranno essere osservati i protocolli specifici descritti nella Procedura PS_13_ "Prevenzione Reati tributari", redatta per la prevenzione dei reati fiscali, oltre alle procedure 231 ivi richiamate, comprese la: Procedura per la formazione del bilancio e gestione dei rapporti con sindaci, revisori e soci, Procedura per la gestione degli acquisti di beni e servizi e relativi pagamenti; Procedura per la pianificazione economica; Procedura per la chiusura economica mensile/trimestrale.

4. *I controlli dell'Organismo di Vigilanza*

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei *Key Officers* inerenti alle fattispecie di attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nella Presente Parte Speciale e, in particolare, alle Procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli che ritenga opportuni.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente alle attività sensibili.

Per quanto concerne le attività dell'OdV e i relativi flussi informativi da e verso l'Organismo stesso si rimanda in ogni caso alla Parte Generale del Modello.

PARTE SPECIALE 17

FRODE SPORTIVA E CONTRABBANDO

1. Le fattispecie di Reato in materia di frode sportiva

In attuazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 39, a decorrere dal 17 maggio 2019, nell'elenco dei reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/01, è stato inserito l'Art. 25-quaterdecies in tema di Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Secondo tale disposizione, in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno

1.1 Funzioni aziendali coinvolte e Reati rilevanti (rinvio)

Per l'identificazione delle funzioni aziendali coinvolte nella presente Parte Speciale, nonché dei singoli Reati rilevanti, si rinvia al *report* del *risk assessment* effettuato, allegato al presente Modello *sub* Allegato 1.

1.2 Il reato di Frode in competizioni sportive e l'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

L'art.1 della legge 13.12.1989, n. 401, richiamato dall'art. 25 quaterdecies del D.Lgs n. 231/01, prevede:

Art. 1 Frode in competizioni sportive

1. *Chiunque offre o promette denaro o altre utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti*

fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

L'art. 4 della medesima legge, richiamato dall'art. 25 quaterdecies del D.Lgs n. 231, sanziona l'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa il testo sanziona:

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516 (lire un milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. ⁽⁵⁾ ⁽¹²⁾

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. ⁽⁶⁾

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione)

Il nuovo articolo 25 quaterdecies delinea un microsistema incentrato sulla distinzione fra responsabilità per fatti di matrice delittuosa e responsabilità per fatti di matrice contravvenzionale. Al primo gruppo appartengono la promessa, l'offerta (e la relativa accettazione) o la frode al fine di manipolare i risultati delle gare lecite (articolo 1, legge 401/1989); l'organizzazione e l'esercizio abusivo del gioco del lotto o di altri giochi riservati allo Stato e ai suoi concessionari; l'organizzazione di concorsi e pronostici (scommesse)

su attività sportive autorizzate dal Coni; infine, l'organizzazione a distanza di scommesse e giochi (articolo 4, comma 1, legge 401/1989). In tali ipotesi, all'ente viene comminata la sanzione pecuniaria fino a 500 quote e, sussistendone i presupposti, le sanzioni interdittive stabilite dall'articolo 9, comma 2, del Dlgs 231/0101. Al secondo gruppo appartengono, invece, l'organizzazione abusiva delle scommesse su competizioni non autorizzate e l'organizzazione di giochi autorizzati con modalità differenti da quelle legali da parte del concessionario (articolo 4, comma 1); la pubblicità di giochi illegali anche esteri (articolo 4, comma 2); la partecipazione a giochi illegali (articolo 4, comma 3). A queste condotte viene applicata la sanzione pecuniaria fino a 260 quote.

1.3 Il reato di Contrabbando

Ai sensi dell' art. 25-sexiesdecies- Contrabbando, sono sanzionate le seguenti condotte:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Vien fatto rinvio a testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

2. Le attività sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte non hanno evidenziato rischi significativi presenti nelle attività svolte dalla società in ordine alle tipologie di reato sopra descritte.

3. Il sistema dei controlli

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

3.1 Protocolli di controllo generali

I protocolli di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale 1 – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

3.2 *Protocolli di controllo specifici*

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate in precedenza oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello dovranno essere osservati i protocolli specifici relativi alle summenzionate fattispecie di attività sensibile, per i quali si rinvia a quanto contenuto nella Parte Speciale 1 "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" al paragrafo 3.2.9.

4. *I controlli dell'Organismo di Vigilanza*

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei *Key Officers* inerenti alle fattispecie di attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nella Presente Parte Speciale e, in particolare, alle Procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli che ritenga opportuni.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente alle attività sensibili.

Per quanto concerne le attività dell'OdV e i relativi flussi informativi da e verso l'Organismo stesso si rimanda in ogni caso alla Parte Generale del Modello.

PARTE SPECIALE 18

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI-DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

1.1 *Delitti contro il patrimonio culturale*

Ai sensi dell'art. 25-septiesdecies- Delitti contro il patrimonio culturale, sono sanzionate le seguenti condotte:

In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

I reati rilevanti richiamati dall'art. 25-septiesdecies- Delitti contro il patrimonio culturale hanno ad oggetto:

Art. 518-bis (Furto di beni culturali)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Art. 518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Art. 518-quater (Ricettazione di beni culturali)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-quinquies (Impiego di beni culturali provenienti da delitto)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518-quater e 518-sexies, impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto è punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-sexies (Riciclaggio di beni culturali)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-septies (Autoriciclaggio di beni culturali)

Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applicano la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Si applica il terzo comma dell'articolo 518-quater.

Art. 518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al 1° comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Art. 518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali)

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;*
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.*

Art. 518-decies (Importazione illecita di beni culturali)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Art. 518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali)

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Art. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Art. 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d'arte)

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

2. Le attività sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte non hanno evidenziato rischi significativi presenti nelle attività svolte dalla società in ordine alle tipologie di reato sopra descritte.

3. Il sistema dei controlli

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

3.1 *Protocolli di controllo generali*

I protocolli di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale 1 – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, oltre a quelli per la tutela degli aspetti ambientali.

3.2 *Protocolli di controllo specifici*

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate in precedenza oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello dovranno essere osservati i protocolli specifici relativi alle già menzionate fattispecie di attività sensibile, per i quali si rinvia a quanto contenuto nella Parte Speciale 1 "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" e tutela degli aspetti ambientali.

4. *I controlli dell'Organismo di Vigilanza*

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza richiede periodicamente attestazioni da parte dei *Key Officers* inerenti alle fattispecie di attività sensibili relative alle aree di propria responsabilità, diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nella Presente Parte Speciale e, in particolare, alle Procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può organizzare di volta in volta controlli che ritenga opportuni.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente alle attività sensibili.

Per quanto concerne le attività dell'OdV e i relativi flussi informativi da e verso l'Organismo stesso si rimanda in ogni caso alla Parte Generale del Modello.

ALLEGATI

Allegato 1: "Report risk assessment"

Allegato 2: "organizzazione societaria"